

La Finanziaria commentata comma per comma

Commi 1-4: Risultati differenziali
Commi 5-8: Disposizioni sul patto di stabilità europeo
Commi 9-22: Spese delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali
Commi 23-52: Patto di stabilità interno
Comma 53: Addizionale comunale all'Irpef
Comma 54: Rimborso agli enti locali per l'eliminazione del credito d'imposta
Commi 55-58: Disposizioni varie per i comuni
Comma 59: Tetto alla crescita delle spese della p.a.
Commi 60-61: Riduzione dell'accisa sulla benzina
Commi 62-69: Disposizioni in materia di fiscalità locale. Addizionale Irap. Trasferimenti erariali alle autonomie locali
Commi 70-71: Aperture di credito per gli enti locali. Modifiche al Testo unico sugli enti locali
Commi 72-80: Mutui degli enti locali
Comma 81: Sperimentazione del superamento del sistema di tesoreria unica
Comma 82: Modifiche al Testo unico sugli enti locali
Comma 83: Semplificazione amministrativa
Commi 84-89: Finanziamenti, fondi e incentivi
Commi da 90 a 93: Rinnovi contrattuali
Comma 94: Organici degli enti di ricerca
Commi 95 e 96: Dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche
Commi da 97 a 107 e comma 109: Blocco delle assunzioni
Comma 108: Fondi per le politiche antidroga
Comma 110: Fondi alle «autostrade del mare»
Comma 111: Iva sui tartufi
Commi 112-113: Agevolazioni per l'acquisto della casa
Commi 114-118: Contributi vari
Commi 119-130: Disposizioni in materia di personale della p.a.
Commi 131 e 132: Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria e supplenze brevi
Commi 133-134: Altre disposizioni in materia scolastica
Commi 135-139: Pubblica amministrazione e disposizioni relative alle controversie in materia
Commi 140 e 141: Cessione del quinto dello stipendio ai dipendenti privati
Commi 142-144: Fondi
Comma 145: Proroga di termini per terremotati di Catania, Ragusa e Siracusa
Commi 146-147: Trasferimenti all'Inps
Comma 148: Pensioni e indennità a invalidi, ciechi e sordomuti
Comma 149: Cassa integrazione guadagni per l'indotto automobilistico
Comma 150: Introduzione del massimale per i trattamenti speciali di disoccupazione agricola
Comma 151: Modifiche alla disciplina delle prestazioni di malattia per gli autoferrotranvieri
Comma 152: Invio telematico all'Inps dei certificati di malattia
Comma 153: Riduzione del limite dell'età pensionabile per il personale degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche
Comma 154: Fondi interprofessionali per la formazione
Comma 158: Proroghe di ammortizzatori sociali
Comma 159: Proroga al 2005 dell'attività di formazione nell'ambito dell'apprendistato
Commi 160 e 161: Disposizioni in materia della gestione pensionistica degli associati in partecipazione
Comma 162: Controllo contabile sugli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
Comma 163: Costituzione della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese
Comma 164: Disposizioni in materia di personale a tempo determinato dell'Enpals
Comma 165: Disposizioni in materia di contratti di solidarietà
Comma 166: Contributo agli interventi nel settore idrogeologico e forestale in Calabria

INDICE

Comma 167: Disposizioni in materia di finanziamento del Servizio sanitario nazionale
Commi 168-176: Disposizioni in materia di farmaci, spese e prestazioni sanitarie
Commi 177 e 179: Misure per il ripiano degli eventuali disavanzi regionali
Commi 180 e 181: Disposizioni in materia di personale a rapporto convenzionale con il Ssn
Commi 182-184: Altre disposizioni in materia sanitaria
Commi 185 e 187: Disposizioni in materia di spesa farmaceutica
Commi 188-190: Accelerazione delle procedure per l'introduzione della tessera sanitaria
Comma 191: Disposizioni in materia di edilizia sanitaria
Commi 192-194: Sanzioni per le infrazioni al divieto di fumo
Commi 195-201: Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale
Commi 202-203: Attività in materia ambientale
Comma 204: Disincentivi al cambio di destinazione urbanistica
Commi 205-207: Disposizioni in materia di protezione civile
Commi 208-217: Misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie
Commi 218-224: Attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate
Commi 225-226: Promozione di fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico nelle aree sottoutilizzate
Commi 227-232: Gestioni liquidatorie
Commi 233-237: Disposizioni diverse
Comma 238: Agevolazione sui pedaggi autostradali
Comma 239: Nautica da diporto
Comma 240: Studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale
Comma 241: Tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione
Comma 242: Accredito della contribuzione figurativa per i parlamentari
Comma 243: Affidamento dei lavori di restauro
Comma 244: Infrastrutture olimpiche
Comma 245: Fondi per il funzionamento dell'alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della p.a.
Comma 246: Quote latte della regione Sardegna
Comma 247: Cooperative edilizie
Comma 248: Contributi al comparto della pesca
Comma 249: Infrastrutture aeroportuali
Comma 250: Monitoraggio rischio sismico
Comma 251: Sviluppo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili
Comma 252: Interventi relativi alla promozione e al sostegno delle attività di ricerca avanzata nel settore della fisica
Comma 253: Digitale terrestre
Comma 254: Contributi al settore aeronautico
Comma 255: Interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese
Comma 256: Indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa percepiti da direttori e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche
Comma 257: Vigilanza e controllo sulla sicurezza delle navi e dei porti
Comma 258: Disposizioni in materia di cig, mobilità e solidarietà degli enti non commerciali
Comma 259: Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina
Commi 260-262: Disposizioni in materia di pesca
Comma 263: Fondi per le celebrazioni di Colombo
Comma 264: Monitoraggio delle politiche del governo
Commi 265-267: Disposizioni in materia di lavoro
Comma 268-271: Interventi di reindustrializza-

zione e di promozione industriale
Comma 272: Continuità territoriale
Commi 273-274: Fondi per le imprese del commercio
Comma 275: Disposizioni in materia di indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Commi 276-280: Disposizioni in materia di immobili pubblici
Comma 281: Fondi alla scuola Jean Monnet
Comma 282: Biodiversità
Comma 283: Imposta di bollo per le dichiarazioni di conformità dei veicoli
Commi 284-290: Finanziamento dello sport attraverso le entrate dei giochi
Commi 291-292: Disposizioni in materia di scommesse
Commi 293-297: Gioco con partecipazione a distanza
Commi 298 e 299: Riduzioni delle spese per consumi intermedi e delle autorizzazioni di tabella C
Comma 300: Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
Comma 301: Versamento di una quota delle tariffe elettriche
Comma 302: Riduzione trasferimenti correnti a imprese
Comma 303: Aumento delle imposte sugli affari
Comma 304: Disposizioni in materia di versamenti in acconto delle imposte
Comma 305: Maggiori entrate a carico dell'attività di riscossione
Commi 306-308: Disposizioni in materia di beni culturali
Commi 309-334: Disposizioni in materia di giustizia
Commi 335-349: Redditi immobiliari e lotta al sommerso
Commi 350-351: Riduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive
Commi 352-356: Attuazione della riforma dell'Ire
Commi da 357 a 364: Fondo rotativo per il sostegno all'investimento e all'innovazione
Commi 365-369: Debiti di fornitura delle amministrazioni statali
Commi da 370 a 378: Contrasto all'elusione in materia catastale e norme sulla trasmissione telematica degli atti
Comma 379: Proroga dell'Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni
Commi 380-389: Contrasto all'evasione in materia di Iva
Commi 390-431: Disposizioni in materia di pianificazione fiscale concordata, studi di settore, accertamento e riscossione
Commi 432-435: Grande distribuzione
Commi 436-438: Patrimonio immobiliare dello stato
Commi 439-441: Disposizioni in materia di alienazione di immobili pubblici di modesto valore
Commi 442-452: Disposizioni in materia di immobili statali
Comma 453: Dismissione delle rete viaria
Comma 454: Codice dei beni culturali
Comma 455: Interventi infrastrutturali in attuazione della convenzione Italia-Francia
Comma 456: Contributi alla viabilità della Valtellina
Comma 457: Prestazioni a favore di Sismi, Sisd e Cesis
Comma 458: Fondo per la viabilità
Comma 459: Infrastrutture a elevata automazione
Comma 460: Passante di Mestre
Comma 461: Finanziamenti al Parco della salute e Molinette di Torino
Comma 462: Infrastrutture per le fiere
Commi 463-471: Disposizioni in materia di cooperative
Comma 472: Prestazioni di servizi rese nell'ambito di attività di carattere ausiliario

Comma 473: Pubblicità nell'ambito di attività sportive dilettantistiche
Comma 474: Liquidazione e versamento Iva
Comma 475: Imposte sulla produzione e sui consumi
Commi 476-481: Riserve e fondi in sospensione di imposta
Comma 482: Fondo bieticolo
Commi 483-486: Esenzione dall'imposta sulla pubblicità e sanatoria per attività politiche
Comma 487: Disposizioni per l'editoria
Commi 488-490: Disposizioni concernenti la tassazione dei tabacchi
Commi 491-497: Disposizioni in materia di Lotto ed Enalotto
Commi 498-500: Disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento
Comma 501: Nuova scommessa ippica
Commi 502-506: Disposizioni varie
Comma 507: Deduzioni per transfrontalieri
Comma 508: Deduzione dei contributi per assistenza sanitaria
Comma 509: Produttori agricoli
Comma 510: Belice
Comma 511: Tutela e salvaguardia dei boschi
Comma 512: Irap per la piccola pesca
Comma 513: Agevolazioni per la gente di mare
Comma 514: Accise
Comma 515: Accesso al credito delle imprese agricole e agroalimentari
Commi 516-517: Carbon tax
Commi 518-523: Autotrasporto e funivie
Commi 524-525: Agevolazioni fiscali per il biodiesel
Comma 526: Tariffa rifiuti
Comma 527: Luoghi di installazione dei videogiochi (abrogato)
Commi 528-532: Disposizioni varie
Comma 533: Sanzioni amministrative
Commi 534-538: Disposizioni in materia di calcio
Comma 539: Assegni ai grandi invalidi di guerra
Comma 540: Disposizioni in materia di pubblico impiego
Comma 541: Parco nazionale d'Abruzzo
Comma 542: Fondi all'università
Comma 543: Conto economico
Comma 544: Disposizioni in materia di fabbricati
Commi 545-547: Assunzione in deroga di personale nella polizia di stato e nell'arma dei carabinieri
Commi 548-549: Disposizioni in materia di immigrazione
Comma 550: Assunzioni di vigili del fuoco
Comma 551: Rischi nucleari
Commi 552-553: Pubblica sicurezza
Comma 554: Compensazioni per variazioni di prezzo dei materiali da costruzione
Commi 555-557: Disposizioni in materia di contenzioso giudiziario relativo ai pensionati degli ex istituti di credito pubblici (abrogati)
Comma 558: Impugnazione di provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie
Comma 559: Controversie in materia di impianti elettrici
Commi 560-563: Ufficiali di collegamento delle forze di polizia
Comma 564: Mobilità di personale nei comuni fino a 5 mila abitanti
Comma 565: Variazioni catastali
Comma 566: Disposizioni in materia di erogazione degli assegni al nucleo familiare
Commi 567-577: Disposizioni finali di spesa
Comma 578: Proprietà contadina
Comma 579: Sanatoria per incarichi nella p.a. (abrogato)
Comma 580: Entrata in vigore

ItaliaOggi pubblica il testo della legge finanziaria 2005 che sarà approvata oggi in via definitiva dal senato

ARTICOLO 1.

■ **1.** Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.

■ **2.** Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro e in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro e in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro e in 39.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro e in 246.000 milioni di euro.

■ **3.** I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello stato.

■ **4.** Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

■ **5.** Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) con proprio provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

■ **6.** Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio superiore della magistratura, per interessi sui titoli di stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.

■ **7.** Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.

■ **8.** Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello stato al

raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi a oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.

■ **9.** Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese imprevisibili non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

■ **10.** Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi da 8 a 16.

■ **11.** Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 44, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

■ **12.** *Abrogato.*

■ **13.** *Abrogato.*

■ **14.** Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria generale dello stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50

per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.

■ **15.** Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 14 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle camere.

■ **16.** Entro il 30 giugno 2005, il ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 14 e 15 in cui evidenzia i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

■ **17.** Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:

a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;

b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del ministero delle attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a);

c) interventi finanziati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).

■ **18.** Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma

Commenti

■ **COMMI 1-11**

Si prevede il saldo netto da finanziare nella misura di 50 mila milioni di euro per il 2005. Esso si riduce, con riferimento al 2006 e al 2007 rispettivamente in 41 mila milioni di euro e in 24.500 milioni di euro. Ma il nodo da considerare è quello del ricorso al mercato finanziario, e cioè alle operazioni di indebitamento anche all'estero: già nel 2005 si prevede un budget per investimenti pari a 245 mila milioni di euro, e nel 2006 e 2007 una disponibilità di rispettivamente 235 mila e 210 milioni di euro. Se quindi la spesa corrente è destinata a diminuire, e con una pesante drasticità nel triennio, la spesa finanziata dall'indebitamento mantiene una sostanziale stabilità, tenuto conto che essa andrà a comprendere altresì le ristrutturazioni di debiti pregressi a carico dello stato e la corresponsione anticipata di ratei residui di vecchi mutui il cui ammortamento era di vicina scadenza. Si tratta, come prevedibile, di saldi netti presunti, e come tali stimati in via prudenziale: il legislatore punta infatti all'ottenimento di maggiori entrate, le quali saranno tuttavia destinate a precise e delineate

priorità, quali:

- le emergenze alluvionali;
- gli interventi a tutela della sicurezza nazionale;
- casi di emergenza economico-finanziaria;
- riduzioni delle tasse e tributi di carattere nazionale.

Una Finanziaria, questa, finalizzata al contenimento delle spese generali, all'utilizzo delle riserve ulteriori per specifici obiettivi, e anche per togliere sprechi e inutilità ulteriori, anche per rispettare gli impegni assunti in sede comunitaria: difatti anche le spese totali delle p.a. dello stato non potranno superare il limite del 2% del precedente anno, per l'intero triennio 2005/2007 (obbligo, questo, non valevole per la Corte costituzionale, il Csm, gli interessi sui titoli di stato, le prestazioni sociali in denaro collegate a diritti soggettivi e i trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie (per inciso, per questi ultimi, si devono considerare anche le quote di cofinanziamento statale per la realizzazione dei progetti Interreg, autorizzati dalle autorità di gestione interregionali di confi-

ne). Ma non finisce qui: tali p.a. devono anche impegnarsi ad adottare comportamenti coerenti con i principi di contenimento della spesa. Per esempio, evitando di ricorrere all'utilizzo di incarichi fiduciari. Un ulteriore esempio di tale linea di rigore è costituito dalle cosiddette consulenze esterne, i cui costi non devono superare il budget stanziato e utilizzato nel 2004 (solo le università sono esentate da tale obbligo), e che comunque devono menzionare i seguenti principi:

1) tali incarichi devono essere oggetto di adeguata motivazione;

2) detti incarichi sono possibili solo nei casi previsti dalla legge oppure in presenza di eventi straordinari.

Se gli incarichi sono stati conferiti a seguito di eventi straordinari, i provvedimenti relativi devono essere inoltrati alla Corte dei conti. Se le p.a. dovessero quindi affidare, dall'1/1/2005, incarichi in mancanza dei presupposti indicati dal legislatore, l'emanazione di tali atti amministrativi costituisce illecito disciplinare e comporta responsabilità erariale in capo ai soggetti che hanno sottoscritto i suddetti

provvedimenti.

■ **COMMA 14-16**

Inoltre le p.a. dovranno effettuare una stretta pesante sugli automezzi di servizio. Nel 2005 si dovrà effettuare una spesa non superiore al 90% di quella sostenuta nel 2004, nel 2006 non superiore all'80% rispetto al 2005 e nel 2007 non oltre il 70% rispetto al 2006. Ed entro il 31/3/2005 tali p.a. devono comunicare alla Ragioneria generale dello stato la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione: e se non compiono tale obbligo, il loro limite di spesa si ridurrà di colpo al 50% rispetto al 2004. Spetterà al ministero dell'economia e delle finanze escludere da tale obbligo, con propri decreti, specifiche tipologie di p.a., nonché inoltrare alle Camere entro il 3/6/2005 una relazione sullo stato di attuazione di tali interventi di contenimento della spesa.

■ **COMMI 17-22**

Si prevede, allo scopo di osservare il contenimento della spesa, in linea con i parametri Ue, la limitazione dei pagamenti con

17, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al dipartimento della Ragioneria generale dello stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.

■ **19.** Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 17, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 1260/1999 del consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 17, lettere a), b) e c), possono essere modificati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma.

■ **20.** A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelievi dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accessi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi a interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

■ **21.** I soggetti interessati possono richiedere al ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 20 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello stato sono regolati con provvedimenti del ministro dell'economia e delle finanze.

■ **22.** Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.

■ **23.** Ai fini della tutela

dell'unità economica della repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 24 a 55, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

■ **24.** Per gli stessi fini di cui al comma 23:

a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 26, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolate e le unioni di comuni di cui al comma 23 l'incremento è dell'11,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media

pro capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km²;

2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;

3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km²;

4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;

5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

12) comuni da 500.000 abitanti e oltre;

13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;

14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 23 a 55.

■ **25.** Per gli stessi fini di cui al comma 23, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 26, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno prece-

dente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 23 a 55.

■ **26.** Il complesso delle spese di cui ai commi 24 e 25 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 167 a 191;

c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;

e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.

■ **27.** Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 26 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

■ **28.** Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 24 e 25 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

■ **29.** Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 23 a 55 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestio-

referimento a specifiche tipologie di budget. Si terrà comunque conto degli obblighi di cofinanziamento degli interventi comunitari, con particolare riferimento alle regioni dell'Obiettivo 1.

Anche i titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello stato non potranno effettuare prelievi dai rispettivi conti, se superiori al budget già prelevato nel corrispondente bimestre dell'anno precedente, aumentato del 2%; da tale obbligo sono comunque esclusi, tra gli altri, regioni, province autonome, comuni, province e comunità montane, unioni di comuni, enti previdenziali, enti del Ssn ecc. E da tale obbligo si escludono comunque i conti che riguardano gli interventi di politica comunitaria e quelli relativi ai fondi di rotazione. Sono altresì previste eventuali deroghe concesse dal ministero dell'economia e delle finanze, per effettive e motivate esigenze.

■ **COMMI 23-36**

Anche per il 2005 è confermata l'applicazione del patto di stabilità per le p.a. locali, con estensione a favore anche delle comu-

nità montane e dei comuni con più di 3 mila abitanti (fino al 2004, tale obbligo valeva per i comuni con più di 5 mila abitanti): l'obbligo di contenimento, da calcolarsi sui bilanci preventivi 2005, deve essere riferito alla spesa annua media del triennio 2001/2003, incrementata per un massimo dell'11,5%, per i soli enti locali che durante tale triennio hanno conseguito una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza. Le modalità saranno poi indicate con apposito dm, da emanarsi entro il 30/1/2005. Nel 2006 e nel 2007 si applicherà poi la percentuale di incremento del 2% alle spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente.

Anche le regioni dovranno rispettare il patto di stabilità, e non potranno superare, durante il 2005, le spese 2003 con l'incremento massimo del 4,8%. E per il 2006 e 2007 è consentito l'incremento del 2% sulle spese correnti e in conto capitale.

Il calcolo della spesa deve tenere conto dei budget complessivi, sia di parte corrente sia di investimento, al netto di una serie di voci, tra cui i costi per il personale, le

spese correlate alle società partecipate, le spese per trasferimenti alle p.a., le spese per il mantenimento dei minori, le spese per eventi alluvionali. E per il solo 2005 potranno essere detratte dal budget calcolato ai fini del rispetto del patto, da parte degli enti locali, le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Ue, comprese le somme derivanti dai cofinanziamenti statali. Gli enti locali comunque possono eccedere i limiti di spesa del patto soltanto per spese di investimento, a condizione che si utilizzino i proventi derivanti da alienazioni di beni immobili e mobili, nonché da donazioni. A tale riguardo, gli enti locali potranno anche avvalersi di un nuovo fondo apposito, con un budget di 250 milioni di euro, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti. Circa 541 milioni di euro sono altresì stanziati per finanziare interventi di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, e comunque per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio: gli interventi individuati sono indicati con apposito dm, emanato entro il 31/3/2005.

Il legislatore prevede inoltre la discipli-

na applicativa per i monitoraggi previsti nel 2005, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità da parte delle p.a. locali. In particolare, il battesimo del fuoco per i piccoli comuni e le comunità montane, ai fini dell'attuazione del patto di stabilità, scatterà dal mese di marzo 2005, quando essi dovranno predisporre una previsione di cassa semestrale, che sarà comunicata, previa verifica, dal revisore unico dei conti alla Ragioneria provinciale dello stato. Da quel momento scatterà la fase di sorveglianza del revisore, il quale dovrà accertare il rispetto dell'obiettivo (che rimane trimestrale per gli enti con più di 5 mila abitanti). In caso di inadempimento, l'ente dovrà effettuare subito il rientro nel semestre o trimestre successivo. E se l'obiettivo non sarà proficuamente raggiunto entro il 31/12/2005, per il 2006 l'ente inadempiente non potrà:

1) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla spesa corrispondente dell'ultimo anno, in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto, oppure, se l'ente è sempre stato inadempiente, in misura superiore a quella del pe-

ne separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe). Gli enti locali comunicano al Cipe e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove a esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

■ **30.** Fermo restando quanto previsto ai commi 28 e 29, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il

recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.

■ **31.** Il ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 30 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.

■ **32.** Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al ministro dell'economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria generale dello stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto ministero, di concerto con il ministro dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istat.

■ **33.** Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predi-

sporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 26 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 26,

nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 34, 35, 36 e 37.

■ **34.** Per gli enti locali, l'organo di revisione economico-finanziaria previsto dall'articolo 234 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

■ **35.** Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:

a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

■ **36.** La disposizione di cui al comma 35 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni

con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.

■ **37.** A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 23 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredata da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

■ **38.** Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 23 a 55 dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 24.

■ **39.** Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 32, 33 e 34 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (Upi), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (Uncem), per via telematica.

■ **40.** Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano,

Commenti

nultimo anno precedente, ridotta del 10%; relativamente ai comuni con popolazione superiore a 3 mila e inferiore a 5 mila abitanti e alle comunità montane, il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

2) assumere personale dipendente, né a tempo indeterminato né a tempo determinato, e neppure in caso di sostituzione per collocamento a riposo del personale già in servizio;

3) ricorrere all'assunzione di mutui, prestiti obbligazionari o aperture di credito per l'effettuazione di investimenti, ai fini della realizzazione di opere pubbliche.

COMMI 37-39

Inoltre, dal 2006, in sede di richiesta di ottenimento di un mutuo oppure di emissione di un prestito obbligazionario, il comune interessato dovrà attestare l'avvenuto rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno precedente. Le banche, gli istituti di credito, la Cassa depositi e prestiti e l'Istituto per il credito sportivo non potranno quindi procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in mancanza di tale attestazione, valevole anche per i comuni con più di 5 mila abitanti e le province.

Tali principi si applicano anche nei confronti degli enti di nuova istituzione. E gli enti locali dovranno collaborare al monitoraggio sull'andamento delle spese, anche attraverso l'Anci, l'Upi e l'Uncem.

COMMI 40-43

Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, esse concorderan-

no entro il 31/3/2005 con il ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale per il triennio 2005/2007. E in caso di mancato raggiungimento dell'accordo suddetto, la disciplina del patto di stabilità si applicherà anche nei confronti degli enti locali territorialmente interessati, all'interno delle regioni inadempienti.

Eliminate inoltre le disposizioni contenute nelle regole sul patto di stabilità per gli enti territoriali dal 2005 in poi, originariamente contenute nella Finanziaria 2003.

COMMA 44

Stretta pesante sugli incarichi a consulenti esterni negli enti locali. L'intervento del legislatore va a recepire i recenti orientamenti della giurisprudenza della magistratura contabile in materia (basti pensare al recente intervento effettuato da parte della Corte dei conti della Liguria, nei confronti del comune di Sori-Ge-), finalizzati alla perimetrazione dei requisiti tecnici, delle limitazioni contenutistiche e, soprattutto, delle casistiche e presupposti occorrenti per il conferimento dei suddetti incarichi. Vale la pena di specificare che a essere prevalentemente colpite sono le consulenze generali degli studi legali amministrativisti: in molti casi, questi ultimi, infatti, richiedono espressamente ai vari comuni, nelle regioni ad alto rischio di contenzioso, specifici incarichi di consulenza generale e di assistenza agli stessi per problematiche generali, quando i rispettivi enti possono invece avvalersi dell'operato dei segretari comunali, dei dirigenti, dei responsabili di area. Questi incarichi di

consulenza, di fatto, hanno comportato l'instaurarsi di una spesa fissa e periodica a carico degli enti stessi, e che il legislatore intende ora bloccare o, quantomeno, arginare.

Tali limitazioni possono essere così riassunte:

a) detti incarichi devono essere congruamente motivati;

b) le motivazioni devono riferirsi al fatto che mancano all'interno dell'ente strutture organizzative o professionalità interne all'ente, che possano garantire i suddetti servizi.

Esaminando tali limiti, inoltre, si noterà come i suddetti principi possano essere riferiti anche alla gestione dell'edilizia privata: per esempio, un comune che dispone nel proprio settore tecnico di due-tre geometri e dispone, su ordine del sindaco, l'incarico a un tecnico esterno per l'esame delle pratiche edilizie e il rilascio dei permessi a costruire, di fatto, viola in pieno i principi indicati dal legislatore, perché in tal modo l'incarico fiduciario va a interferire sulla separazione tra indirizzo e gestione, sbilancia la funzione di terzietà e imparzialità dell'azione amministrativa, con il rischio di creare situazioni dannose per una buona gestione della 'res publica'. E il legislatore, non a caso, va a specificare che tale divieto non si applica, invece, per gli incarichi di progettazione di opere pubbliche, sia perché essi dipendono da una separata disciplina (la legge 109/94, per l'appunto) sia perché essi comunque presuppongono il possesso di requisiti tecnici, curriculari ecc., che ben difficilmente in un comune di media dimensione (attenzione, infatti: la

disciplina sulle consulenze si applica per gli enti con più di 5 mila abitanti) potrebbe essere garantita sempre con la progettazione interna. Tutti gli incarichi devono essere altresì sottoposti al vaglio dell'organo di revisione dei conti e trasmessi alla Corte dei conti. Qualora tali principi non fossero rispettati, i suddetti atti amministrativi assunti vanno a costituire un illecito disciplinare e determinano altresì responsabilità erariale. Da questa disciplina, come si è detto prima, sono esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.

COMMA 45

Si ripristinano, a partire dall'1/1/2005, i limiti di spesa corrente a valere sugli oneri di urbanizzazione. Il legislatore, purtroppo, ha agito con il sistema delle abrogazioni implicite di norme vigenti, e cioè dell'articolo 12 della legge 10/1977 (sostituito dall'articolo 16-bis del dl 318/1986 convertito in legge 488/1986) e dell'articolo 49, comma 7, della legge 449/1997 (Finanziaria 1998); in particolare, quest'ultima norma prevedeva che i proventi delle concessioni edilizie potessero essere interamente utilizzati per le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (imputabili cioè al titolo I della spesa). Si trattava, di fatto, di uno sviamento legalizzato di fondi in conto capitale per il riutilizzo della spesa corrente: molti comuni, avvalendosi di tale principio di difficile condivisione, sotto il profilo della legalità contabile e amministrativa, utilizzavano i proventi delle concessioni edilizie non più per realizzare nuove strade o marciapiedi, bensì

entro il 31 marzo di ciascun anno, con il ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 23 a 55.

■ **41.** Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 23 a 55 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 23 a 55.

■ **42.** Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti e organismi strumentali.

■ **43.** Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.

■ **44.** L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in

grado di assicurare i medesimi servizi, a esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

■ **45.** I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.

■ **46.** All'articolo 204 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale accede».

■ **47.** Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente leg-

ge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 46, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;

c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

■ **48.** All'articolo 101 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

■ **49.** In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercomunale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

■ **50.** In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della

nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.

■ **51.** Nell'ambito del processo di mobilità di cui al comma 50, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 98, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi e agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

■ **52.** All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».

■ **53.** Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddi-

to delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

■ **54.** Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno, sono dettate le norme per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

■ **55.** All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.

■ **56.** Per l'anno 2005 è istituito, presso il ministero dell'interno, con finalità di riequilibrio eco-

per pagare le bollette dell'illuminazione pubblica, in quanto ritenuta (a torto, a parere di chi scrive) un intervento di manutenzione ordinaria del civico patrimonio. Il legislatore, giustamente, doveva intervenire, e lo ha fatto, col comma 45, applicando il principio di gradualità, nel senso che dal 100% consentito fino al 2004 compreso, già con i preventivi 2005 si dovrà ridurre l'uso dei proventi dei permessi a costruire sulla parte corrente di bilancio entro il 75%, e con quelli del 2006 entro il 50%. Di fatto, entro il 2007, si arriverà al ripristino del limite famoso del 30%, che i comuni potevano applicare, e che è stato mantenuto fino ai preventivi 1997 compresi. Giova evidenziare come il legislatore abbia voluto arginare quello che, da una semplice opportunità, si è rivelato nella sostanza un malcostume, una grave violazione dell'etica e del rispetto dei proventi riscossi dai cittadini che, legittimamente, si aspettano il reimpiego degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di opere pubbliche a beneficio del territorio, e non per pagare le fatture della ditta appaltatrice che cura il taglio dell'erba presso i giardini pubblici, per esempio.

■ **COMMI 46-47**

La rinnovata disponibilità di risorse in conto capitale, mediante l'utilizzo completo degli oneri di urbanizzazione per spese di investimento, comporta conseguentemente la possibilità di ridurre pesantemente la capacità di indebitamento degli enti locali: dal 2005, difatti, non sarà più possibile contrarre mutui o prestiti obbli-

gionari, se il rateo annuo supera il 25% dei primi tre titoli del penultimo rendiconto del bilancio approvato, bensì solo il 12%. Ma non finisce qui. Tali enti, se hanno superato i suddetti limiti, devono impegnarsi a ridurre i suddetti indebitamenti, con progressività, entro il 2013, giungendo così nell'arco di nove anni, a rispettare tale soglia. Ciò significa, di conseguenza, per i suddetti enti:

a) una pesante riduzione al ricorso all'indebitamento;

b) un utilizzo più moderato dell'indebitamento, che potrà essere viceversa considerato ai fini della copertura di quote estremamente limitate a carico del comune, in presenza di progetti di iniziativa comunitaria o di finanziamenti a valere sulle misure di Obiettivo 1 o 2, e così via; interventi, questi, aventi valenza strategica, spesso sovracomunale e sovranazionale (si pensi ai progetti Interreg), e che vanno ad arricchire fortemente il patrimonio comunale, e a contribuire pesantemente allo sviluppo e crescita del territorio;

c) una sensibile rivalorizzazione dei proventi dei permessi a costruire, valevoli quale spesa in conto capitale da reinvestirsi per interventi significativi sul territorio;

d) un serrato ed efficace invito del legislatore ai comuni, per invitarli a risparmiare, e a evitare di sperperare soldi, e a utilizzare con più intelligenza e accorta il bilancio di parte corrente.

■ **COMMI 48-51**

Si riduce da quattro a due anni il periodo

massimo di disponibilità per i segretari comunali e provinciali privi di incarichi di titolarità di sede.

Per quanto concerne le assunzioni, è possibile la copertura dei posti vacanti soltanto mediante procedure di mobilità tra rispettive amministrazioni, a condizione che, relativamente agli enti locali, sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente.

Si prevede inoltre che, nell'attesa dell'emanazione di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria dei segretari comunali e provinciali, nei casi di mobilità presso altre p.a., anche a favore degli iscritti nelle fasce A e B (già in servizio presso sedi di ex classe di segreteria 4°, 3° e al massimo 2°) venga prevista, come già consentito per i segretari di fascia C (cioè gli ex titolari di segreteria di classe 1° B e 1° A), presso la categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione in vigore presso l'amministrazione di destinazione, purché venga espressa la volontà in tal senso. A tale riguardo, i segretari che hanno svolto servizio per almeno tre anni e si sono serviti della possibilità di ottenere l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo sono inquadrati nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data dell'1/1/2005, oppure di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, a seguito dell'ottenimento del consenso dei rispettivi interessati.

■ **COMMA 52**

Adeguati gli importi per il versamento degli oneri riferiti alla presentazione di do-

mande di autorizzazione edilizia o di denuncia inizio attività, a un minimo di euro 51,65 a un massimo di euro 516,46.

■ **COMMA 53**

Riaperta dall'1/1/2005, la possibilità di deliberare l'aumento, entro lo 0,1%, dell'addizionale comunale all'Irpef, a favore dei soli enti che, durante il precedente blocco sancito dalle Finanziarie 2003 e 2004, non si erano avvalsi della possibilità di aumentarla. E comunque restano sospesi gli effetti dei suddetti aumenti, eventualmente deliberati, giacché essi saranno comunque decorrenti solo dall'1/1/2007.

■ **COMMA 54**

Istituito un fondo di rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito di imposta, con un budget di 10 milioni di euro. La disciplina per la ripartizione del fondo sarà effettuata con apposito dm.

■ **COMMA 55**

È stata altresì eliminata la riduzione (prevista invece nella Finanziaria 2004) sui trasferimenti erariali del 10%, conseguente ai trasferimenti di personale nei cosiddetti ruoli speciali a esaurimento.

■ **COMMI 56-58**

Istituito per il 2005 un fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a mille abitanti, con un budget di 5 milioni di euro. Tale fondo è finalizzato al riequilibrio insediativo, e dunque a incentivare presso i centri abitati dei piccoli comuni montani at-

nomico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.

■ **57.** Il fondo di cui al comma 56 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 56, al riequilibrio insediativo, quindi all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.

■ **58.** Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui ai commi 56 e 57.

■ **59.** Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, a eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 23 a 55, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 167 a 191, nonché agli enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 2, del-

la legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.

■ **60.** Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

■ **61.** Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 60 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 soppresso.

■ **62.** Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

■ **63.** Salvo quanto disposto nel comma 178, la sospensione degli

aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 2, comma 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di Irap diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento e in conformità con essa.

■ **64.** Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.

■ **65.** I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

■ **66.** Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto a euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto a 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

■ **67.** Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.

■ **68.** Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

■ **69.** In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.

■ **70.** Al Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) è

sostituita dalla seguente:

«h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto.

In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;

c) dopo l'articolo 205 è inserito il seguente:

«Art. 205-bis. - (Contrazione di aperture di credito)

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. Le spese per investimenti finanziati con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.

3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.

4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

Commenti

tività artigianali e commerciali, il recupero di manufatti, edifici e case rurali, per finalità economiche e abitative, e il recupero degli antichi mestieri. I criteri di ripartizione e le modalità di accesso ai finanziamenti saranno definiti con dm entro il 2/3/2005.

COMMA 59

Confermati i limiti di incrementi di spesa corrente per le pubbliche amministrazioni locali, previsti dalla Finanziaria 2004, mentre per una serie di ulteriori p.a. l'incremento consentito per il 2005 è pari al 4,5% mentre per il 2006 e il 2007 è pari al 2%.

COMMI 60-62

Stanziano un budget di circa 342 milioni di euro da riconoscersi alle regioni a compensazione della perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dalla maggiore entrata delle tasse automobilistiche. A tale riguardo ci si avvarrà dei trasferimenti attribuiti nel 2004 e di un apposito fondo stanziato dalla Finanziaria 2001.

COMMA 63

Confermata fino al 31/12/2005 la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazio-

ni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

COMMA 64

Autorizzate le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, correlati alle perdite di entrata derivanti da alcune modifiche al Tuir, apportate con la Finanziaria 1998.

COMMI 65-66

Per quanto concerne l'attribuzione dei trasferimenti erariali a valere sui bilanci degli enti locali per il 2005, si applicheranno le disposizioni indicate nella Finanziaria 2003. Previsti specifici incrementi di risorse per totali 340 milioni di euro.

COMMA 67

Prorogate per il 2005 le disposizioni relative alla compartecipazione provinciale e comunale al gettito Irpef che, in numerosi comuni, ha sostituito ormai il contributo ordinario, erogato dal ministero dell'interno.

COMMA 68

È stata prevista la possibilità per gli enti locali di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con la vendita dei beni patrimoniali, compresi anche quelli immobili, per rimborsare la quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

COMMA 69

Per gli esercizi di imposta dal 2000 in poi, sono stati prorogati, in deroga esplicita allo Statuto del contribuente, fino al 31/12/2005 i termini per l'accertamento dell'Ici sugli immobili, originariamente in scadenza alla data del 31/12/2004.

COMMI 70-72

Inserita tra le materie di competenza del consiglio comunale anche la contrazione di aperture di credito, qualora queste ultime non siano state previste espressamente negli atti fondamentali, già adottati dall'organo consiliare. Inoltre è stata ridotta la durata minima degli ammortamenti dei contratti di mutuo, che passa da dieci a cinque anni. Per ciò che concerne la decorrenza dell'ammortamento, è mantenuto il principio di avvio a partire dall'1/1 dell'anno successivo, mentre cambia il differimento: finora, esisteva il solo rinvio all'1/1 del secondo anno successivo alla concessione definitiva del mutuo; dall'1/1/2005, si potrà spostare l'avvio dell'ammortamento già all'1/7 dell'anno stesso, o in alternativa all'1/1 dell'anno successivo, oppure, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, anticipata all'1/7 dell'anno stesso. In tal modo, gli enti locali possono programmare di far scattare da subito il pagamento delle rate dei mutui, attraverso le opportune manovre di bilancio.

vre di bilancio.

Con una serie di modifiche al dlgs 267/2000, si prevede la possibilità, a partire dall'1/1/2005, a favore degli enti locali, di contrarre linee di credito. Esse sono consentite per le sole spese di investimento. La formalizzazione degli impegni di spesa riferiti a tali spese si considera soltanto a partire dalla data di stipulazione del contratto di appalto in forma pubblica amministrativa, e per l'importo del progetto di opera pubblica finanziato. Qualora l'opera pubblica dovesse essere realizzata a cavallo di due esercizi, per esempio tra novembre 2005 e marzo 2006, l'impegno si intende assunto a valere sul bilancio 2005, e le quote residue, riferite al 1° trimestre 2006, «costituiscono residui attivi». Per ricorrere alle aperture di credito, si fa sempre riferimento ai limiti previsti per l'indebitamento negli enti locali, e all'avvenuta approvazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio, oltre che all'approvazione del bilancio di previsione. È necessario, ai fini dell'apertura delle linee di credito, che le opere pubbliche finanziate trovino copertura non solo con la determinazione di aggiudicazione e affidamento lavori, ma anche e soprattutto con il contratto in forma pubblica. Inoltre, nel contratto di apertura di credito (anch'esso rogato in forma pubblica, da parte del segretario comunale), do-

5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta a effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto

del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5;

d) all'articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza.

Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso».

■ 71. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

■ 72. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 di-

cembre 2001, n. 448, sono sopresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dell'accensione».

■ 73. Lo stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.

■ 74. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 73.

■ 75. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 73 e 74 l'ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 73, all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.

■ 76. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è neces-

sario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

■ 77. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici a intero carico del bilancio dello stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo stato.

■ 78. Per le stesse finalità di cui al comma 77 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavo del prestito sia destinato a un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavo del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti.

L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavo dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di con-

sentire la regolazione contabile dell'operazione.

■ 79. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 77 e 78 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.

■ 80. Il ministro dell'economia e delle finanze - dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.

■ 81. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il ministro dell'interno e il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell'indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.

■ 82. L'articolo 213 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è so-

vranno essere inserite le seguenti clausole, a pena di nullità:

- obbligo da parte della banca a effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte del comune delle relative delegazioni di pagamento;

- erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito, da effettuarsi entro il termine massimo di tre anni; il comune può comunque disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

- gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati; gli ammortamenti su tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni, a partire dall'1/1 o dall'1/7 successivi alla data dell'erogazione;

- le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

- assieme alla prima rata di ammortamento delle somme erogate, vanno riconosciuti inoltre gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, che scattano dalla data di inizio dell'ammortamento, e fino alla scadenza della prima rata;

- indicazione della tipologia delle spese da finanziare e, laddove ciò risulti neces-

sario, tenuto conto delle caratteristiche, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi;

- rispetto della misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito.

Proprio i criteri di determinazione del tasso saranno indicati con apposito dm, emanato entro il 31/3/2005.

Con una modifica all'articolo 207 del dlgs 267/2000, si prevede che, nei casi di gestione di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari, effettuati in forma congiunta da più enti locali, i comuni capofila possono rilasciare garanzie fideiussorie relative al complesso delle operazioni stesse. Nel contempo, gli altri enti che partecipano all'emissione di tali prestiti devono rilasciare le garanzie fideiussorie, per le quote di propria rispettiva competenza, a favore dell'ente capofila. Ai fini del calcolo della capacità di indebitamento, per ciò che riguarda l'ente capofila, si deve calcolare solo la quota a effettivo carico di quest'ultimo, e non anche le quote degli altri comuni partecipanti all'emissione del prestito obbligazionario, visto e considerato che le rispettive garanzie, dagli stessi emessi, vanno a coprire la sovraesposizione del capofila interessato.

■ COMMI 73-76

Il legislatore prevede inoltre l'obbligo

delle p.a., e cioè dello stato, delle regioni e degli enti locali, di provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento, anche in parte, a carico dello stato, in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, degli stessi mutui, purché sussistano condizioni di rifinanziamento che permettano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In sede di valutazione della convenienza dell'operazione di rifinanziamento, si dovrà tenere conto anche delle commissioni. Nel caso di mutuo a tasso fisso, ai fini della verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo stato o la p.a. interessata osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano nel caso in cui il tasso swap con scadenza pari alla vita media rimanente del mutuo risulti inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.

Previsto quindi l'adeguamento proporzionale degli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri totalmente o in parte a carico dello stato ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui. Ed entro 30 giorni dal perfezionamento di tali operazioni l'ente pubblico deve trasmettere alla p.a. statale in-

teressata la documentazione contrattuale, comprensiva dei piani di ammortamento o rimborso. Qualora dovessero peraltro essere emessi nuovi titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, occorre che, al momento dell'emissione, sia costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa un'operazione di swap per il suo ammortamento.

■ COMMI 77-80

Lo stato verserà direttamente agli istituti finanziatori le rate di ammortamento dei mutui regionali e comunali a totale carico statale. E anche gli enti pubblici diversi dallo stato dovranno iscrivere nei propri bilanci il debito derivante dai mutui, anche se il ricavo del prestito è destinato a una diversa p.a.

■ COMMA 81

Prevista una sperimentazione degli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica, mediante selezione di un nucleo ristretto di enti locali, per l'anno 2005, ai fini del trasferimento diretto dei trasferimenti statali e delle entrate proprie presso le rispettive tesorerie locali.

■ COMMA 82

Il sistema di pagamento, da parte delle ragioniere comunali, potrà essere profon-

stituito dal seguente:

«Art. 213. - (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) - 1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.

2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria a effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».

■ **83.** Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dell'attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero.

■ **84.** Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate e approvate dall'ente di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coor-

dinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. L'Agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all'ente di cui al primo periodo l'elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l'adozione delle conseguenti iniziative. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

■ **85.** Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

■ **86.** All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà na-

zionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».

■ **87.** Per gli stessi fini di cui al comma 85, per l'anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (Ismea), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.

■ **88.** Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per l'anno 2005 di 50 milioni di euro.

■ **89.** Nell'ambito del Fondo per

lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recate dall'articolo 5, comma 7, della legge 21 marzo 2001, n. 122, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate all'apposita unità previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

■ **90.** Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

■ **91.** Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159

Commenti

damente innovato nei rispettivi enti, nel senso che il servizio di tesoreria potrà essere gestito con modalità e criteri informatici, e con l'uso di mandati di pagamento e ordinativi di riscossione in forma elettronica, che sostituiscono, a tutti gli effetti, quelli cartacei: le evidenze informatiche di tali atti valgono ai fini di documentazione, anche per ciò che riguarda la resa del conto del tesoriere. Nella convenzione di tesoreria, inoltre, si potrà prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria a effetto liberatorio per il debitore. Le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque entro i tempi previsti dalla convenzione di tesoreria.

■ COMMA 83

Il comma prevede l'emanazione di un decreto del ministro degli affari esteri per la gestione finanziaria degli uffici italiani collocati all'estero, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del principio di semplificazione delle attività amministrative come disposto dal comma 3, dell'articolo 17 della legge n. 400/1988, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento.

■ COMMA 84

Entro il 31/12/2005, gli enti e le società che ottengono finanziamenti a carico del

bilancio dello stato o dell'Unione europea, in qualsiasi forma essi siano (incentivi, bonus, agevolazioni, sgravi contributivi ecc.) per l'avviamento, l'aggiornamento e la formazione professionale dei lavoratori devono attuare misure organizzative e di funzionamento tali da essere idonee a prevenire qualsiasi atto illecito nel proprio interesse e a proprio vantaggio, nel rispetto di quanto prescritto dal dlgs n. 231/2001.

Dette misure saranno verificate e approvate dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol), secondo tariffe predeterminate e pubbliche determinate riguardo al costo d'effettivo esercizio e attribuite allo stesso ente in applicazione del dpr n. 469/1999.

Sarà necessario, anche al fine di eseguire verifiche ispettive, comunicare l'adozione delle misure prescritte al comitato di coordinamento regionale mentre, l'Agenzia delle entrate competente territorialmente e in via informatica, dovrà comunicare l'elenco dei soggetti che dichiareranno la fruizione di agevolazioni o incentivi, al fine di adottare le necessarie misure e verificare l'effettiva attuazione delle misure prescritte.

■ COMMA 85

In materia di sostegno alle imprese agricole e al fine di incentivare il passaggio dal sistema dei contributi a fondo perduto e degli indennizzi al sistema assicurativo dei danni cagionati alle produzioni e alle strutture dalle avversità naturali e/o dalle calamità naturali, è stato previsto uno spostamento di fondi dell'importo pari a 50 milioni di euro per il biennio 2005/2006, come disposto dal dlgs n. 102/2004 dal Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

■ COMMA 86

Ai fini della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, come disposto dall'articolo 15 del dlgs n. 102/2004, il comma in commento dispone che gli stanziamenti a favore del sistema assicurativo per i danni alle imprese agricole saranno effettuati nel rispetto dei limiti di spesa che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale previsti dalla lettera f) del comma 3, dell'articolo 11, della legge n. 468/1978 mentre per la dotazione concernente la sezione per gli interventi indennizzatori si dovrà provvedere con utilizzo delle risorse del Fondo di protezione civile, come definito dalla stessa legge dalla lettera d), del comma 3, dell'articolo 11.

■ COMMA 87

Al fine di incoraggiare la sottoscrizione di polizze assicurative da parte degli agricoltori a copertura dei danni derivanti dalle calamità naturali o da quelli arrecati da eventi naturali alla produzione e alle strutture aziendali, per il solo anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Ismea, è incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5 milioni da destinare in via prioritaria agli interventi di riassicurazione concernente i fondi rischi di mutualità.

■ COMMA 88

Per agevolare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agro-alimentari, come disposto dall'articolo 66, della legge n. 289/2002, la dotazione del Fondo d'investimento in capitale di rischio, previsto dall'apposito regolamento del ministro delle politiche agricole e forestali (dm 22/6/2004 n. 182) è aumentata per il solo 2005 di 50 milioni di euro.

■ COMMA 89

Riguardo allo sviluppo dell'agricoltura biologica e dei prodotti di qualità come disposto dal comma 2-bis, dell'articolo 59 della legge 488/1999 (Finanziaria 2000) che ha istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità a favore del sostegno allo sviluppo di dette produzioni, per l'attività d'informazione a favore dei consumatori, per la riconversione delle produzioni, per l'assistenza tecnica e lo sviluppo di codici concernenti la buona pratica agricola per l'utilizzo dei fertilizzanti e dei fitosanitari è istituito un apposito capitolo di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

Le modalità di spesa saranno definite con l'emanazione di un apposito decreto del ministro delle politiche agricole e forestali (Mipaf) entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge in commento.

■ COMMA 90

Si tratta della previsione di incremento pari al 3,5% complessivi, oggetto di controversie con i sindacati.

Le risorse sono quelle riferite al secondo biennio del quadriennio 2002-2005. Si reitera la consuetudine della stipulazione dei contratti pubblici con estremo ritardo rispetto alle scadenze.

■ COMMA 91

Gli aumenti fissati dalla disposizione in commento sono riferiti al trattamento economico del personale non contrattualizzato: carriera prefettizia, professori universitari, forze di polizia.

■ COMMA 92

Le somme messe a disposizione dalla

milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

■ **92.** Le somme di cui ai commi 90 e 91, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'Irap, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

■ **93.** Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 95 a 108 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma

1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello stato di cui al comma 90.

■ **94.** Il decreto del presidente della repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Ispol), di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003.

■ **95.** Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello stato anche a ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva

relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 195, mirate a una rapida e razionale riallocazione del personale e alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, provvedono con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro competente, di concerto con il ministro per la funzione pubblica e con il ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 96 a 108. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 100.

■ **96.** Le disposizioni di cui al comma 95 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Cor-

pi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto scuola e alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

■ **97.** Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, a eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali e il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 100. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge finanziaria per la tornata contrattuale costituiscono, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 468/1978, l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, oltre il quale, dunque, l'Aran non può andare nelle negoziazioni con i sindacati. Si introduce la copertura per eventi dannosi, anche connessi a colpa, con esclusione del dolo, causati dall'attività del personale delle forze armate.

■ COMMA 93

Le disposizioni dei commi precedenti, sulla quantificazione delle risorse, valgono solo come principio per le amministrazioni diverse da quelle dello stato.

Il comma riafferma un principio ormai consolidato: gli aumenti contrattuali del personale dei comparti diversi da quelli dello stato debbono fare carico sul complesso sistema dei bilanci degli enti che li compongono. Spetta, quindi, ai comitati di settore, competenti a fornire all'Aran gli indirizzi per la contrattazione, quantificare le risorse che i comparti possono mettere a disposizione.

Ovviamente, anche per gli enti diversi dallo stato, si debbono applicare i medesimi limiti alla crescita delle retribuzioni, indicati come principio nei commi precedenti.

Gli enti, tuttavia, potranno quantificare e mettere a disposizione le somme che si presumerà derivare dal regime di blocco delle assunzioni.

■ COMMA 94

Le modalità per la determinazione dell'organico degli enti di ricerca si estendono anche all'Ispol, che, dunque, almeno

per questa specifica circostanza, viene parificato agli enti.

Curioso il riferimento alle «piante organiche», visto che danni non esistono più, in quanto sostituite dalle «dotazioni» organiche, che, a differenza delle prime, sono solo un elenco del personale, senza alcun riferimento alla collocazione funzionale del personale stesso.

■ COMMA 95

La formula legislativa impone un taglio della dotazione giuridica (quella massima astrattamente possibile) che corrisponda ad almeno una riduzione del 5% della spesa complessiva dei posti in organico attualmente coperti.

La sforbiciata alle dotazioni organiche dovrà tenere conto, in particolare, dei principi di riorganizzazione della pubblica amministrazione contenuti nell'articolo 1, comma 1, del dlgs 165/2001 e del processo di trasferimento delle competenze amministrative alle regioni e agli enti locali, nonché delle misure di contenimento delle spese indicate negli articoli da 28 a 36 della legge 448/2001.

La riduzione dovrà, in particolare modo, riguardare le funzioni di supporto, cioè le attività amministrative o anche tecniche passibili di una riorganizzazione che utilizzi al meglio le risorse informatiche.

L'obbligo di revisione delle dotazioni organiche è molto rigoroso: le amministrazioni interessate dovranno provvedere entro il 30 aprile del 2005. In caso contrario, le dotazioni organiche resteranno parificate alla dotazione di fatto, cioè al numero dei posti effettivamente coperti, alla data del 31 dicembre 2004. Non solo: finché le dotazioni non saranno riviste, in applicazione dell'articolo 6, comma 6, del dlgs 165/2001, sulle amministrazioni inademp-

ienti incombe il divieto assoluto di procedere all'assunzione di nuovo personale, con conseguente nullità delle assunzioni.

Unica mitigazione al regime di blocco introdotto dal comma in analisi è la possibilità di concludere le procedure concorsuali avviate almeno con la pubblicazione del bando alla data del 30 novembre 2004, le procedure di mobilità avviate alla data di entrata in vigore della legge finanziaria e le procedure di mobilità connesse alla soppressione o riorganizzazione di amministrazioni pubbliche.

In ogni caso, al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni statali dovranno nuovamente rivedere al ribasso le dotazioni organiche, cancellando i posti che, per effetto del tetto alle assunzioni, non sono stati più coperti.

Le disposizioni del comma 95 hanno valore solo di principio nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale. Il comma, comunque, rimette al Dpcm attuativo della disciplina delle assunzioni relativamente a tali enti la determinazione dei criteri da seguire per la rideterminazione delle dotazioni organiche, nel rispetto delle indicazioni generali specificate dalla Finanziaria 2005.

■ COMMA 96

Il comma 96 salva dalle forti limitazioni alle assunzioni i dipendenti delle forze armate, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei corpi di polizia, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, i magistrati di ogni ordine e grado, avvocati e procuratori dello stato, gli ordini e i collegi professionali, il personale dell'università, della scuola e delle istituzioni formative, come i conservatori. Il riferimento ai corpi di polizia potrebbe ingenerare il dubbio che il blocco delle assunzioni si possa considera-

re non applicabile ai corpi di polizia comunale e provinciale. In realtà, tale disposizione pare possa applicarsi esclusivamente al personale non contrattualizzato. Dunque, i corpi di polizia citati non sembra possano ricomprendere il personale contrattualizzato degli enti locali, anche perché sarebbe stata necessaria una specifica salvaguardia del personale delle polizie locali dal regime di blocco delle assunzioni previsto per comuni e province.

■ COMMA 97

All'obbligo di rivedere le dotazioni organiche, per le amministrazioni dello stato si aggiunge un rigido blocco delle assunzioni, generalizzato, salvo le possibilità di deroga già previste dalle precedenti leggi finanziarie. Pertanto, a tutte le amministrazioni statali è fatto divieto di assumere personale a tempo indeterminato, comprendendo anche le agenzie e, tra queste, l'agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali. Indirettamente questa disposizione interessa anche gli enti locali, perché il blocco del turn over dei segretari comporterà certamente un'ulteriore crescita delle carenze organiche e l'estensione al ricorso delle segreterie convenzionate, col pericolo evidente di imboccare una strada irrimediabilmente tesa a rendere l'albo dei segretari non più sufficiente a coprire le sedi comunali. Il comma 97, tuttavia, non trova applicazione per il personale di regioni ed enti locali, nei riguardi dei quali il regime del tetto alle assunzioni è diverso. A rendere meno drastico il divieto di assunzioni, la conferma per il dipartimento della protezione civile di assumere il personale necessario a fronteggiare situazioni di emergenza, la possibilità per l'arma dei carabinieri di arruolare i contingenti annui previsti dalla

ge 31 marzo 2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del presidente della repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del presidente del consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.

■ **98.** Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 97, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mo-

bilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

■ **99.** Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 98 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio:

- a) del personale del settore della ricerca;
- b) del personale che presta attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia per la promozione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'articolo

2, comma 6, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;

d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

e) dei candidati a magistrato del Consiglio di stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legisla-

tivo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello stato;

h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.

■ **100.** Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del presidente del consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità, e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e

le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni per l'anno 2007 e a 940 milioni a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni per l'anno 2006, a 860 milioni per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 97. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi del-

Commenti

legge di carabinieri in ferma quadriennale, nonché la possibilità per l'Agenzia delle entrate di assumere il personale necessario al potenziamento del controllo tributario. Sono confermate anche le deroghe previste dalla legge 350/2003 al corpo nazionale dei vigili del fuoco. Oltre ad altre specifiche deroghe settoriali, il comma 97 fa salve le assunzioni autorizzate con decreto del presidente della repubblica del 25 agosto 2004, e quelle di cui ai decreti del presidente del consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciò conferma che le restrizioni delle assunzioni valgono sulla programmazione attivabile nel 2005, ma non per le assunzioni da effettuare in esecuzione della programmazione dell'anno precedente. Infine, il comma consente una boccata d'ossigeno, permettendo in modo generalizzato il ricorso alla mobilità, anche intercompartimentale, per acquisire nuovo personale, anche se il giro di vite sulle assunzioni renderà sempre meno facile ottenere il consenso ai trasferimenti di personale. Per le amministrazioni statali, comunque, il ricorso alla mobilità sarà evidentemente limitato dalla riduzione forzata alle dotazioni organiche.

■ COMMA 98

Il comma 98 prevede un'ulteriore deroga al divieto di assumere contenuto nel comma precedente, ammettendo comunque per le amministrazioni statali assunzioni entro un limite finanziario di costo, pari a una spesa annua lorda di 120 milioni di euro a regime: il che significa che nel triennio 2005-2007 sarà possibile assumere mediamente per una spesa annua di 40 milioni di euro, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 449/1997, che impone alle amministrazioni statali di richiedere l'autorizzazione all'assunzione al consiglio dei ministri, che adotta delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica e del ministero dell'economia.

■ COMMA 99

Il comma 99 chiarisce preventivamente quali domande di autorizzazione all'assunzione avranno priorità nelle istruttorie e nei provvedimenti autorizzativi che saranno adottati dal consiglio dei ministri.

■ COMMA 100

Il comma in esame contiene lo specifico regime del tetto alle assunzioni per regioni ed enti locali, adeguato alla recentissima sentenza 390/2004 della Corte costituzionale, che ha considerato incostituzionali le norme contenute nelle precedenti leggi finanziarie, con le quali erano stati fissati in modo dispositivo e dettagliato limiti percentuali alle assunzioni.

Sparisce, dunque, ogni specifica e dettagliata limitazione alle assunzioni, sicché il comma 100, come richiesto dalla Consulta, si limita a prevedere un criterio generale di carattere finanziario.

In altre parole, la legge statale essendo priva della competenza a stabilire quante assunzioni sono possibili, si limita a esercitare le sue competenze in tema di coordinamento della finanza pubblica, prevedendo non un tetto alle assunzioni, ma obiettivi di economia di spesa da assicurare nel procedere alle nuove assunzioni.

Per regioni e autonomie locali gli obiettivi consistono in economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni per l'anno 2007 e a 940 milioni a decorrere dall'anno 2008.

Tale regime si applica a regioni, province e comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti (al di sotto di tale limite gli enti non sono soggetti al patto di stabilità), nonché a città metropolitane, comunità montane e isolate, unioni di comuni, consorzi per la gestione di servizi non aventi rilevanza imprenditoriale.

Per gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie di spesa lorde non dovranno essere inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni per l'anno 2006, a 860 milioni per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Gli enti interessati dal comma 100, tut-

tavia, non potranno attivare le assunzioni della programmazione 2005 neanche nel rispetto delle limitazioni percentuali previste, finché non sia stato emanato il Dpcm attuativo, che dovrà specificare i criteri di computo delle economie di spesa. Infatti, nelle more dell'entrata in vigore del decreto si applica il divieto assoluto di assumere, previsto dal comma 97.

È opportuno precisare che tale divieto impedisce agli enti non tanto di avviare le procedure concorsuali, ma di stipulare i contratti di lavoro, poiché nel regime normativo vigente è il contratto di lavoro la fonte del rapporto lavorativo, non il provvedimento amministrativo che approva la graduatoria concorsuale.

Nel 2005, comunque, gli enti potranno portare a compimento, con la stipulazione del contratto, le assunzioni relative alla programmazione del 2004.

I dpcm attuativi saranno emanati previo accordo tra governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, allo scopo di garantire la concertazione e la partecipazione delle autonomie locali nella fissazione di dettaglio dei criteri, così da rispettare il principio della leale collaborazione tra gli enti territoriali e il dettato della sentenza della Consulta 390/2004.

I decreti hanno il compito di fissare i criteri operativi e, di conseguenza, i limiti per le assunzioni. Poiché i decreti nella sostanza recepiranno gli accordi in sede di Conferenza unificata, sarà garantita l'autonomia di regioni ed enti locali nella decisione concreta dei criteri.

È auspicabile, visto che in termini generali i limiti alle assunzioni dovranno consentire economie di spesa, che gli accordi rinuncino al criterio del tetto alle assunzioni in misura percentuale uguale per tutti gli enti, ma imponga misure di risparmio e contenimento delle assunzioni tanto maggiori, quanto più elevato sia il costo del personale in rapporto alle altre spese correnti e alle entrate correnti, così che siano più penalizzati gli enti che hanno meno controllato, negli anni precedenti, la politica del personale e, per converso, premiati gli

enti più accorti.

I decreti, ai sensi del comma 95, dovranno anche fissare i criteri generali ai quali gli enti locali e le regioni saranno tenute ad attenersi per rivedere al ribasso le proprie dotazioni organiche.

Non vi saranno limitazioni alle assunzioni del personale infermieristico, in cronica carenza di organico.

Saranno, comunque, sempre consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni da parte dello stato (ma lo stesso principio deve valere per i conferimenti di competenze dalle regioni agli enti locali), per le quali l'ente conferente trasferisca personale sufficiente e sostituisca con appositi finanziamenti il personale non trasferito.

Anche per il 2005 la legge riproduce il rispondente adempimento della «autocertificazione» del rispetto del patto di stabilità come presupposto procedurale per le nuove assunzioni. Non si può non rilevare che non si tratta assolutamente di un'autocertificazione, istituito per altro inesistente, perché la legge parla di dichiarazioni sostitutive di certificati, ma di una vera e propria dichiarazione, per nulla sostitutiva, ma con pieno effetto certificativo del rispetto dei parametri del patto di stabilità.

È opportuno ricordare che gli enti virtuosi, ai sensi del comma 49, potranno assumere ricorrendo alle procedure di mobilità.

A tal proposito, il comma 100 stabilisce che i decreti attuativi dovranno prevedere che le assunzioni dovranno essere effettuate successivamente all'esperimento delle procedure di mobilità. Si tratta di una previsione non chiara, perché interpretabile in diversi modi. Si potrebbe ritenere che in capo agli enti incomba l'onere di avviare le procedure di assunzione solo dopo aver esperito il tentativo di assumere dipendenti mediante mobilità. In questo caso, però, non risulta chiaro come si possa dimostrare che il tentativo non è andato in porto. Rimane dubbio quanti enti e quanti dipendenti occorra coinvolgere nella procedura e se la sua conclusione negativa possa essere rimessa esclusivamente nel mancato con-

la mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del ministero delle attività produttive, d'intesa con la presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.

■ **101.** Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 95 a 109 si applicano anche al trattamento in servizio di cui all'articolo 1-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.

■ **102.** I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo

79 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

■ **103.** Le disposizioni di cui ai commi 97 e 98 non si applicano al comparto scuola, alle università nonché agli ordini e ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.

■ **104.** Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.

■ **105.** A decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'ar-

ticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

■ **106.** Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Per le amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri, da adottare su proposta del ministro per la funzione pubblica di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze».

■ **107.** A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono va-

lutati dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.

■ **108.** Per il funzionamento del dipartimento Nazionale per le politiche antidroga è autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

■ **109.** Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 95 a 107 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

■ **110.** È stanziata, per l'anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee

Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.

■ **111.** I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita Iva sono tenuti a emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'Iva relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita Iva ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e

senso dell'ente di provenienza, oppure nel mancato gradimento del dipendente da parte dell'ente di destinazione. In ogni caso, non è dato conoscere se le procedure di mobilità debbano concludersi entro termini specifici.

Una seconda lettura, meno letterale, potrebbe riferire l'obbligo di esprire le procedure di mobilità alla disposizione contenuta nell'articolo 34-bis del dlgs 165/2001, che, come noto, impone alle amministrazioni pubbliche di verificare se per il posto da coprire esiste personale pubblico in disponibilità, che possa essere avviato in mobilità d'ufficio dalle strutture provinciali competenti alla tenuta degli elenchi del personale in mobilità, o dal dipartimento per la funzione pubblica.

Bisogna auspicare che i decreti attuativi chiariscano in modo dettagliato tutti gli aspetti del previo esperimento della mobilità, così da non ingessare surrettiziamente le assunzioni.

Poiché negli anni precedenti i decreti attuativi del blocco delle assunzioni sono stati emanati in autunno avanzato, visto che per il 2005 il loro contenuto sarà ancora più complesso e strategico, è difficile ipotizzare che le assunzioni per gli enti locali potranno essere sbloccate prima di settembre.

Gli enti non in regola col patto di stabilità non potranno, invece, effettuare assunzioni a nessun titolo. Occorre ricordare che il testo attuale della legge amplia il regime del patto di stabilità, estendendolo a tutti i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Ai sensi del comma 49, inoltre, gli enti non in regola col patto di stabilità non potranno nemmeno assumere mediante mobilità.

■ **COMMA 101**

L'istituto del trattamento in servizio introdotto dal decreto legge 136/2004, convertito in legge 186/2004 configura una vera e propria nuova assunzione (a tempo indeterminato, ma in realtà a termine, data

la breve durata fisiologica del trattamento in servizio). Non a caso, il comma 101 assoggetta tale istituto alle limitazioni proprie delle assunzioni, che, dunque, nel caso delle autonomie locali, concorreranno al conseguimento del limite del 20% delle assunzioni ammesse dalla legge.

■ **COMMA 102**

Il tetto alle assunzioni non consente agli enti interessati di scorrere liberamente le graduatorie in corso di validità, se dallo scorrimento derivasse la stipulazione di un contratto di lavoro oltre i limiti previsti dai commi precedenti. Per non pregiudicare, allora, le posizioni di chi occupa posti utili nelle graduatorie dei concorsi, il comma 102 ne proroga la validità per un triennio. Si conferma per le amministrazioni statali la possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando graduatorie di altre amministrazioni, previa stipulazione di un accordo, in attesa del regolamento attuativo previsto dall'articolo 9 della legge 3/2003, che ormai tarda da due anni.

■ **COMMA 103**

Il comma in esame, letto in combinazione col comma 96, esclude il comparto scuola, le università, ordini e collegi professionali dal regime di limitazione alle assunzioni per il 2005.

■ **COMMA 104**

Il comma 104, al di là delle restrizioni previste dal regime di blocco, introduce un principio generale: le pubbliche amministrazioni, non indicate nell'elenco 1 allegato alla legge, debbono sempre adeguare le politiche di reclutamento del personale alle misure generali di finanza pubblica. Allo scopo di verificare il rispetto di tale principio, si prevede in capo a tali enti l'obbligo di comunicare la programmazione triennale delle assunzioni al dipartimento per la funzione pubblica.

■ **COMMA 105**

Il comma prevede una misura di restrizione delle assunzioni operante a regime, ovvero anche per il futuro. La norma im-

pone a tutte le amministrazioni un tetto generale ai nuovi reclutamenti, pari alla copertura delle cessazioni dal lavoro dell'anno precedente. Si tratta di una misura che, nel lungo periodo, porterà a una lenta e graduale diminuzione del personale pubblico.

■ **COMMA 106**

La norma estende la subordinazione dell'avvio dei concorsi nelle amministrazioni dello stato al Dpcm autorizzativo anche alle agenzie, compresa anche quella che gestisce i segretari comunali, e agli enti pubblici non economici ed enti di ricerca con oltre 200 dipendenti, prima esclusi da tale adempimento.

■ **COMMA 107**

Il comma 107 introduce il discutibile principio secondo il quale la programmazione del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico delle università, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, deve tenere conto delle risorse stanziate nei bilanci e non viceversa.

La programmazione delle assunzioni deve essere, comunque, vagliata dal ministero dell'istruzione e dell'università.

■ **COMMA 108**

Il dipartimento nazionale antidroga potrà contare su un incremento delle spese per il proprio funzionamento, non necessariamente connesse al personale dipendente.

■ **COMMA 109**

Il comma 109 consente a regioni, enti locali ed enti del Ssn di quantificare finanziariamente le minori spese conseguenti al blocco delle assunzioni, come parte attiva dei bilanci, per il miglioramento dei saldi, al fine del rispetto del patto di stabilità.

■ **COMMA 110**

Per la sezione riguardante la realizzazione del sistema integrato di trasporto concernente il piano denominato «Autostrade del mare», come individuato nel Piano generale dei trasporti e della logistica,

approvato dal consiglio dei ministri con apposita delibera datata 2/3/2001 e attuato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'ausilio della società Rete autostrade mediterranee spa (in sigla Ram) del gruppo Sviluppo Italia, sono stati stanziati 10 milioni di euro per il solo anno 2005.

■ **COMMA 111**

Gli imprenditori che comprano tartufi da raccoglitori non professionali (non dotati, quindi, di partita Iva), dovranno autofatturare l'acquisto assoggettandolo all'Iva. L'aliquota da applicare è quella ordinaria del 20%, in quanto il pregio tubero è escluso dalla tabella A del dpr 633/72 riportante l'elenco dei beni soggetti alle aliquote ridotte del 4 e del 10%.

L'imposta auto-applicata non potrà essere detratta, ma dovrà essere integralmente versata all'erario nei termini ordinari, ossia all'atto della liquidazione periodica. Nessun obbligo viene comunque imposto al cedente non professionale, i cui dati, anzi, non dovranno neppure figurare nell'autofattura emessa dal cessionario. Quest'ultimo, invece, avrà l'ulteriore incombenza di dover comunicare alla regione di appartenenza, annualmente, la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza; dovrà inoltre certificare, al momento della vendita, la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

Queste nuove disposizioni lasciano alquanto perplessi, sia per la deroga alla soggettività passiva, sia per l'effetto di duplicazione dell'imposta che potrà manifestarsi in alcune situazioni: per esempio, quando l'acquirente del tartufo è un ristoratore, che riassoggetterà all'imposta il prodotto nell'ambito del servizio somministrato alla clientela, oppure quando il tartufo viene rivenduto a operatori stabiliti in altri paesi comunitari, che dovranno sottoporre a tassazione l'acquisto nel proprio paese. Quando invece il prodotto viene rivenduto all'interno del territorio nazionale, dovrebbe trovare ingresso l'esenzione di cui all'articolo 10, n. 27-quinquies, dpr n. 633/72, an-

quella di commercializzazione.

■ **112.** Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell'ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi.

■ **113.** Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, per l'anno 2005, presso il ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche e imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma.

■ **114.** Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.

■ **115.** Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000.

■ **116.** *Abrogato.*

■ **117.** All'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente costituite».

■ **118.** Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

■ **119.** Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del Testo unico

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

■ **120.** I ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

■ **121.** Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Inps, dall'Inpdap e dall'Inail già prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano a essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

■ **122.** L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.

■ **123.** Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.

■ **124.** Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

■ **125.** Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Cnipa, nonché per le università e le scuole superiori a ordina-

Commenti

che se questa disposizione richiama solo le previsioni di inderogabilità recate dagli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2, stesso decreto.

COMMA 112

Per soddisfare le domande di abitazioni, e con riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per rendere più agevole la mobilità del personale dipendente dalle p.a. dello stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico di alloggi da realizzare nell'ambito dei programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica, da concedersi in affitto o in godimento ai suddetti dipendenti, pur mantenendo il limite volumetrico complessivo di tali interventi.

COMMA 113

Stanziano un budget di 10 milioni di euro per la creazione del fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari a favore delle giovani coppie in cerca della prima casa.

COMMI 114-115

Aumentato in euro 250 mila il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e in euro 350 mila il contributo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi.

COMMA 116

Prorogata fino al 31/12/2005 l'esenzione dall'Iva a favore dei consorzi fra banche, per le sole prestazioni fra banche, purché il volume di affari risulti superiore al 50%.

COMMA 117

I consorzi costituiti tra banche che erogano prestazioni alle banche consorziate ottengono una proroga la 31 dicembre 2005 in merito all'esenzione Iva sulle pre-

stazioni erogate. Le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

COMMA 118

La norma in questione rifinanzia gli interventi statali a sostegno delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.

COMMA 119

Tutte le amministrazioni pubbliche disciplinate dal dlgs 165/2001, con l'eccezione di regioni ed enti locali in regola col patto di stabilità, per il 2005 subiranno limitazioni anche per le assunzioni del personale a tempo determinato. Il limite previsto dal comma 119 è di carattere finanziario: sarà possibile assumere stipulando contratti a tempo determinato, o acquisire prestazioni di lavoro autonomo mediante convenzioni o contratti di collaborazione coordinata e continuativa entro il tetto della spesa media annua sostenuta nel triennio 1999-2001. Per il corpo forestale dello stato, il limite di spesa, invece, corrisponde all'ammontare complessivo, corrisposto nel 2004. Le limitazioni in argomento non riguardano il personale infermieristico assunto dagli enti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, il comparto regioni-enti locali, i quali, dunque, potranno continuare ad avvalersi dei contratti a termine, delle convenzioni di cui all'articolo 110, comma 6, del dlgs 267/2000 e delle collaborazioni coordinate e continuative, purché in regola col patto di stabilità. Occorre ricordare che, invece, gli enti locali non virtuosi non possono attivare contratti di lavoro ad alcun titolo, come specificamente prevede il comma 35

della legge finanziaria. Dal divieto assoluto di attivare contratti a termine previsto per gli enti locali occorre escludere, invece, gli incarichi esterni di direttore generale, previsti dall'articolo 108 del dlgs 267/2000, che possono comunque essere stipulati. In ogni caso, questa eccezione riguarda solo le province e i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Il comma 119 non trova applicazione per il comparto scuola e nei confronti delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, soggette a discipline particolari di settore.

COMMA 120

Il comma 120 apre una lunga sequela di rimedi al divieto generalizzato di assumere con rapporti a termine, ottenuti attraverso la proroga di una serie di contratti a tempo determinato, in essere con alcune amministrazioni dello stato. Così, i ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio possono continuare a valersi del personale a tempo determinato rispettivamente per le attività di supporto alle soprintendenze, per lo svolgimento dei lavori socialmente utili, nonché per il completamento dell'anagrafe dei beni immobiliari. Il ministero dell'economia, invece, potrà prorogare i contratti a termine per l'attivazione e la gestione della finanza decentrata. Si tratta della terza proroga consecutiva per tali contratti.

COMMA 121

Il comma 121 sposta al 31/12/2005 l'effetto della proroga dei contratti a tempo determinato già disposta dal dl 136/2004, convertito in legge 186/2004, a beneficio degli organi della magistratura amministrativa (Tar e Consiglio di stato), Inps, Inpdap e Inail, precisando che le spese con-

nesse trovano finanziamento nel bilancio di ciascun singolo ente.

COMMA 122

Altra proroga di contratti a tempo determinato, ma anche di rapporti di lavoro altrimenti considerati «flessibili», riguarda l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nel rispetto, però, della spesa stanziata (dunque, non necessariamente anche impegnata) nel 2004.

Invece, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione può solo prorogare i contratti a termine già attivi nel 2004.

COMMA 123

Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione dell'amministrazione centrale, concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono continuare ad assumere impiegati temporanei per completare l'aggiornamento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

COMMA 124

Anche i rapporti di lavoro accesi mediante i contratti di formazione e lavoro subiscono l'ennesimo rinvio. Sono, ormai, anni che i sia pur pochi dipendenti delle amministrazioni assunti con i contratti di formazione e lavoro, a causa delle reiterate restrizioni delle assunzioni, non riescono a ottenere la conversione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il comma 124, riproducendo le norme analoghe delle ultime leggi finanziarie, stabilisce che le eventuali conversioni dei contratti di formazione e lavoro possono essere effettuate esclusivamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste per le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Ciò significa, per le ammini-

mento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultano a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

■ **126.** I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

■ **127.** Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già provenienti dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell'ente o della società e dell'amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

■ **128.** All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi-

ficazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'Enea,» sono soppresse.

■ **129.** Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

■ **130.** Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005.

■ **131.** L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tut-

ti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera. Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

■ **132.** La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.

■ **133.** Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

■ **134.** Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è

autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.

■ **135.** Salvo diversa determinazione della presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

■ **136.** All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile».

■ **137.** Dopo l'articolo 63 del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis. - (Intervento dell'Aran nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). - 1. L'Aran può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi a oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinarie e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze».

■ **138.** La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

■ **139.** Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi

strazioni locali, che una conversione in rapporto a tempo indeterminato di un Cfl erode la quota del 20% delle cessazioni dal lavoro del 2004, consentita per l'effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato e che, ancora, l'assunzione sia correttamente prevista nel programma triennale delle assunzioni. In ogni caso, qualora non si possa giungere alla convenzione, il rapporto a termine sarà prorogato fino al 31 dicembre 2005.

■ **COMMA 125**

Il comma 125 consente agli enti di ricerca, alle università, e, in generale, a enti e agenzie che svolgono attività di ricerca e alta formazione di attivare sia i contratti di lavoro a tempo determinato, sia le collaborazioni coordinate e continuative necessarie per proseguire o attuare specifici progetti di ricerca e innovazione tecnologica, nonché l'attivazione di attività didattiche sperimentali e innovative, finanziate con fondi di altri enti, Unione europea, stato, fondi privati.

■ **COMMA 126**

Ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della legge 448/1998, il personale della società Poste italiane Spa che, alla data del 30 settembre 1998, si trovava in servizio in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni sarebbe dovuto rimanere nelle posizioni di comando solo per i successivi due anni. Il comma 126, invece, prevede l'ennesima proroga, che allunga il tempo di permanenza in comando al 31/12/2005.

■ **COMMA 127**

Non sono previste indennità o incentivi per il personale pubblico transitato in società e soggetti di diritto privato, costituiti per effetto della privatizzazione di servizi e

funzioni pubbliche, che abbia prestato specifico consenso al trasferimento.

■ **COMMA 128**

Ricercatori e tecnologi di enti di ricerca e dell'Enea non sono più ricompresi tra quei dipendenti pubblici che possono far parte di un'area contrattuale autonoma.

■ **COMMA 129**

Sono rifinanziate le risorse necessarie alle procedure di terziarizzazione previste per la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.

■ **COMMA 130**

Sebbene il comparto scuola sia fuori dalle restrizioni alle assunzioni e alle dotazioni organiche valevoli per le restanti amministrazioni, l'articolo 130 impone, comunque, agli istituti scolastici di mantenere, per l'anno scolastico 2005-2006, le medesime dotazioni organiche di diritto (quelle «potenziali») con la stessa consistenza numerica di quelle in essere per l'anno scolastico 2004-2005.

■ **COMMA 131**

Niente insegnanti aggiunti per l'insegnamento della lingua straniera nel ciclo delle scuole primarie. Gli istituti dovranno reperire i docenti nell'ambito della dotazione organica esistente, in possesso dell'abilitazione, allo scopo di risparmiare sugli incarichi esterni. Sarà possibile incaricare docenti specializzati nell'insegnamento delle lingue solo se il personale docente sia già utilizzato a pieno regime e non residuo ore di insegnamento disponibili. Per fare in modo che entro l'anno scolastico 2006-2007 almeno 7.100 insegnanti siano in grado di insegnare le lingue, si prevede di atti-

vare corsi che dovranno essere frequentati obbligatoriamente dai docenti privi dei requisiti necessari.

■ **COMMA 132**

Il comma 132 impone, indirettamente, un giro di vite al ricorso alle supplenze brevi, sia del personale docente, sia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, prevedendo un tetto massimo di spesa pari a 766 milioni di euro nel 2005 e a 565 milioni di euro nel 2006. I dirigenti scolastici, dunque, dovranno organizzare le attività dei docenti prevedendo turnazioni e rotazioni, tali da garantire con le risorse interne le necessità derivanti da temporanee esigenze d'organico.

■ **COMMA 133**

Il comma 133 è la norma finanziaria che permette di attuare il piano programmatico necessario alla piena attuazione della riforma scolastica.

■ **COMMA 134**

Le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (Isia), i conservatori di musica e gli istituti musicali parageggiati potranno avvalersi dello stanziamento di 10 milioni di euro per effettuare i necessari interventi di ristrutturazione edilizia e acquisire i beni necessari alla didattica.

■ **COMMA 135**

Il comma 135 ribadisce per il triennio 2005-2007 il divieto a tutte le amministrazioni pubbliche, già previsto dalle precedenti leggi finanziarie, di estendere automaticamente ai propri dipendenti gli effetti di sentenze passate in giudicato o, comunque, esecutive, in materia di persona-

le alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

■ **COMMA 136**

Allo scopo di scongiurare gli effetti che potrebbero derivare da sentenze sfavorevoli che coinvolgano un numero rilevante di dipendenti o che abbiano effetti altrettanto evidenti sulla finanza pubblica, la legge finanziaria pone alle amministrazioni l'obbligo di comunicare alla funzione pubblica la sussistenza di vertenze di tale natura, affinché il dipartimento possa intervenire in giudizio.

■ **COMMA 137**

Anche l'Aran, come il dipartimento per la funzione pubblica, potrà intervenire nelle vertenze di lavoro coinvolgenti il personale pubblico, allo scopo di assicurare la corretta interpretazione dei contratti. Per quanto concerne, invece, le vertenze attinenti il rapporto di lavoro del personale non contrattualizzato, l'intervento in giudizio per risolvere questioni concernenti le discipline ordinarie e retributive, sarà di competenza del dipartimento per la funzione pubblica.

■ **COMMA 138**

Il comma si riferisce al rifinanziamento e incremento delle risorse necessarie al funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

■ **COMMA 139**

Il comma 139 chiarisce la disciplina del potere di autotutela delle amministrazioni pubbliche, potenziandolo e sottoponendolo a una condizione di validità. La norma attribuisce prevalenza ex lege all'interesse pubblico all'annullamento di provvedimenti illegittimi, se da ciò conseguono ri-

dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.

■ **140.** Al Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonché le aziende private»;

b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo stato e dei dipendenti di soggetti privati»;

c) l'articolo 34 è abrogato;

d) al primo comma dell'articolo 54 le parole: «a norma del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II e del presente titolo».

■ **141.** L'articolo 47 del Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello stato, di cui al decreto del presi-

dente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.

■ **142.** L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:

a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals);

b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

■ **143.** Conseguentemente a quanto previsto dal comma 142, gli importi complessivamente dovuti dallo stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 142, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 142, lettera b).

■ **144.** I medesimi complessivi importi di cui ai commi 142 e

143 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 142, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente dal 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'Enpals.

■ **145.** Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre del 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006.

■ **146.** Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a carico del bilancio dello stato, del finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 mi-

lioni di euro, sono utilizzate:

a) le somme trasferite dal bilancio dello stato all'Inps ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;

b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite nella predetta gestione dell'Inps in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;

c) le risorse trasferite all'Inps e accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istit-

tuto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:

1) finanziamenti delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;

2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;

3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap grave di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;

4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.

■ **147.** Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 146 sulle gestioni dell'Inps interessate è definito

Commenti

sparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche. Ciò significa che gli enti non saranno tenuti a motivare specificamente i provvedimenti di annullamento, ponderando l'interesse del privato contraente alla permanenza del rapporto contrattuale, con un interesse più ampio alla rimozione dell'atto illegittimo, perché la prevalenza di questo è da considerare presunta. Tuttavia, l'annullamento deve necessariamente essere disposto entro tre anni dalla data in cui il provvedimento da annullare è divenuto efficace, non esecutivo: dunque, nel caso di deliberazioni degli enti locali, dichiarate immediatamente eseguibili, la decorrenza coincide con l'approvazione e la dichiarazione di immediata eseguibilità. L'annullamento, tuttavia, non deve arrecare al terzo pregiudizi patrimoniali, il che significa che occorrerà tenere indenne il terzo delle spese effettuate. Si pone, però, il problema della valutazione dell'eventuale perdita di chance.

■ **COMMA 140**

L'insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti previsti per i dipendenti pubblici si estende anche ai dipendenti delle aziende private. Inoltre, viene estesa ai dipendenti privati la possibilità di cedere il quinto dello stipendio, come forma di prelievo breve. Viene, di conseguenza, abrogato l'articolo 34 della legge 180/1950 che impediva di applicare altra garanzia che quella del Fondo per il credito ai dipendenti dello stato alle cessioni di quote di stipendio o salario.

■ **COMMA 141**

Abroga l'articolo 47 del Testo unico sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti statali (dpr n. 1032/1973) che riguarda il personale scolastico. La disposizione abrogata prevedeva che il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale o artistica, che avesse prestato servizi senza

trattamento di cattedra e per meno di 18 ore settimanali, fosse commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.

■ **COMMA 142**

Viene definita, a titolo di maggiore trasferimento all'Inps dal bilancio dello stato, la somma complessiva di 663,92 milioni di euro. Tale somma è stata incrementata in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati aumentato di un punto percentuale. Alla lettera a) viene definito l'importo (532,37 milioni di euro) dei trasferimenti dallo stato all'Inps della quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals).

La lettera b) prevede un trasferimento di 131,55 milioni di euro in favore del medesimo Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la gestione esercenti attività commerciali e artigiani.

■ **COMMA 143**

Conseguentemente a quanto previsto dal comma 144 vengono rideterminati gli importi dei trasferimenti per l'anno 2005:

- in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui alla lett. a);
- e 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lett. b).

■ **COMMA 144**

Vengono stabilite le modalità di ripartizione degli importi tra le diverse gestioni di cui al comma 144, lett. a), attraverso l'indizione di un'apposita conferenza di servizi. Le cifre indicate sono: al netto di 1.059,08 milioni di euro, destinata alla gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'assunzione, a carico del bilancio statale, della liquidazione dei trattamenti pensionistici ante 1° gennaio 1989; al netto di 2,36

milioni di euro e di 54,78 milioni di euro per la gestione speciale minatori e dell'Enpals.

■ **COMMA 145**

Il termine di versamento concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, già differito al 30 giugno 2005 dalla Finanziaria 2004 (articolo 2, comma 66, della legge n. 350/2003) è prorogato al 30 giugno 2006.

■ **COMMA 146**

La norma prevede che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri accertati dal bilancio consuntivo dell'Inps per l'anno 2003, si provveda attraverso la compensazione con alcuni trasferimenti dal bilancio dello stato all'Inps che, in base allo stesso consuntivo 2003, risultano di importo superiore rispetto alle effettive esigenze dell'istituto. I complessivi effetti contabili delle predette compensazioni sulle diverse gestioni dell'Inps sono definiti con conferenza dei servizi. In particolare, il comma in questione prevede la copertura finanziaria dei trasferimenti statali alla Gestione interventi assistenziali (Gias) mediante l'utilizzo:

- delle somme trasferite dallo stato a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel complesso, eccedenti relativamente agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004 (importo non superiore a 5.700 milioni di euro);
- delle somme trasferite in eccedenza rispetto alle varie provvidenze, ivi incluse quelle in materia di maternità, secondo quanto risulta dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 (importo non superiore a 307,51 milioni di euro).

A tali risorse si aggiungono quelle risultanti nella contabilità Inps, accantonati in specifici fondi destinati alla copertura di oneri futuri per:

- risorse trasferite e non utilizzate per il

finanziamento delle prestazioni economiche che per la tubercolosi (importo pari a 804,98 milioni di euro);

- oneri per pensionamenti anticipati (457,71 milioni di euro);
- oneri per assistenza ai portatori di handicap (300,66 milioni di euro);
- oneri per il trattamento di integrazione salariale straordinaria (10,97 milioni di euro).

■ **COMMA 147**

Il complesso degli effetti contabili delle predette compensazioni sulle diverse gestioni dell'Inps (di cui al comma 148) è definito (come accennato) con conferenza dei servizi (la procedura di cui all'articolo 14 della legge n. 241/1990).

■ **COMMA 148**

Per quanto riguarda le esigenze di rifinanziamento della gestione degli invalidi civili, occorre rilevare che, in modo particolare negli anni 2002-2003 si è verificata un'accelerazione gestionale delle nuove liquidazioni con le relative spettanze arretrate, anche per effetto della progressiva operatività delle convenzioni che alcune regioni hanno stipulato con l'Inps per la fase concessiva. Nell'anno 2004 si prevede una dinamica più contenuta del livello di spesa per invalidità civile di dimensione tale da determinare l'esigenza di un rifinanziamento del relativo capitolo di bilancio per un importo valutato in 1.326 milioni di euro. A tale rifinanziamento concorrono, per un importo di 780 milioni di euro, le riduzioni dei trasferimenti all'Inps previsti su altri capitoli di spesa. In particolare:

- minori oneri accertati per l'incremento della pensione in favore dei soggetti disagiati;
- quelli in materia di prestazioni per la tubercolosi;
- minori oneri per l'assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa per sordomuti e invalidi;
- minori oneri per i pensionamenti anticipati.

con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

■ **148.** Ai fini dei finanziamenti dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005: a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;

3) i minori oneri accertati nell'attuazione del comma 5 dell'articolo 42 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concer-

menti rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;

4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;

b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;

3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9

marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.

■ **149.** Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 entro il limite di 1.100 unità annue.

■ **150.** La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione, dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006.

■ **151.** A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l'allegato B al regio decreto 8 gen-

naio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori adetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti e applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle discolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1° gennaio 1980 all'Inps ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino a eventuale diversa disciplina patrizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.

■ **152.** I commi primo e secondo dell'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'Inps il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'Inps medesimo.

Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'Inps la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.

Con apposito decreto interministeriale dei ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della certificazione di malattia all'Inps e di inoltro dell'attestazione di malattia dall'Inps al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo».

■ **153.** L'articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

Per il 2005 e negli anni successivi la dinamica della spesa per invalidità civile dovrebbe risultare attenuata rispetto agli anni precedenti (specie rispetto al 2002 e 2003), anche per effetto del progressivo operare di regime della maggiore efficienza nel procedimento concessivo dell'Inps, in particolare con riferimento alle regioni che hanno stipulato le relative convenzioni con l'Istituto.

Conseguentemente, le esigenze di rifinanziamento dovrebbero essere contenute in 827 milioni di euro annui; per il predetto rifinanziamento si prevede la riduzione di trasferimenti all'Inps previsti su altri capitoli di spesa. In particolare:

1) incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati 245 milioni di euro;

2) prestazioni economiche per la tubercolosi 277 milioni di euro;

3) oneri per pensionamenti anticipati 305 milioni di euro.

Totale 827 milioni di euro. Le risorse finanziarie individuate nell'ambito del bilancio dello Stato si riferiscono a prestazioni per le quali i trasferimenti rideterminati al netto delle predette risorse eccedenti risultano sufficienti, come risulta dalle serie storiche riferite agli esercizi precedenti e degli elementi di monitoraggio, a coprire i relativi effettivi oneri.

■ COMMA 149

I periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 dalle aziende industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, entro il limite di 1.100 unità annue, non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6 della legge n. 164/1975 (qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia

trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio).

■ COMMA 150

A partire dal 2006 (nella prima bozza del disegno di legge sulla Finanziaria stesura si diceva 2005) i trattamenti speciali di disoccupazione saranno soggetti allo stesso tetto mensile previsto per i trattamenti ordinari e per la cassa integrazione. Si tratta di uno speciale trattamento di disoccupazione rivolto agli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli che siano stati licenziati. L'indennità spetta al lavoratore che: possa far valere i requisiti richiesti per l'indennità ordinaria (iscrizione negli elenchi nominativi, due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, almeno 102 contributi giornalieri nel biennio); abbia lavorato a tempo determinato nell'anno di riferimento; e abbia prestato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente oppure risulta iscritto, nell'anno cui si riferisce la prestazione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate lavorative compreso tra 101 e 150.

L'indennità speciale viene corrisposta sino a un massimo di 90 giornate: - ai lavoratori con almeno 151 giornate come lavoratore dipendente agricolo e non agricolo, nella misura del 66% della retribuzione media convenzionale congelata al 1996 o, se superiore, sul salario contrattuale;

- agli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate da 101 a 150, nella misura del 40%. Pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2006 anche i trattamenti speciali di disoccupazione agricola sono soggetti ai massimali già previsti per la disoccupazione ordinaria e per la cassa integrazione guadagni. Questo in pratica significa che ove il 66% (o 40%, a seconda dei casi) del salario contrattuale supera una certa cifra, rivalutata

annualmente sulla base degli indici Istat (dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati), l'indennità di cui si tratta viene corrisposta nella misura massima stabilita. Nel 2004, per esempio, la misura massima mensile dell'indennità era pari euro 806,78, che al netto del contributo previdenziale (5,54%) diventava 762,08 euro. Allorché il salario mensile supera il tetto (anche rivalutato annualmente) di 1.745,40 euro, il massimo dell'indennità mensile era stabilito in 969,66 euro (915,94, al netto del contributo previdenziale).

■ COMMA 151

L'articolo 49 della Finanziaria 2000 (legge n. 488/1999), nell'ambito del processo di armonizzazione dei regimi contributivi ha fissato, per gli autoferrotranvieri, la medesima aliquota contributiva destinata alle prestazioni economiche di malattia già stabilita per gli appartenenti al settore industria (2,22% della retribuzione, a totale carico del datore di lavoro). In precedenza, per la categoria, l'aliquota era fissata in 2,72%, cioè in relazione ai trattamenti di maggior favore previsti, e cioè sussidio di malattia al 100%, trattamenti per aspettativa per motivi di salute, integrazione dell'indennità di infortunio, sussidio al 50 o al 100% nel periodo di carenza. Tali prestazioni di maggior favore sono rimasti in piedi anche dopo il 2000, che a parità di aliquota contributiva con il settore industria hanno inevitabilmente prodotto uno squilibrio di cassa. Da qui l'intervento della Finanziaria 2005, che con il comma 153 dall'anno prossimo allinea le prestazioni economiche di malattia degli autoferrotranvieri a quelle dei dipendenti dell'industria. I trattamenti economici aggiuntivi, diversi cioè da quelli degli appartenenti all'industria, sono da considerare obbligazioni contrattuali dei datori di lavoro.

■ COMMA 152

Il comma modifica le disposizioni che disciplinano la trasmissione dei certificati

medici all'Inps. Pertanto a decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'Inps il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dal medesimo istituto. Il lavoratore resta comunque tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere all'azienda, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia (rilasciata dal medico), salvo il caso in cui il datore di lavoro richieda direttamente all'Inps la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità che saranno successivamente stabilite. Si tratta della realizzazione di un processo già avviato in via sperimentale sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali dei medici di famiglia e l'ente di previdenza, che consente a quest'ultimo rilevanti risparmi e nello stesso tempo costituirà in futuro una grande e utile banca dati sanitari utilizzabile da tutte le altre pubbliche amministrazioni. Le modalità tecniche, operative e di regolamentazione finalizzate all'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on-line della certificazione di malattia, saranno indicate in apposito decreto interministeriale (lavoro, sanità e economia)

■ COMMA 153

Abroga l'articolo 1, comma 54, della legge n. 243/2004, la recente legge delega di riforma delle pensioni. La manifestazione inscenata alla Scala in occasione della prima (la sera di S. Ambrogio) ha dato dunque i suoi frutti. Il personale artistico degli enti lirici, la cui età pensionabile era stata equiparata a quella stabilita per la generalità dei dipendenti (65 gli uomini e 60 le donne), dalla legge di riforma appena varata, può dunque stare tranquillo. Questo significa che gli artisti lirici continueranno ad aver diritto alla pensione di vecchiaia

■ **154.** All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;

b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'Inps, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro.

L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'Inps, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di

lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (Fse), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fse, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.»

■ **155.** È istituito, presso la presidenza del consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali» finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, dal presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

■ **156.** Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

■ **157.** Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 156 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del forum nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

■ **158.** In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del

Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30

per cento per le proroghe successive.

■ **159.** All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

■ **160.** All'articolo 43 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «in un'apposita gestione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;

b) al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n. 335» sono soppresse;

c) il comma 9 è abrogato.

■ **161.** All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: «treddici» è sostituita dalla parola: «dodici»;

2) le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'Inps o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione

Commenti

sulla base delle regole ante riforma Amato: 60 anni gli uomini e 55 le donne.

COMMA 154

Il comma è modificativo dell'articolo 118 della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), riguardante gli interventi in materia di formazione professionale nonché le disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo, così come modificato dall'articolo 48 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003). In particolare, il comma 156, sostituendo il comma 3 dell'articolo 118 della citata legge 388/2000, chiarisce che i datori di lavoro aderenti ai fondi, sono tenuti a effettuare il versamento del contributo integrativo all'Inps, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, una volta dedotti i costi amministrativi. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'Inps, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al ministero del lavoro e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del getto del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (Fse). L'Istituto di previdenza provvede inoltre a disciplinare anche le modalità di adesione e di trasferimento delle risorse ai fondi interprofessionali mediante acconti bimestrali, nonché a fornire tutte le informazioni relati-

ve alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati.

COMMA 155

È istituito, presso la presidenza del consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione, disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge 184/1983. A favore del fondo per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. Il presidente del consiglio, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, dovrà indicare, con apposito provvedimento da emanarsi entro 60 giorni, l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare, per l'anno 2005, l'ammontare massimo di 10 milioni di euro.

COMMA 156

Nell'ambito del fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge n. 449/1997 (Finanziaria 1998), è destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per la creazione di un fondo speciale, con il compito di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

COMMA 157

Il 70% della quota del fondo creato dal precedente comma 158 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti

del Forum nazionale dei giovani (con sede in Roma). Il restante 30% è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali, proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

COMMA 158

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005, il ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'economia e finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale. Tutto ciò nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, da porre a carico del fondo per l'occupazione (di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 236/1993). Qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004, sempre nell'ambito delle suddette risorse finanziarie (310 milioni), i trattamenti (cigs, mobilità e disoccupazione speciale) possono essere prorogati con decreto interministeriale (lavoro-economia). La misura dei trattamenti sarà ridotta del 10% nel caso di prima proroga e del 30% per le proroghe successive.

COMMA 159

Per le attività di formazione nell'eserci-

zio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, vengono destinati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

COMMA 160

Gli associati in partecipazione che dal 1° gennaio 2004, in seguito alla legge n. 326/2003 (il decretone omnibus di fine 2003), hanno l'obbligo del versamento della contribuzione previdenziale all'Inps, nella stessa misura prevista per i collaboratori coordinati e continuativi (per l'anno 2005 il 18% del reddito prodotto ai fini fiscali, di cui il 55% a carico dell'associante e 45% a carico dell'associato) sono iscritti alla gestione separata Inps (ex articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995). Di conseguenza non verrà costituita una apposita gestione come previsto dalla citata legge 326/2003.

COMMA 161

Si riduce da 13 a 12 membri il comitato amministratore della gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (la cosiddetta gestione separata Inps). Cambia anche la sua composizione: due designati dal ministro del lavoro, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al fondo medesimo (in luogo dei «sei eletti dagli iscritti al fondo»). Novità anche per quanto riguarda il presidente, prima scelto tra i componenti eletti dagli iscritti. D'ora in poi, invece, il comitato amministratore sarà presieduto dal presidente dell'Inps o da un suo delegato scelto tra i componenti del consi-

dell'Istituto medesimo».

■ **162.** Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria i collegi sindacali continuano a esercitare il controllo contabile e per essi non trova applicazione l'articolo 2409-bis, terzo comma, del codice civile.

■ **163.** È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità.

La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di euro per l'anno 2005.

■ **164.** L'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004. I relativi oneri continuano a essere posti a carico del bilancio dell'ente.

■ **165.** All'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005» e, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2003» so-

no sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». A tal fine autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

■ **166.** Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, e all'articolo 8, comma 4-bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzato un contributo di euro 160.102.000 per l'anno 2005. A tal fine, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario del governo con funzioni di vigilanza sulle modalità di attuazione del presente comma.

■ **167.** Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi comprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello stato per l'ospedale «Bambino Gesù». Lo stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 18 settembre 2001,

n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesù». Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza stato-regioni.

■ **168.** Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del ministro della salute all'Agenzia incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i me-

dici possono prescrivere «confezioni d'avvio» per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predisporre l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.

■ **169.** All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:
1) alla lettera c), dopo le parole: «indicate alle lettere a) e b)» sono aggiunte le seguenti: «a eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico»;

2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (Otc)»;

b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)».

■ **170.** All'articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «l'indicazione della "nota"» la parola: «, controfirmata,» è soppressa.

■ **171.** L'Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettere h), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili.

■ **172.** Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, dal ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strut-

glio di amministrazione dell'istituto medesimo.

COMMA 162

I collegi sindacali degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria continuano a esercitare il controllo contabile e per essi non trova applicazione l'articolo 2409-bis, terzo comma, del codice civile (che recita quanto segue: «Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia»).

COMMA 163

Il comma 165 costituisce una apposita Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, alla quale partecipano, quali soci fondatori, il ministero del lavoro, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Alla Fondazione, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, è assegnato un contributo per l'anno 2005 di 1 milione di euro.

COMMA 164

Fino al 31 dicembre 2005, l'Enpals (Ente di previdenza dei lavoratori dello spettacolo) potrà continuare ad avvalersi del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto di lavoro a tempo determinato. Tutto ciò nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004. I relativi oneri continuano

a essere posti a carico del bilancio dell'ente.

COMMA 165

Il comma prevede un'ennesima proroga degli stanziamenti a favore delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale e che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità, stipula contratti di solidarietà (contributo per un periodo massimo di due anni pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario). Per l'anno 2005 a tal fine viene autorizzata una spesa di 5 milioni di euro, a valere sul fondo per l'occupazione (di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 236/1993).

COMMA 166

Il comma interviene sulla famosa vicenda dei forestali calabresi, assegnando alla regione, per la prosecuzione degli interventi nell'anno 2005, un contributo di euro 160.102.000. È previsto che, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, venga nominato un commissario straordinario del governo con funzioni di vigilanza sulle modalità di attuazione della medesima disposizione.

COMMA 167

La spesa del Servizio sanitario nazionale viene aumentata del 2% rispetto al 2004. Il livello complessivo è determinato in 88.195 milioni di euro per il 2005, 89.960 per il 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007 (gli importi, per ciascun anno, comprendono 50 milioni di euro per l'ospedale «Bambino Gesù» di Roma). Lo stato concede poi, per il 2005, il finanziamento ulteriore di 2 mila milioni di euro (di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei di-

savanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesù») destinati al ripiano dei debiti per gli anni 2001, 2002 e 2003. Tali fondi verranno ripartiti fra le regioni con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza stato-regioni.

COMMA 168

È ribadito il compito dell'Aifa, (Agenzia italiana del farmaco) di contribuire al rispetto e al contenimento del livello di spesa farmaceutica. A tal fine, l'Agenzia potrà:

- stabilire modalità nuove e più economiche di confezionamento dei medicinali, in particolare attraverso confezioni «ottimali» dei farmaci a carico del Ssn, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente ai dosaggi e al numero di unità posologiche;
- individuare i farmaci per i quali i medici potranno prescrivere «confezioni d'avvio» per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, per evitare prescrizioni improprie e più costose, oltre che per verificarne la tollerabilità e l'efficacia;
- predisporre l'elenco dei farmaci per i quali possano essere autorizzate prescrizione e vendita di confezioni «monodose» (per unità posologiche).

COMMA 169

Al via la nuova riclassificazione dei medicinali. Il comma 169 della Finanziaria introduce alcune modifiche all'articolo 8, comma 10, della legge finanziaria n. 537/93, in materia di inquadramento dei farmaci nelle classi a), b) e c). Classi che con la modifica attuale diventano quattro (viene modificata la classe c e aggiunta la c-bis). Questa, d'ora in poi, la classificazione: classe a), con «farmaci essenziali e farmaci

per malattie croniche»; classe b), con i «farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico»; classe c), con gli altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b), ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità del pubblico; classe c-bis), relativa ai «farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (Otc)». Il comma 14 della norma, che fa riferimento alle diverse classi, viene modificato di conseguenza.

COMMA 170

Viene meno l'obbligo di controfirma per l'erogazione dei farmaci a carico del Ssn alle condizioni fissate nelle note Cuf (Commissione unica del farmaco). L'indicazione della nota di riferimento da parte del medico, accanto al nome del farmaco prescritto (non occorrerà dunque più la controfirma), è obbligatoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 della legge finanziaria 1999.

COMMA 171

L'Aifa avrà a disposizione 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, per dare attuazione a un piano di comunicazione sull'uso dei farmaci generici: dovrà essere assicurata una adeguata informazione del pubblico sui medicinali e dovranno essere garantite ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, con apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui generici e le liste complete di generici disponibili.

COMMA 172

Assistenza sanitaria minima garantita in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Il dpcm 29 novembre 2001 ha definito i «Lea», i livelli essenziali di assistenza sanitaria, ossia le prestazioni minime che,

turali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005.

■ **173.** Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il ministero della salute, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del ministero della salute, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sani-

tario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005.

■ **174.** Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.

■ **175.** Il potere di accesso del ministro della salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di

efficienza e appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.

■ **176.** L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello stato derivante da quanto disposto al comma 167, rispetto al livello di cui all'accordo stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempra ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

- a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
- b) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
- c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
- d) il rispetto degli obblighi di

programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;

f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di

verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.

■ **177.** Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il presidente del consiglio dei ministri diffida la regione a provvedere entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misu-

Commenti

nel rispetto delle risorse economiche, devono essere garantite dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del dlgs n. 502/92. Il decreto sui Lea, si ricorda, ha individuato attualmente tre macroaree di assistenza sanitaria (assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro; assistenza distrettuale; assistenza ospedaliera). Per garantire che, nell'ambito di tali aree di intervento, le prestazioni essenziali siano assicurate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la Finanziaria 2005 prevede la fissazione, tramite regolamento, di una serie di standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito) e quantitativi di erogazione delle prestazioni, nonché l'individuazione delle tipologie di assistenza e dei servizi previsti dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione, gli standard di erogazione dei Lea verranno fissati entro il 30 giugno 2005.

■ COMMA 173

Con decreto del ministero della salute, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato-regioni, verranno determinate le tariffe massime sulle prestazioni e funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Ssn. Le tariffe più elevate fissate dalle regioni resteranno a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente. Con analogo decreto, entro il 30 marzo 2005, si procederà alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime previste, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con le stesse modalità e analoghi criteri si procederà all'aggiornamento biennale delle tariffe entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005.

■ COMMA 174

Ciascuna regione potrà procedere alla «modulazione», entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti pubblici e privati che erogano l'assistenza sanitaria. In ogni caso, è stabilito il divieto di applicare, alle singole prestazioni, importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono pertanto nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori sia pubblici che privati in violazione del principio.

■ COMMA 175

Il potere di accesso del ministro della salute presso le Asl e le aziende ospedaliere è esteso anche agli Ircs (gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) anche se, precisa la legge, questi sono stati trasformati in fondazioni. Analogo potere è concesso sui policlinici universitari e sulle aziende ospedaliere universitarie. Il ministro della salute potrà esercitare il proprio potere di verifica sull'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo criteri di efficienza e appropriatezza, nonché sui relativi tempi di attesa.

■ COMMA 176

Solo le regioni economicamente virtuose potranno beneficiare del finanziamento integrativo statale (sia veda il comma 167 sulla spesa). L'accesso ai fondi, rivalutato del 2% su base annua a partire dal 2005, è infatti subordinato alla stipula di un'intesa stato-regioni finalizzata al «contenimento della dinamica dei costi», che preveda in particolare, oltre agli adempimenti già previsti dalla legge, anche:

- i casi in cui debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei ministeri della salute e dell'economia e delle finanze per una migliore definizione delle misure da adottare;

- ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;

- il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, per garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera: particolare riguardo dovrà essere prestato al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione; alla promozione del passaggio al day hospital; alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale della prevenzione e dal piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario;

- un vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale, non superiore al 2% annuo (rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi);

- l'obbligo, per le regioni, di garantire, in sede di programmazione, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie Asl, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo; ciò, attraverso:

• verifiche trimestrali sulla coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle p.a.;

• la previsione di adottare obbligatoriamente misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nonché la previsione di ipotesi di decadenza del direttore gene-

rale delle aziende, ove si prospettassero situazioni di squilibrio.

■ COMMA 177

Rischio commissariamento per le regioni con i conti in rosso che non adottino i provvedimenti necessari a rimettere in equilibrio il servizio sanitario regionale. All'esito di verifiche trimestrali, la regione dovrà infatti registrare le situazioni di squilibrio economico-finanziario e imporre le occorrenti misure per il ripiano dei debiti. Nel caso in cui la regione non provveda (la legge concede il periodo di verifica di quattro trimestri), o i provvedimenti adottati non risultino sufficienti, è prevista l'attivazione della procedura ex articolo 8 della legge n. 131/2003 «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»: tale norma, si ricorda, prevede l'esercizio del potere statale sostitutivo (ex articolo 120 della Costituzione) e l'eventuale commissariamento della regione che non adotta i provvedimenti dovuti. La Finanziaria, in tal senso, concede al presidente del consiglio il potere di diffidare la regione a provvedere entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di inadempimento (entro i 30 giorni successivi), è stabilito che il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approvi il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale per determinare il disavanzo di gestione e adotti i provvedimenti occorrenti al ripianamento: saranno consentiti, a tal fine, sia l'aumento dell'addizionale all'Irpef, sia le maggiorazioni dell'aliquota Irap, nelle misure stabilite dalla legge. Tali incrementi potranno essere peraltro adottati anche per coprire futuri disavanzi di gestione: la Finanziaria parla espressamente dei disa-

re stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario o relativi all'esercizio 2004 e seguenti.

■ **178.** Per le finalità di cui al comma 177 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 63, primo periodo, può deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, già disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere anche quelle maggiorazioni dell'aliquota Irap che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità, le regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento e in conformità a essa, disporre nuovi aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell'aliquota Irap ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del presente comma.

■ **179.** In caso di mancato adem-

pimento agli obblighi di cui al comma 176 è precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.

■ **180.** Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei decreti del presidente della repubblica 28 luglio 2000, n. 271, e 21 settembre 2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.

■ **181.** Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La

rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica, è definita fino al 31 dicembre 2005.

■ **182.** Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 176, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui ai commi da 167 a 190.

■ **183.** La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 177 e 179, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede a una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che in-

dividui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 176. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.

■ **184.** Con riferimento agli importi indicati al comma 167, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 176, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo della quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

■ **185.** Limitatamente all'anno 2004:

a) l'obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro carico, di cui all'articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 48, s'intende comunque adempito, anche qualora la regione non abbia

provveduto al previsto ripiano, purché l'equilibrio complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previa verifica dell'avvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza effettuata dal ministero della salute, ai sensi del comma 175;

b) con specifica intesa tra stato e regioni, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia italiana del farmaco, su proposta del ministro della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell'accesso all'integrazione dei finanziamenti a carico dello stato come stabilito dal citato Accordo stato-regioni dell'8 agosto 2001.

■ **186.** A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall'Agenzia italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nell'esercizio successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del proprio sfondamento.

■ **187.** Al fine di consentire in via

vanzati «relativi all'esercizio 2004 e seguenti».

■ **COMMA 178**

Si agli aumenti dell'addizionale Irpef e alle maggiorazioni dell'aliquota Irap per sanare i conti in rosso della sanità. Per coprire i propri disavanzi di gestione, in particolare, le regioni potranno:

- in deroga a quanto stabilito dal comma 63, primo periodo, della Finanziaria stessa, deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti già disposti e oggetto della prevista sospensione;

- deliberare la decorrenza o la ripresa della decorrenza degli effetti delle maggiorazioni dell'aliquota Irap approvate dalle regioni prima del 31 dicembre 2003;

- disporre anche nuovi aumenti dell'addizionale Irpef o nuove maggiorazioni dell'aliquota Irap o ancora modificare gli aumenti e le maggiorazioni già previste.

■ **COMMA 179**

Il rispetto degli obblighi regionali messi nero su bianco nell'intesa stato-regioni sul «contenimento della dinamica dei costi» della sanità (comma 176) sarà condizione per l'accesso al finanziamento integrativo a disposizione delle regioni per gli anni 2005, 2006 e 2007. Le regioni, dunque, non potranno accedere ai fondi se non miglioreranno il monitoraggio sui costi, se non rispetteranno gli obblighi di programmazione (con la razionalizzazione della rete ospedaliera, il riequilibrio dell'offerta di posti letto, la valorizzazione del day hospital ecc.), se non conterranno la crescita dei costi di produzione entro il 2% e non effettueranno le verifiche trimestrali sui conti delle proprie aziende sanitarie e ospedaliere. La mancata attuazione delle misure comporterà l'eventuale immediato recupero anche delle somme già erogate.

■ **COMMA 180**

Le regioni potranno prevedere la trasformazione dei rapporti di lavoro a termine dei professionisti sanitari convenzionati (protocollo aggiuntivo ai dpr 271/2000 e 446/2001) in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in modo da assicurare una riduzione della spesa del 20%. La conversione del rapporto sarà possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna Asl alla data del 31 ottobre 2004.

■ **COMMA 181**

Apposite convenzioni regolamenteranno il rapporto dei professionisti della sanità non dipendenti dal Servizio sanitario nazionale (compresi quelli con rapporto convenzionale di cui al comma 180). Tali convenzioni, conformi agli accordi collettivi nazionali ex articolo 4, comma 9 della legge n. 412/91, saranno stipulate con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative (la rappresentatività verrà valutata in relazione alla consistenza associativa). Gli accordi avranno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata è stabilita fino al 31 dicembre 2005.

■ **COMMA 182**

Arrivano i medici «vigilantes» su sprechi e disfunzioni (causa dei conti in rosso) del Servizio sanitario nazionale. A vegliare sull'efficienza gestionale e organizzativa delle strutture sanitarie (e in particolare sulla violazione degli obiettivi fissati nell'intesa stato-regioni sul contenimento della dinamica dei costi) sono specificamente chiamati i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; soggetti che, verificata l'esistenza di situazioni «pericolose» per l'andamento complessivo dei

conti, avranno l'obbligo di segnalare tempestivamente tali situazioni alle competenti strutture di livello regionale (segnalazioni evidentemente di supporto alle attività di verifica e monitoraggio imposte alle regioni stesse).

Per consentire ai medici di operare, la Finanziaria prevede che ogni regione disciplini «appositi meccanismi di raccordo» fra medici e pediatri e le Asl, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Ircs.

■ **COMMA 183**

Le regioni inadempienti o comunque in difficoltà sotto il profilo economico-finanziario dovranno avviare programmi (di durata massima triennale) di riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale, anche avvalendosi dell'Assr, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Prima di elaborare il programma, la regione dovrà effettuare una ricognizione delle cause degli squilibri registrati e della mancata realizzazione o inadeguatezza dei provvedimenti adottati. Ciò premesso, la regione interessata, in ministero della salute e quello dell'economia e delle finanze stipuleranno apposito accordo che individui gli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico, salva l'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali (Lea). La sottoscrizione dell'accordo è condizione essenziale per la riattribuzione del finanziamento integrativo negativo. Tale attribuzione potrà anche avvenire in maniera parziale o graduale e in subordine rispetto all'effettiva attuazione del programma.

■ **COMMA 184**

Finanziamenti regionali subordinati anche al rispetto degli accordi in materia di spesa farmaceutica. Oltre che agli ademp-

menti fissati nell'intesa sul contenimento dei costi, il riconoscimento dei maggiori fondi alle regioni (1.000 milioni di euro per il 2005, 1.200 per il 2006 e 1.400 per il 2007) è condizionato al rispetto, da parte delle medesime, dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del dl n. 269/03, convertito in legge n. 326/03.

■ **COMMA 185**

Il comma contiene alcune disposizioni che avranno efficacia limitatamente al 2004. In particolare, si prevede che: l'obbligo di ripiano a carico delle regioni (40%) in caso di sfondamento del tetto di spesa farmaceutica s'intenderà adempiuto purché l'equilibrio complessivo del sistema sanitario regionale, nel rispetto dei livelli essenziali d'assistenza, venga rispettato; inoltre, con intesa stato-regioni verranno definite le eventuali compensazioni sugli effetti (per ogni singola regione) dei provvedimenti a carico del produttore ex articolo 1 del dl n. 156/04, convertito in legge n. 202/04 (in particolare sconto del prezzo dei farmaci del 6,8%, pari al 4,12% del prezzo al pubblico).

■ **COMMA 186**

Le regioni che, a partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni Aifa, risulteranno non aver adottato misure di contenimento della spesa farmaceutica, saranno tenute, nell'esercizio successivo a quello di rilevazione, ad adottare misure di contenimento della spesa pari al 50% dello sfondamento.

■ **COMMA 187**

E consentita l'erogazione anticipata alle regioni dell'incremento dei fondi a carico dello stato, alle seguenti condizioni:

- il mineconomia concederà anticipi alle regioni a statuto ordinario nella misura

anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello stato:

a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 167, al netto di quelle indicate al comma 184, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del Cipe per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;

b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del Cipe per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;

c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto

dal citato accordo stato-regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 176 e 184;

d) nelle more della deliberazione del Cipe e della proposta di decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 176, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione del Cipe, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

■ **188.** All'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005».

■ **189.** Nell'ambito delle attività dirette alla definizione e imple-

mentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (Nsis), il ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del Nsis nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio.

■ **190.** In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle più rilevanti patologie, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».

■ **191.** Le regioni che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento e ammodernamento tecnologico.

■ **192.** Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.

■ **193.** I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 192, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, nonché per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie a esso correlate.

■ **194.** Resta ferma l'autonomia, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 192, accertate dagli organi di polizia locale, come tali a esse direttamente attribuiti.

■ **195.** Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del presidente del consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il Cnipa sti-

pula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.

■ **196.** Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 195, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.

■ **197.** Ai fini di cui al comma 195, con decreto del presidente del consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 196.

■ **198.** Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 196 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 196, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Commenti

del 95% delle somme dovute a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, risultante dalla delibera Cipe per gli anni 2005, 2006 e 2007, al netto delle entrate regionali;

- per gli stessi anni, il mineconomia concederà a Sicilia e Sardegna anticipi nella misura del 95% delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta risultante dalla delibera Cipe per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni regionali;

- in attesa della deliberazione Cipe e dell'adozione dell'intesa stato-regioni sul contenimento della dinamica dei costi, le anticipazioni saranno commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto 2004 rivalutato del 2% a partire dal 2005;

- in sede di conguaglio, sono autorizzati eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari.

COMMA 188

La norma prevede la generazione e la consegna a tutti i cittadini, entro il 31 dicembre 2005, della tessera sanitaria (badge) istituita dall'articolo 50 del dl n. 269/03 (cosiddetto «decreton»). La tessera sostituirà l'attuale codice fiscale e spetterà anche agli stranieri con regolare permesso di soggiorno. L'istituzione della tessera rappresenta un tassello della complessiva rivoluzione hi-tech della sanità prevista dal decreto collegato alla Finanziaria dell'anno scorso, che ha introdotto anche i ricettari a lettura ottica per il supercontrollo delle prescrizioni e la prevenzione degli sprechi.

COMMA 189

Riduzione del 5% della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e

servizi per il funzionamento del Nsis, il Nuovo sistema informativo sanitario. Il ministero della salute dovrà comunque garantire la coerente prosecuzione delle azioni in corso nell'ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del Nsis. Resta salva la facoltà di ampliare i servizi nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio.

COMMA 190

Autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2005 in favore della fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».

COMMA 191

Le regioni che, alla data del 1° gennaio 2005, non abbiano ancora completato il proprio programma di investimenti ex articolo 20 della legge n. 67/88, dovranno destinare una quota delle risorse residue al potenziamento e ammodernamento tecnologico.

COMMA 192

Rincarco del 10% delle sanzioni previste dalla legge n. 584/75 per i trasgressori dei divieti di fumo. Anche in vista della piena entrata in vigore dell'articolo 51 della legge n. 3/03 (che ha generalizzato l'applicazione del divieto in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico o a utenti), entrata in vigore prevista per il prossimo 10 gennaio, la Finanziaria 2005 rende più salate le future multe che potranno fioccare in bar, ristoranti, discoteche e ambienti di lavoro. Le sanzioni in questione, previste dall'articolo 7 della legge n. 584 del 1975, avevano già subito gli effetti delle modifiche introdotte dall'articolo 52, comma 20 della legge n. 448/01. Alla luce delle modifiche, la legge prevede attualmente che ai trasgressori dei divieti di fumo sia applicata la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 250 euro; somma raddoppiata «qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni». Le persone addette alla vigilanza nei luoghi «protetti», che non adempiano ai propri doveri, rischiano invece di pagare una somma da 200 a 2.000 euro; somma aumentata della metà nelle ipotesi di malfunzionamento degli impianti di ventilazione nelle zone per fumatori. L'articolo 7, si ricorda, prevede che la sanzione non è comunque trasmissibile agli eredi. Per effetto del rincaro, le sanzioni salgono dunque rispettivamente alla somma compresa fra 27,50 e 275 euro per i fumatori che trasgrediscono al divieto e alla somma compresa fra i 220 e i 2.200 per i soggetti addetti ai controlli.

COMMA 193

I proventi delle sanzioni anti-fumo sono destinati a coprire spese per il potenziamento degli organi di ispezione del ministero della salute, nonché per la realizzazione di campagne di informazione ed educazione alla salute per la prevenzione del tabagismo e delle malattie correlate.

COMMA 194

Le regioni avranno autonomia e integrale disponibilità dei proventi delle sanzioni accertate dagli organi di polizia locale, come tali a esse direttamente attribuiti.

COMMA 195

Per migliorare l'efficienza della p.a. e contenere la spesa pubblica saranno individuati, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, le applicazioni informatiche e i servizi da razionalizzare e quelli per i quali saranno eliminate dupli-

cazioni e sovrapposizioni. L'articolo 197, inoltre, prevede che il Centro nazionale per informatica nella pubblica amministrazione stipuli contratti-quadro per acquisire programmi informatici ed erogare servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici in modo da ridurre gli oneri derivanti da sviluppo, manutenzione e gestione.

COMMA 196

Le amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo e quelle degli enti pubblici non economici nazionali, dovranno avvalersi, uniformando procedure e prassi amministrative in corso, dei medesimi applicativi e servizi individuati dal Cnipa (Centro nazionale per informatica nella pubblica amministrazione) e previsti dall'articolo 195, a meno che non dimostrino dinanzi a quest'ultimo che la soluzione diversa che vogliono adottare a parità di funzioni sia economicamente più vantaggiosa.

COMMA 197

Per migliorare l'efficienza della p.a. e contenere la spesa pubblica un decreto del presidente del consiglio dei ministri individuerà gli interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione anche per le amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali.

COMMA 198

Le amministrazioni diverse da quella dello stato e degli enti pubblici non economici nazionali possono avvalersi dei servizi stabiliti dal Cnipa (di cui al comma 195), secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata, prevista dall'articolo 8 del dlgs 281/97.

La Finanziaria commentata comma per comma

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo della legge finanziaria 2005 che è stata approvata ieri in via definitiva dal senato.

■ **199.** Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 196, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

■ **200.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

■ **201.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, del-

lo stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

■ **202.** Per l'anno finanziario 2005 e successivi, il ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del ministro competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.

■ **203.** Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata

la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.

■ **204.** La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall'impresa a eventuali benefici concessi dallo stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo

Attenzione

NEL TESTO DELLA FINANZIARIA VARATO IERI DAL SENATO NON SONO PRESENTI GLI 8 COMMII SOPPRESSI ALLA CAMERA. DI CONSEGUENZA RISULTA SCALATA LA NUMERAZIONE DEI COMMII SUCCESSIVI. IL TESTO CON LA NUMERAZIONE DEFINITIVA È DISPONIBILE SU: WWW.ITALIAOGLIT

medesimo.

■ **205.** Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (Consap Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni

dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte a incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'obblazione e gli oneri accessori.

■ **206.** Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a erogare ai soggetti competenti contribuiti per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del presidente del consiglio dei ministri d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del presidente del consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando al-

Commenti

COMMA 199

Per coprire le spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del Cnipa previsti dall'articolo 196 a quest'ultimo possono essere assegnati finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze (articolo 27, com. 2 legge n. 3 del 2003).

COMMA 200

Cedolini degli stipendi via e-mail per i dipendenti pubblici. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge Finanziaria i cedolini per il pagamento degli stipendi del personale delle amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, già in possesso di casella di posta elettronica fornite dall'amministrazione, saranno trasmessi esclusivamente via e-mail. Il cedolino sarà spedito, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente via e-mail all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Le norme di attuazione saranno contenute in un decreto di natura non regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro per l'innovazione e le tecnologie.

COMMA 201

Uffici cassa della p.a. collegati via web. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello stato saranno organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate.

te. Quindi tutti i contatti con il personale dipendente e gli uffici avverranno attraverso modalità telematiche. Le norme di attuazione saranno contenute in un decreto di natura non regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro per l'innovazione e le tecnologie.

COMMA 202

Per l'anno 2005 e successivi, il ministro dell'economia e finanze, su proposta del ministro dell'ambiente, provvede alla riassegnazione delle somme da versare per i finanziamenti previsti alla legge n. 344/1997 alle pertinenti unità del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le somme sono determinate con provvedimento del ministero dell'ambiente, mediante il quale sono destinate alla realizzazione di interventi (finalizzati allo stesso progetto strategico) inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.

COMMA 203

Riguardo alla necessità di sostenere le iniziative di sviluppo economico e soprattutto di portare a termine e completare le infrastrutture programmate, è stata autorizzata la prosecuzione della realizzazione del piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, come disposto dal comma 59, dell'articolo 52 della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), utilizzando le risorse già appostate e disponibili che sono versate all'entrata di bilancio dello stato e rasse-

gnate nei successivi anni, fino al completamento delle iniziative previste.

COMMA 204

Perdita del diritto acquisito di agevolazioni e benefici assegnati alle imprese per il sostegno o il miglioramento dei processi di produzione, quando le stesse imprese chiedono il cambio di destinazione urbanistica d'aree o di fabbricati industriali, per effetto della delocalizzazione degli interi processi produttivi, comportando la perdita di posti di lavoro.

COMMA 205

Il comma in commento istituisce uno specifico fondo di garanzia, la cui gestione delle risorse è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (Consap spa) al fine di consentire la sottoscrizione volontaria di polizze per la copertura dei rischi sui fabbricati di qualsiasi tipo e a qualunque uso destinati derivanti da calamità naturali, attraverso la sottoscrizione di una quota del capitale sociale della costituenda Compagnia di riassicurazioni.

La dotazione per detto intervento ammonta a euro 50 milioni per l'esercizio 2005 e, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, con apposito regolamento emanato dal presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri delle attività eruttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente stato-regioni e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, è costituita la Compagnia di riassicurazioni e definite le for-

me, le modalità d'attuazione del fondo istituito e le misure per incoraggiare lo sviluppo della copertura assicurativa di questo genere.

Rimangono esclusi dall'intervento di copertura del fondo appositamente istituito le coperture inerenti ai danni cagionati dalle calamità naturali ma aventi per oggetto fabbricati abusivi, compresi quei fabbricati per i quali è stata presentata la domanda di condono dell'abuso ma non sono stati versati interamente gli importi dovuti e gli oneri accessori.

COMMA 206

La protezione civile è autorizzata a erogare contributi per il proseguimento degli interventi concernenti la ricostruzione delle opere situate nei territori colpiti da calamità naturali e che versano nella situazione d'emergenza deliberata con decreto dal presidente del consiglio dei ministri con le modalità indicate dalla legge n. 225/1992.

Alla ripartizione degli importi di sostegno si procede a norma di legge e secondo le ordinanze del presidente del consiglio dei ministri, destinando almeno il 5% delle risorse complessive per il triennio 2005/2007 a ciascuno dei piani di ricostruzione previsti per il comune di San Giuliano di Puglia, per gli edifici situati nei comuni delle regioni di Marche e Umbria danneggiati dal terremoto del 1997, per gli interventi nei comuni di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24/11/2004, una quota del 2% per gli interventi di ricostruzione nei comuni della Sardegna colpiti da calamità nel dicembre del 2004,

meno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2003, nonché una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche e Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 e una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Ve-

nezia Giulia, nonché una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2005.

■ **207.** Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2005.

■ **208.** Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della presidenza del consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto a incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli in-

centivi stessi, sono disciplinate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

■ **209.** I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al decreto del ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l'anno 2005.

■ **210.** Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 209 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonché al personale telematico riconosciute ai sensi del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

■ **211.** I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal compu-

ter usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito a una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (Consp Spa).

■ **212.** La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del ministro delle attività produttive e del ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007. Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.

■ **213.** Le risorse del Fondo cen-

trale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni, sono destinate, per un importo di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

■ **214.** L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura è fissata in euro 70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004. Le procedure per l'assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.

■ **215.** L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata a euro 75 qualora l'accesso alla rete fissa o alla rete mobile Umts da parte dell'utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del

Commenti

una quota pari a 4 milioni di euro annui per far fronte alle esigenze della regione Friuli-Venezia Giulia in merito alla situazione d'emergenza creatasi con le copiose precipitazioni del 31 ottobre e 1° novembre 2004 e infine una quota pari a 5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi relativi agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980/1982, ripartendo la quota per il 25% a favore della Basilicata e per il 75% per la Campania.

Ai fini di disporre la dotazione per le iniziative indicate in precedenza è stata autorizzata la spesa annua pari a 58 milioni e mezzo di euro per 15 anni a decorrere dal 2005.

■ COMMA 207

Per gli interventi di ricostruzione nei comuni di Brescia colpiti dal terremoto del novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26/11/2004, è autorizzato un ulteriore contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2005.

■ COMMA 208

Riconfermato anche per il 2005 il fondo speciale «Pc ai giovani» istituito dalla Finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002, articolo 27 comma 1). Il progetto, promosso dal dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della presidenza del consiglio, è diretto a incentivare l'acquisto e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2005, nonché la loro formazione fino all'esaurimento delle disponibilità del fondo. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione, saranno indicate in un successivo decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003).

■ COMMA 209

Prorogate per il 2005 le agevolazioni a favore dei docenti per l'acquisto di un pc stabilite nella Finanziaria 2004 (articolo 4, comma 11, legge 24 dicembre 2003, n. 350). Le riduzioni riguardano i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali e prevedono la possibilità di acquistare un personal computer usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. Le modalità per conseguire le agevolazioni sono quelle indicate con decreto del ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2004.

■ COMMA 210

Per il 2005 le agevolazioni previste per l'acquisto di un pc per i docenti sono estese anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, delle università statali e delle università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità per accedere ai benefici sono definite, secondo le indicazioni della Finanziaria 2004 (articolo 4 comma 11 legge 350 del 2004), con decreto di natura non regolamentare del ministro per l'innovazione e le tecnologie e del ministero dell'economia e finanze e il ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca.

■ COMMA 211

Per il 2005 le agevolazioni per l'acquisto

di un personal computer sono estese anche a tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. Il beneficio prevede una riduzione di costo presso alcuni produttori o distributori del settore informatico selezionati in base a un'indagine di mercato svolta da Consip (Concessionaria servizi informatici pubblici).

■ COMMA 212

La sezione speciale del fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (pmi), istituita con corretto decreto del 15.06.2004 del ministero delle attività produttive e del ministro per l'innovazione è stato incrementato di 40 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 20 milioni di euro per il 2007.

Le somme possono essere utilizzate per altri interventi dello stesso fondo indicato al punto che precede, limitatamente alle risorse disponibili.

Le caratteristiche degli interventi saranno determinate con un apposito decreto di natura non regolamentare del ministro delle attività produttive, da emanare entro 30 giorni dalla data d'entrata in vigore della legge in commento, nel rispetto dei contenuti dell'Accordo di Basilea (Basilea 2) per quanto riguarda i requisiti minimi di capitale degli istituti di credito.

■ COMMA 213

Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi e altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo, istituito dalla legge n. 261/1997, sono ridotte dell'importo di 60 milioni euro e le stesse sono destinate al

Fondo di garanzia delle pmi (si veda comma 212).

■ COMMA 214

Per l'anno 2005, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone d'abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-Dvb/C-Dvb) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 70 euro e si applica ai contratti stipulati dall'1/12/2004. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro e le procedure per le assegnazioni sono stabilite con il decreto 30/12/2003 del ministero delle comunicazioni, utilizzate per le erogazioni del 2004 poiché compatibili.

■ COMMA 215

Un contributo statale pari a 50 euro, a valere sui contratti stipulati dall'1/12/2004 è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio d'utenza per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti d'abbonamento al servizio di accesso a larga banda a internet. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro anche per il 2005 ed è elevato a 75 euro qualora l'accesso a rete fissa o mobile Umts da parte dell'utente ricada nelle aree svantaggiate, indicate dal reg. (Ce) n. 1260/1999.

■ COMMA 216

Al fine di favorire lo sviluppo dell'uti-

regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

■ **216.** Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall'anno 2005 la quota prevista a valere sui contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la misura del 10 per cento stabilita al medesimo comma, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell'articolo 4 è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.

■ **217.** Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

■ **218.** Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti

economici addizionali e durevoli e tali da generare externalità positive sul territorio.

■ **219.** Le agevolazioni di cui al comma 218, il cui cumulo non può comunque superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto, consistono in:

a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili;

b) un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili;

c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie.

Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento e al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese.

■ **220.** Le agevolazioni di cui al comma 219 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel

Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti dai commi da 218 a 224.

■ **221.** Con delibera del Cipe, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 218 nonché le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 220.

■ **222.** Il Cipe, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalità di erogazione.

■ **223.** Ai fini di cui al comma 222, i predetti istituti presentano al ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione - e al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno;

per l'anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonché sull'equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo.

■ **224.** L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 218 a 223 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

■ **225.** Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della presidenza del consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (Sgr) previste dal Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali Sgr saranno individuate dal citato dipartimento, d'intesa con il dipartimento per le politiche di sviluppo e di

coesione e con il dipartimento del tesoro del ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi.

■ **226.** Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 225 si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziare con delibera del Cipe n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

■ **227.** Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto legge.

lizzo della strumentazione tecnologica nel settore della radiofonia, con particolare riferimento alle emittenti radiofoniche nazionali e quelle nazionali a carattere comunitario, a partire dall'anno 2005 è confermata la dotazione prevista inizialmente per gli anni 1999/2000 pari a 20 milioni di euro, con riserva di un decimo e con un minimo di 1 milione di euro a favore delle emittenti nazionali.

I benefici sono riconosciuti alle emittenti che provvedono a presentare la relativa domanda entro e non oltre il 31 gennaio d'ogni anno.

■ **COMMA 217**

Il finanziamento annuale indicato dall'articolo 52, della legge 28/12/2001, n. 448 in favore delle emittenti radiofoniche, è incrementato, a decorrere dal 2005, di un importo pari a 5 milioni di euro.

Delle misure di sostegno possono beneficiare anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data d'entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore a un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati.

■ **COMMA 218**

Con l'obiettivo di rafforzare gli investimenti nelle aree parzialmente utilizzate, la società pubblica Sviluppo Italia spa può concedere agevolazioni alle imprese che sono capaci di aumentare e rendere durevoli gli effetti economici incrementali, tanto da garantire situazioni positive sul territorio oggetto d'investimento.

■ **COMMA 219**

Le agevolazioni erogate da Sviluppo Italia spa in favore delle aziende che investono in zone sottoutilizzate, con gli effetti indicati al comma 218, non possono superare i limiti attuali e massimi d'intensità d'aiuto con riferimento a:

- contributi in conto interesse da ero-

gare a fronte di mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti di credito autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria per un importo massimo pari al 50% degli investimenti effettuati. Possibile un pre-ammortamento non superiore a tre anni, con decorrenza dalla stipula del contratto di finanziamento.

- contributi in conto capitale fino al 20% degli investimenti ammissibili;

- partecipazione massima al 15% e temporanea al capitale sociale delle imprese beneficiarie.

I contributi in conto capitale possono raggiungere il 35% e la partecipazione al capitale può raggiungere il 20% se si tratta di pmi.

■ **COMMA 220**

Le agevolazioni erogate da Sviluppo Italia spa nelle modalità e per gli obiettivi indicati nei commi 218 e 219 sono a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito dall'articolo 61 della legge n. 289/2002.

Gli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate sono estesi anche per gli interventi indicati dai commi da 218 a 224.

■ **COMMA 221**

Sarà una delibera del Cipe da emanare entro 60 giorni dalla data d'entrata in vigore della legge in commento che definirà le procedure d'assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, in relazione agli interventi disposti dal comma 218, alle condizioni e nei limiti previsti dal comma 220 e senza dubbio, dopo aver ricevuto il placet dell'Ue.

■ **COMMA 222**

Il Cipe deve tenere conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto

italiano per gli studi filosofici, con sede in Napoli per assegnare le risorse a favore delle attività di ricerca e formazione d'interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno d'Italia, in sede di riparto annuale e con apposita delibera.

■ **COMMA 223**

Entro il 31 dicembre di ogni anno, ai fini dell'assegnazione delle risorse destinate ai programmi indicati dal comma 222 e con la sola eccezione dell'anno 2005, per il quale la domanda dovrà essere presentata entro il 31/1/2005, gli istituti indicati al comma precedente dovranno presentare un'istanza per ottenere i contributi indicati al ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione.

Nel rispetto delle norme comunitarie relative ai cofinanziamenti, gli istituti dovranno indicare le altre fonti d'approvvigionamento dei fondi, siano esse pubbliche o private, necessarie alla realizzazione dei programmi previsti e dovranno procedere a rendicontare le attività concluse e in corso, evidenziare l'equilibrio patrimoniale o le azioni necessarie per il conseguimento.

■ **COMMA 224**

Gli interventi individuati nei commi da 218 a 223, devono inevitabilmente ricevere il placet dell'Ue, tanto che l'efficacia e la validità delle agevolazioni sono subordinate alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, come richiesto dal par. 3, dell'articolo 88 del trattato che ha istituito la Comunità europea.

■ **COMMA 225**

Per favorire l'afflusso di capitali verso le piccole pmi che investono in tecnologia e che sono collocate nelle aree sottoutilizzate, il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della presidenza del con-

siglio può sottoscrivere e cedere quote di uno o più fondi comuni d'investimento, nella misura non superiore al 50% del patrimonio, promossi dalle società di gestione del patrimonio autorizzate (sgr), come individuate dal dlgs n. 58/1998.

Dette società di gestione mobiliare saranno individuate dal dipartimento indicato al punto che precede, d'intesa con il dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il dipartimento del tesoro del ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive nel rispetto delle normative comunitarie ma anche in deroga alle leggi o regolamenti riguardanti la contabilità generale dello stato.

Si deve comunque garantire che l'organizzazione e la gestione dei fondi rispettino le finalità indicate, prevedendo possibilmente la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione anche nei propri organi sociali.

■ **COMMA 226**

Per la copertura degli interventi indicati al comma 225 si procede utilizzando il Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse, istituito per realizzare interventi nelle aree in crisi

■ **COMMA 227**

Gli immobili degli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello stato sovvenzionati dalla finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nell'impossibilità concreta di attuare i propri fini statuari e che sono stati soppressi e posti in liquidazione e di quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10/2003, possono essere ceduti anche durante la fase di liquidazione da parte della società controllata dallo stato.

■ **228.** All'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».

■ **229.** Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispezzatore generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.

■ **230.** Al fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non può cessare

dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti.

Nell'articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «e per una durata massima di dodici mesi» sono soppresse.

■ **231.** L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del presidente del consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, è, soppeso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.

■ **232.** Congiuntamente al ministro dell'economia e delle finanze, la società direttamente controllata dallo stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la li-

quidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

■ **233.** Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 235 del presente articolo. Il relativo riparto è stabilito con decreto del ministro delle attività produttive, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

■ **234.** All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: «dall'Aima» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Ageo) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165» e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «settore agricolo».

■ **235.** Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 233

il ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni», e nel quarto periodo le parole: «per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite».

■ **236.** Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere a eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede a inviare al parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

■ **237.** Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (Ipi) adotta, d'intesa con il ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro e all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.

■ **238.** All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo

Commenti

COMMA 228

Al comma 1-bis, dell'articolo 9 del dl n. 63/2002 sono state apportate modifiche, soprattutto è stata prevista la facoltà per le società ivi individuate di avvalersi dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le amministrazioni dello stato e la facoltà di procedere alla revoca dei mandati già conferiti.

COMMA 229

La società controllata dallo stato può esercitare ogni potere attribuito fino all'entrata in vigore della legge in commento all'ispezzatore generale per la liquidazione degli enti disciolti, può procedere alla revoca dei commissari liquidatori in carica, naturalmente con espresso riferimento alle liquidazioni degli enti pubblici i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari e che sono stati soppressi e posti in liquidazione, come indicato dall'articolo 9 del dl n. 63/2002.

COMMA 230

Con l'obiettivo di rendere più efficaci ed economicamente più convenienti per le casse dello stato, le liquidazioni dei consorzi agrari, il commissario nominato non può cessare dal proprio ufficio fino a che non sia stata garantita la ricostituzione degli organi statutari e in ogni caso non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di liquidazione, in assenza di procedimenti di contenzioso a quella data pendenti o, in alternativa, fino alla conclusione dei procedimenti stessi.

In presenza di concordato la nomina del commissario ad acta, nominato in sostituzione degli organi statutari del consorzio, potrà essere nominato anche per un periodo superiore ai 12 mesi prescritti nel testo precedente dell'articolo 5, della legge n. 410/1999.

COMMA 231

L'ufficio stralcio istituito per la continuazione nel territorio delle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle attività amministrative degli enti pubblici estinti e le residue funzioni sono svolte direttamente dalle stesse regioni interessate.

COMMA 232

La società controllata dallo stato e costituita per gestire le liquidazioni degli enti di diritto pubblico e gli altri enti soggetti a vigilanza dello stato i cui scopi sono cessati o non più perseguibili o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari, dovrà relazionare congiuntamente con il ministro dell'economia e delle finanze annualmente le camere sullo stato delle liquidazioni non ancora esaurite alla data del 31/12/2005.

COMMA 233

Le risorse del Fondo per la realizzazione delle azioni di sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore dei prodotti «made in Italy», ammontanti a 50 milioni di euro per il biennio 2005/2006, sono destinate anche alle attività di valorizzazione dello stile di produzione nazionale tramite l'Esposizione permanente del design italiano e dei prodotti nazionali, per il sostenimento delle spese legali a tutela delle violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale e per la promozione di accordi o protocolli d'intesa con le associazioni imprenditoriali a salvaguardia dei prodotti italiani.

La ripartizione delle spese a favore delle varie iniziative sarà stabilita con apposito decreto del ministero delle attività produttive, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite di 1 milione di euro per gli anni 2005/2006 per le attività relative alla promozione dello stile di produzione italiano e per la gestione dell'esposizione permanente del design italiano e

dei prodotti tipici.

Per il solo anno 2005, lo stanziamento per le iniziative citate nel precedente periodo è di 10 milioni di euro.

COMMA 234

Il comma sostituisce la parola «Aima», riferita al soppresso ente erogatore dei contributi pubblici a favore delle imprese agricole con l'attuale Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Ageo) e degli altri organismi pagatori, nell'articolo riferito all'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto delle imposte sul reddito, come disposto dall'articolo 28 del dpr n. 600/73, relativamente al fatto che non si devono considerare contributi le somme erogate dall'Aima per gli interventi nel mercato agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del dlgs n. 896/1947.

Lo stesso comma sostituisce anche le parole «mercato agricolo» con le parole «settore agricolo».

COMMA 235

Il ministero delle attività produttive potrà utilizzare il fondo costituito per la promozione e difesa dei prodotti e del design italiani, per la promozione del commercio internazionale dei prodotti di qualità e per la salvaguardia del «made in Italy» promuovendo protocolli d'intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria, avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (Ice).

Restano ferme le dotazioni finanziarie previste con un incremento da 5 a 10 milioni di euro per l'anno 2004 e successivi degli importi necessari all'adeguamento delle dotazioni organiche dell'apposita sezione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, istituita con l'articolo 8 del dlgs 30/7/1999.

COMMA 236

Per quanto riguarda la proroga delle missioni internazionali di pace, promosse dallo stato italiano, è confermato lo stanziamento di un Fondo di riserva per

1.200 milioni di euro per l'anno 2005.

È stato disposto l'obbligo di rendiconto dell'utilizzo del fondo e il ministro dell'economia e delle finanze deve inviare al parlamento copia delle delibere concernenti le uscite e aggiornare anche le competenti commissioni parlamentari.

COMMA 237

Il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo Iasm, ora denominato Istituto per la promozione industriale (Ipi) in conformità a programmi pluriennali d'attività approvati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I finanziamenti sono determinati, dal comma in commento, in 25 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2005, con corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa indicate nelle precedenti leggi finanziarie 2002 e 2003).

COMMA 238

La Finanziaria 2005 integra l'articolo 36 della legge maggio 1999, n. 144. La normativa prevede agevolazioni sotto forma di crediti d'imposta per le pmi industriali di trasformazione della Sardegna, che asportano semilavorati e prodotti finiti (eccetto distillati petroliferi), relativamente a tasse di ancoraggio e diritti aeroportuali. In seguito all'aggiunta del legislatore della manovra, il ministro delle infrastrutture provvederà alla riduzione compensata di pedaggi autostradali per quanto riguarda le imprese di autotrasporto con sede nei territori agevolati, tenendo conto dei costi marittimi, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Verrà inoltre introdotto il rimborso parziale dei costi marittimi, nel rispetto della parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore.

COMMA 239

Il fondo straordinario, istituito per la

conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».

■ **239.** Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

■ **240.** Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è

autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.

■ **241.** Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari a euro 20 milioni per l'anno 2005, e a euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

■ **242.** I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.

■ **243.** All'articolo 24, comma 6,

della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «comma 7-bis» sono aggiunte le seguenti: «, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il ministro dell'economia e delle finanze».

■ **244.** Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziarie, quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post-olimpico.

■ **245.** Per il triennio 2005-2007 è autorizzato uno stanziamento pari a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all'adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell'Alto Commissario di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

■ **246.** Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell'articolo

10, comma 15, del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee.

■ **247.** All'articolo 141 del Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci siano accollati l'intero importo del mutuo pro capite, si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse.»;

b) al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma».

■ **248.** Allo scopo di favorire l'ammmodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle

aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

■ **249.** Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.

■ **250.** Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio.

A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

■ **251.** Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito, per l'anno 2005, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione fi-

promozione dei trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche, stanziato annualmente per l'importo di euro 5.164.589,99 a decorrere dal 2002 e destinato al settore della nautica da diporto, deve essere attribuito, nella percentuale non inferiore al 80% delle dotazioni complessive per ciascun anno, a favore delle misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria.

Si ricorda che il comma 13, dell'articolo 80 della legge n. 389/2002 ha disposto che l'incentivazione per l'alta formazione professionale può avvenire anche tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più onlus per la professionalità nautica, con la partecipazione di istituti di istruzione universitaria o convenzionati con gli stessi.

Infine, le risorse assegnate a detti fini, nella percentuale non superiore al 50%, possono essere destinate dai citati enti per la realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di infrastrutture idonee all'attività.

■ COMMA 240

È costituito l'Osservatorio sul mercato creditizio regionale, al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del paese, con particolare riferimento a quelle meridionali. L'organismo verrà costituito dal Consiglio nazionale delle ricerche e procederà, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.

■ COMMA 241

Entro il 31 gennaio 2005 verrà emanato il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze,

al fine di stabilire un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. L'operazione consentirà di ottenere maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 di cui una parte, 20 milioni di euro per l'anno 2005 e 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, verranno riassegnate al ministero delle infrastrutture per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, dlgs n. 190/02.

■ COMMA 242

L'onorevole che ha dimenticato di chiedere l'accredito della contribuzione figurativa per la pensione può stare tranquillo: potrà farlo con comodo entro il 31 marzo del 2004. L'ennesima proroga del termine, normalmente fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello interessato, è contenuta nel comma 242. Non è la prima volta che ciò accade. In soccorso ai ritardatari era già intervenuto l'articolo 8-bis della legge n. 463/2001, che aveva consentito la richiesta di accredito (entro il 31 marzo del 2002) di tutti i periodi compresi entro la data del 31 dicembre 2000. Poi è intervenuto il comma 9-quinquies dell'articolo 44 del cosiddetto decreto di accompagnamento alla manovra economica 2004 (legge n. 326/2003), che ha dato la possibilità ai lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali di mettersi in regola (entro il 31 marzo 2004) per periodi compresi entro il 31 dicembre 2001. Con la nuova disposizione sarà possibile sanare i periodi compresi entro il 31 dicembre 2002, versando la contribuzione necessaria a mantenere in piedi l'originaria posizione pensionistica.

■ COMMA 243

L'articolo 24, comma 6, della legge n. 109/94, cosiddetta legge Merloni, amplia la platea dei soggetti ammessi a trattativa privata per l'affidamento di lavori di restauro, e manutenzione di beni mobili

e architettonici, sottoposti alla tutela del ministero dei beni culturali.

■ COMMA 244

Il legislatore della manovra ha autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti per le infrastrutture olimpiche anche successivamente agli eventi sportivi al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle opere nonché il loro completamento funzionale per l'uso post olimpico. L'autorizzazione è concessa ai sensi della legge n. 285/2000 (opere connesse) e dell'articolo 21 della legge n. 166/02 (opere di accompagnamento).

■ COMMA 245

Nell'ambito delle disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione, per il triennio 2005-2007 il legislatore della Finanziaria 2005 ha autorizzato uno stanziamento pari a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Le risorse sono destinate all'adeguamento dei fondi previsti per il funzionamento dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della p.a. (comma 2, articolo 1, legge n. 3/2003).

■ COMMA 246

Il comma prevede i trasferimenti a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2007, nella regione Sardegna, di quote latte anche tra zone disomogenee.

■ COMMA 247

Il comma riguarda disposizioni in materia di cooperative edilizie. In particolare vengono apportate modifiche all'articolo 141 del T.u. sull'edilizia popolare (rd 28 aprile 1938, n. 1165). In pratica, nelle cooperative edilizie a proprietà divisa, si può procedere allo scioglimento della cooperativa se i soci si sono accollati l'intero importo del mutuo pro capite.

■ COMMA 248

Il legislatore della Finanziaria inter-

viene a favore del comparto della pesca. Al fine di favorire l'ammmodernamento e il potenziamento del settore e l'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, per gli anni 2005, 2006 e 2007 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle pmi operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca.

■ COMMA 249

Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della Finanziaria 2004 in materia di sviluppo e realizzazione di infrastrutture aeroportuali, la manovra prevede per l'anno 2005 la spesa di 1 milione di euro.

■ COMMA 250

Nel comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 da destinare al Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo. L'istituto provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio, al fine di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.

■ COMMA 251

Il comma prevede l'istituzione, per l'anno 2005, del Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, nell'ambito del ministero dell'economia e delle finanze. L'obiettivo è incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani.

nanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.

■ **252.** Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

■ **253.** Nello stato di previsione del ministero delle comunicazioni, è istituito, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.

■ **254.** Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di

rilevanza strategica per l'industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

■ **255.** Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.

■ **256.** All'articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».

■ **257.** Per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di portoguardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del ministero delle infrastruttu-

re e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

■ **258.** Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del citato decreto legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 2004.

■ **259.** Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la spesa di 2

milioni di euro per l'anno 2005.

■ **260.** Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l'ulteriore spesa di 260.000 euro.

■ **261.** Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni dell'obiettivo 1, il ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.

■ **262.** Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

■ **263.** Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate

dall'apposito Comitato nazionale istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

■ **264.** Per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal governo, di analisi del loro impatto sul sistema-paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il presidente del consiglio dei ministri, ovvero il ministro a ciò delegato, può avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonché di consulenti dotati di specifica professionalità. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

■ **265.** Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (Asu) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in Asu nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché

Commenti

Sono finanziabili studi e ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.

COMMA 252

Per la prosecuzione degli interventi relativi alla promozione e al sostegno delle attività di ricerca avanzata nel settore della fisica (articolo 4, comma 160, della Finanziaria 2004), è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

COMMA 253

Il comma prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2005, per il fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre. La previsione rientra nell'ambito del ministero delle comunicazioni, è istituito.

COMMA 254

Il settore aeronautico potrà beneficiare di risorse per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. L'obiettivo è promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l'industria nazionale, attraverso il finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge n. 808/85.

COMMA 255

Il comma prevede il rifinanziamento per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005 del Fondo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 350/2003.

Il Fondo, la cui gestione è affidata a Sviluppo Italia spa, consente alle imprese di ottenere le agevolazioni su prestiti par-

tecipativi erogati da istituti accreditati (banche, società finanziarie ecc.), sulla base dei seguenti criteri:

- le acquisizioni di partecipazioni (fino al 30%) devono riguardare esclusivamente medie e grandi imprese produttive, anche di nuova costituzione, operanti nei settori dei beni e dei servizi;

- l'acquisizione di quote di capitale può avvenire in presenza di specifici programmi di sviluppo e acquisizione di rami d'azienda;

- il programma di sviluppo dovrà essere illustrato da un business plan che consenta di valutarne la validità tecnica ed economico-finanziaria (economicità, effetti occupazionali, contenuti tecnologici, effetti sull'economia del territorio interessato).

COMMA 256

In seguito all'intervento del legislatore rientrano nell'ambito dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir, anche le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa percepiti da direttori e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche.

COMMA 257

In un fondo dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal corpo delle capitanerie di portoguardia costiera.

COMMA 258

Il comma sospende i termini di cui all'articolo 4 del dl 245/02 delle disposizioni previste in materia di cig, mobilità e solidarietà degli enti non commerciali di cui all'articolo 41, comma 7, della Finanziaria 2003. Almeno una sede operativa deve essere ubicata nei territori di cui al dl 245/02, convertito dalla legge n.

286/02. I termini sono sospesi fino al 31 dicembre 2005 comprendendo anche i versamenti non eseguiti a questa ultima data.

COMMA 259

Il comma prevede l'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2005, per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina.

COMMA 260

Il legislatore è intervenuto a sostegno delle istanze con reti derivanti. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del dl n. 85/02 (legge n. 134/02) è autorizzata l'ulteriore spesa di 260.000 euro.

COMMA 261

Il comma individua le regole per la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni dell'obiettivo 1.

Il ministero delle politiche agricole potrà liquidare le istanze di contributo, ai sensi del decreto 15 marzo 2002 (modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti), non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.

COMMA 262

Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge sul credito peschereccio d'esercizio n. 302/89, pervenute al ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

COMMA 263

Il comma prevede l'autorizzazione della spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per valorizza-

re le iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dall'apposito comitato nazionale istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri.

COMMA 264

La Finanziaria 2005 ha stanziato 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal governo, di analisi del loro impatto sul sistema-paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate. A tale proposito, il presidente del consiglio, o il ministro a ciò delegato, potrà avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonché di consulenti dotati di specifica professionalità.

COMMA 265

Il ministro del lavoro è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (Asu) fino a un massimo di spesa di 22 milioni di euro.

Il ministro, potrà inoltre attuare misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in Asu nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del dlgs n. 468/97 e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti (limite massimo di spesa pari a 36 milioni di euro).

In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge n. 388/2000, è prorogato al 31 dicembre 2005.

Il ministro dell'interno, inoltre, è autorizzato a concedere, fino a 98 milioni di euro, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (in prosecuzione degli interventi per favorire l'occu-

ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005. Il ministro dell'interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

■ **266.** Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'anno 2005, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.

■ **267.** All'onere di cui ai commi 265 e 266, pari a 157 milioni di

euro per l'anno 2005, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

■ **268.** Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004, nonché al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di Brindisi.

■ **269.** Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 268, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà pre-

vedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse.

■ **270.** Il programma di cui ai commi 268 e 269 prevede interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

■ **271.** Per gli interventi di cui ai commi da 268 a 270 è concesso un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.

■ **272.** Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.

■ **273.** Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N e O della classificazione delle

attività economiche Istat 91) rivolti:

a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi e agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all'avvio dei processi innovativi;

b) all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;

c) alla progettazione e alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);

d) all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;

e) al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;

f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione e applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;

g) alla realizzazione di innovazioni tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione

aziendale e interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

■ **274.** Con decreto del ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, di cui al comma 273, alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

■ **275.** L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Inps, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008.

pazione previsti dall'articolo 3 del dl n. 67/97, convertito in legge n. 135/97).

COMMA 266

Il ministero delle lavoro potrà stipulare direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro e limitatamente all'anno 2005.

COMMA 267

La copertura della spesa di cui ai precedenti commi 265 e 266 (per 157 milioni di euro per l'anno 2005), avverrà a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del dl n. 148/93, convertito nella legge 23/93. Tale Fondo, istituito per lo svolgimento di politiche attive del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali, interviene a favore delle aree da deindustrializzare e in quelle che presentano un rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro.

COMMA 268

La Finanziaria 2005 ha esteso le agevolazioni relative agli interventi di deindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge n. 181/89. Oltre ai territori ivi considerati, gli aiuti per la creazione di nuove imprese, e per l'ammodernamento, la ristrutturazione, la rilocalizzazione e l'ampliamento di quelle esistenti, saranno ora concedibili anche a favore dei territori nei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, nonché al comune di Marcianise (Caserta) e al distretto di Brindisi.

COMMA 269

Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 268, sarà proposto e attuato da Sviluppo Italia spa in accordo

con le rispettive regioni, e potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.

COMMA 270

In generale, il programma di cui ai commi 268 e 269 potrà agevolare interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi (articolo 5 del dl n. 120/89, convertito in legge n. 181/89).

COMMA 271

Le risorse in via straordinaria stanziata per il citato programma di reindustrializzazione sono pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.

COMMA 272

È stata rifinanziata la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all'articolo 82 della legge n. 289/02, in conformità alle disposizioni di cui al reg. Ce n. 2408/92. Per il triennio 2005-2007 sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui per Trapani, Pantelleria e Lampedusa.

COMMA 273

In seguito alle novità apportate dal legislatore, con la Finanziaria 2005 il Fondo per l'innovazione tecnologica (Fit), di cui alla legge n. 46/82, potrà operare anche a sostegno dei processi di innovazione delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N e O Istat '91). Gli investimenti agevolabili dovranno riguardare:

- la ricerca e la progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi; gli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie
- all'avvio dei processi innovativi;
- l'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
- la progettazione e la realizzazione di

investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);

- l'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;
- il check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda relativamente a approvvigionamenti, lavoro, commercializzazione, personale, risorse strumentali;
- la progettazione e la realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione e applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;
- la realizzazione di innovazioni tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale e interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

COMMA 274

I termini, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma 273 saranno stabiliti con decreto del ministero delle attività produttive.

COMMA 275

Il comma 275 riammette per un periodo di tre anni lo speciale indennizzo, pari al minimo di pensione Inps, previsto dall'articolo 2, comma 43, della legge n. 549/1995 (il collegato alla Finanziaria 1996) a favore dei piccoli esercenti che riconsegnano la licenza. L'indennizzo, le cui modalità di concessione sono contenute dlgs n. 507/1996, spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni, in qualità di titolari o di coadiutori,

nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

La corresponsione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- riconsegna al comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto o dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o di entrambe nel caso di attività abbinata o, per coloro che hanno avviato l'attività commerciale con la legge di riforma (dlgs 114/1998), comunicazione al comune (Mod. Com 1) di cessazione dell'attività;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro delle imprese presso la camera di commercio;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio presso la camera di commercio per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio presso la camera di commercio per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Ai soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati spetta un assegno mensile, sino al mese di compimento dell'età pensionabile (65 gli uomini e 60 le donne), pari all'importo del trattamento minimo di pensione: 420,02 euro (nel 2005).

Per ottenere l'indennizzo occorre presentare apposita domanda entro il 31 gennaio 2008 allegando la documentazione comprovante la cessazione definitiva dell'attività. Per alimentare il fondo che deve intervenire per la corresponsione dell'indennità, gli iscritti alla gestione commercianti continueranno infine a versare un contributo aggiuntivo nella misura dello 0,09% sino a tutto il 31 dicembre 2009 (l'aliquota per il 2005 sarà quindi pari al 17,39% del reddito).

■ **276.** All'articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi» sono sostituite dalle seguenti: «per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi».

■ **277.** Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento.

I giudizi pendenti, aventi a oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.

■ **278.** Ai fini della valorizzazione

del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti e i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

■ **279.** Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'Agenzia del demanio può richiedere al dipartimento della Ragioneria generale dello stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto dipartimento d'intesa con l'Agenzia del demanio. L'anticipazione di tesoreria è comune estinta entro l'anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

■ **280.** Al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «sono alienati» sono inserite le seguenti: «e valorizzati»;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «al momento dell'alienazione» sono inserite le seguenti: «e valorizzazione».

■ **281.** Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

■ **282.** Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio all'esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni internazionali.

■ **283.** A decorrere dal 1° gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento e all'implementazione del centro elaborazione dati del dipartimento dei trasporti terrestri del ministero delle infra-

strutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del dipartimento dei trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare e accrescere l'attività di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.

■ **284.** A partire dal 1° gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento e intrattenimento, dalle lotterie a estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi di istituzione successiva a tale data, è destinata al Coni per il finanziamento dello sport.

■ **285.** Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 284, nonché le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il finanziamento del Coni, sono determinate con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di stato, d'intesa con il dipartimento della ragioneria generale dello stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del Coni sono stabilite in misura pari a 450 milio-

ni di euro annui, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.

■ **286.** Ferme restando le competenze del ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, al fine di assicurare l'incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del Coni la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata:

a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;

b) 50 per cento, come montepremi;

c) 33,84 per cento, come imposta unica;

d) 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo;

e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1° gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.

■ **287.** Ferme restando le competenze del ministro dell'economia

Commenti

COMMA 276

Il comma interviene a meglio precisare il contenuto di una disposizione del decreto legge 269/2003 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e precisamente l'articolo 29 in materia di cessione di immobili adibiti a uffici pubblici. Viene precisato che per il 2004 una quota delle entrate provenienti dalla vendita di tali immobili, fino a un massimo di 50 milioni di euro, sarà iscritta in un apposito fondo (presso il ministero dell'economia) da ripartire per provvedere al pagamento non solo dei canoni di locazione degli uffici, ma anche degli oneri e di ogni ulteriore incombenza connessa alla locazione degli immobili.

COMMA 277

Il comma 277 si occupa della riscossione delle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello stato. Ecco la procedura prevista. Decorsi 90 giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia del demanio della seconda richiesta di pagamento si procederà alla riscossione mediante ruolo, con tanto di rivalutazione monetaria e interessi legali. Se la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004 la riscossione non sarà effettuata nel caso in cui gli interessati dichiarino entro il 30 aprile 2005 di voler adempiere in un'unica soluzione, effettuando contestualmente il versamento.

COMMA 278

Ai sensi del comma 278 non si pagherà

l'imposta di bollo, le imposte ipotecaria e catastale e ogni altra imposta indiretta, tributo e diritto, per i contratti, i conferimenti e i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni (comprese le operazioni di cartolarizzazione) a fondazioni o società.

COMMA 279-280

L'Agenzia del demanio potrà richiedere alla ragioneria dello stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari a consentire il pagamento di canoni e oneri relativi agli immobili locati ai sensi del decreto legge sulle privatizzazioni e dimissioni pubbliche (decreto legge 25 settembre 2001 n. 351). Il comma 279 precisa che l'anticipazione sarà comunque estinta a valere sul fondo di cui al comma 276. Il comma 280 apporta modifiche al decreto legge 351/2001 imponendo la valorizzazione degli immobili al momento dell'alienazione.

COMMA 281

Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Il comma 281 prevede che a decorrere dal 2005 saranno stanziati 2 milioni di euro a favore della scuola di alta formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà, per sostenere l'attività di ricerca e di formazione dell'ateneo.

COMMA 282

Per dare attuazione alle azioni della

Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio all'esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni internazionali.

Il comma 282 autorizza un finanziamento complessivo pari a 2 milioni di euro al fine di favorire l'attuazione della Convenzione sulla biodiversità stipulata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, e l'esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, ratificato con legge del 15 gennaio 2004 n. 27.

La spesa autorizzata servirà a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione delle relative convenzioni.

COMMA 283

A decorrere dal 1° gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milio-

ni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento e all'implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare e accrescere l'attività di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.

Stanziati 5 milioni di euro, per il 2005, 2006 e 2007, per il funzionamento e l'implementazione del centro elaborazione dati del dipartimento dei trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ammontare della spesa prevista dal comma 294, costituisce una quota delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo). Dal 1° gennaio 2005, infatti, le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7 del dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), sono assoggettate all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della tariffa allegata al dpr n.

e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del Coni di cui ai commi 284 e 285, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse e i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1° gennaio 2005, sono acquisite dall'erario.

■ **288.** Ferme restando le competenze del ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 1° ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, come definita dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, è così rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133:

a) 57 per cento, come disponibile a vincite;

b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;

c) 20 per cento, come imposta unica;

d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;

e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del Coni, è abrogata la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

■ **289.** Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al contenzioso e al riparto dei proventi.

■ **290.** Con provvedimenti del ministro dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo principi di:

a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;

b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e te-

lematiche;

c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;

d) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede dei partecipanti; e) salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

■ **291.** Ciascun concessionario per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all'emissione della ricevuta di scommessa, nonché per l'adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione utilizza e remunera i servizi di un operatore da indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei rapporti contrattuali in corso. L'operatore deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica e affidabilità economica accertati dal ministro dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di stato e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di trecento concessionari. Il rapporto tra l'operatore e l'amministrazione autonoma dei monopoli di stato è regolato da apposita convenzione. Ove l'operatore assuma l'obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l'esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce:

a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;

b) l'anticipazione al concessio-

nario, da parte dell'operatore, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincite, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);

c) la retribuzione del servizio prestato dall'operatore in misura non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle somme versate;

d) la prestazione di idonea cauzione o fidejussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.

■ **292.** A decorrere dal 1° febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro. L'importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a 3 euro.

■ **293.** Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al gioco illecito e illegale il ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.

■ **294.** Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 293, il ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del ministro, può

costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso l'amministrazione autonoma dei monopoli di stato, all'individuazione di uno o più soggetti selezionati con procedura a evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

■ **295.** Il ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di stato regola le lotterie, differite e istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all'erario, ai giocatori e ai soggetti terzi, nonché i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.

■ **296.** Il ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri stati, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi o estrazioni.

■ **297.** Nel caso di cui al comma 296, l'amministrazione autonoma dei monopoli di stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.

■ **298.** In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base dello stato di previsione dei ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2005 e una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

642/72. Dei versamenti della stessa imposta, invece, 2 milioni di euro saranno destinati, sempre per il 2005, 2006 e 2007, alla realizzazione di una campagna di comunicazione per la diffusione dei valori della sicurezza stradale. La campagna, realizzata a cura del dipartimento dei trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture e dei trasporti è volta anche ad assicurare un'adeguata informazione agli utenti, in modo da potenziare l'attività di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.

■ COMMA 284

Dal 1° gennaio 2005 i giochi dei Monopoli di stato contribuiranno a finanziare lo sport. Sia le entrate erariali, sia quelle extraerariali derivanti da concorsi pronostici su base sportiva, scommesse, Lotto ed Enalotto, Bingo, apparecchi da divertimento e intrattenimento verranno destinate al Coni.

■ COMMA 285

Spetta ai Monopoli di stato emanare entro il 31 marzo 2005 un provvedimento per fissare le modalità operative di determinazione del calcolo delle entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi e le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il Coni. Il tetto per il quadriennio 2005-2008 è fissato in 450 milioni di euro, comprensivi del contributo straordinario per la preparazione degli atleti per Torino 2006 e Pechino 2008.

■ COMMA 286

Viene rideterminata la posta di gioco

dei concorsi pronostici: 2,45% al contributo per l'Istituto per il credito sportivo; 8% alla ricevitore, 50% al montepremi; 33,84% come imposta unica; 5,71% al contributo per le spese di gestione (prima invece era: 8% ricevitore; 18,77% Coni; 30,42 erario; 34,65 montepremi, 2,45 credito sportivo; 5,71 spese di gestione). Dal 1° gennaio 2005, inoltre, le vincite non riscosse sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.

■ COMMA 287

L'aliquota delle imposte uniche sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli è fissata nella misura del 33% della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Le vincite non riscosse e i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco per le scommesse indette dopo l'1/1/05 sono acquisite dall'erario.

■ COMMA 288

Per quanto riguarda, invece, le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse a cavallo, la somma raccolta con le scommesse è così suddivisa: 57% alle vincite; 8% alla ricevitore; 20% all'imposta unica; 5,71% alle spese di gestione; 2,54% al fondo speciale di riserva.

■ COMMA 289

Spetta poi al ministero dell'economia e delle finanze provvedere, attraverso un provvedimento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in commento, al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi per quan-

to riguarda gli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, sul contenzioso e riparto dei profitti.

■ COMMA 290

Spetta ai Monopoli di stato disciplinare le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi. Diversi gli obiettivi da conseguire: armonizzare le modalità di commercializzazione a quelle dei concorsi pronostici; economicità, efficienza e diffusione capillare delle reti di vendita fisiche e telematiche; sicurezza e trasparenza del gioco.

■ COMMA 291

Per i servizi connessi alle nuove scommesse a totalizzatore (senza montepremi prestabilito ma risultante dalle somme giocate) i concessionari dovranno scegliere un operatore. Quest'ultimo dovrà essere indicato da non meno di 300 concessionari. I rapporti tra Monopoli e concessionari saranno regolati da una convenzione ad hoc con l'indicazione di: termine entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento; anticipazione dall'operatore al concessionario per pagare le scommesse vincenti; retribuzione dell'operatore (massimo 2% delle somme versate); fissazione di cauzione o fidejussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte.

■ COMMA 292

Dal 1° febbraio 2005 la posta unitaria per le scommesse sui cavalli è fissata in

1 euro, mentre ciascuna scommessa non può essere inferiore a 3 euro.

■ COMMA 293

I Monopoli devono stabilire i mezzi di pagamento per la partecipazione del gioco a distanza che assicurino la tutela della fede pubblica e per contrastare il gioco illecito.

■ COMMA 294

A questo scopo, i Monopoli possono indicare al ministero dell'economia uno o più soggetti con procedura a evidenza pubblica o, in alternativa, il dicastero di via XX Settembre può costituire società di scopo.

■ COMMA 295

I Monopoli hanno il compito di disciplinare le lotterie stabilendo la ripartizione percentuale della posta in gioco, e di fissare i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.

■ COMMI 296-297

Viene prevista la possibilità per l'Amms di organizzare concorsi ed estrazioni a livello comunitario, assieme agli altri paesi coinvolti.

In questo caso le amministrazioni coinvolte fissano anche la ripartizione della posta di gioco.

■ COMMA 298

Le dotazioni iniziali dei ministeri per consumi intermedi saranno ridotte in modo da assicurare una minore spesa pari a 700 milioni di euro per il 2005 e 1.300 milioni a decorrere dal 2006.

■ **299.** Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.

■ **300.** L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.

■ **301.** A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente

comma.

■ **302.** I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito indicati:

a) Ferrovie dello stato Spa (ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - Ferrovie dello stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;

b) Poste italiane Spa (ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.4 - Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;

c) Anas Spa (ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.45 - Anas): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;

d) altre imprese pubbliche (ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo contratti programma): 90 milioni di euro per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.

■ **303.** Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornate, con decreto non avente natura regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo

quale risultante dagli indici Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

■ **304.** A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento.

■ **305.** All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2006 il versamento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello stato pari a 650 milioni di euro».

■ **306.** I beni culturali immobili dello stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.

■ **307.** Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere frui-

bile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.

■ **308.** I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui ai commi 306 e 307 sono individuati con decreto del ministro per i beni e le attività culturali su proposta del direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento a evidenza pubblica.

■ **309.** All'articolo 10, comma 4, del Testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.

■ **310.** I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del Testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fi-

no a euro 260.000;

f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».

■ **311.** L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti a esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del Testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»

■ **312.** Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 309 a 311 è versato al bilancio dello stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

■ **313.** All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui».

■ **314.** La disposizione recata dal comma 313 si applica anche ai

Commenti

COMMA 299

Fatta eccezione per il settore universitario, vengono tagliate le dotazioni di parte corrente in modo da far risparmiare allo stato 650 milioni nel 2005 e 850 milioni nel 2006.

COMMA 300

Viene ridotto di 2 mila euro per il 2005 il Fondo che finanzia gli interventi di sollecitazione delle potenzialità di sviluppo, anche riguardanti la disciplina del trattamento di fine rapporto.

COMMA 301

A partire dal 1° gennaio 2005 le casse dello stato potranno contare 100 milioni di euro in più. La somma sarà garantita dal versamento di una quota pari al 70% degli importi derivanti dall'applicazione della tariffa elettrica.

COMMA 302

Colpo di forbici ai trasferimenti statali alle imprese pubbliche. Ferrovie, Poste italiane e Anas subiranno le maggiori riduzioni. Complessivamente nel 2005 il bilancio dello stato risparmierà 260 milioni di euro, che diventeranno 330 milioni nel 2006 e torneranno 260 nel 2007. I maggiori tagli colpiranno le Ferrovie che nel 2005 vedranno ridursi i finanziamenti statali di 90 milioni di euro (alle Poste e all'Anas andranno 40 milioni in meno).

COMMA 303

Gli importi fissi dell'imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, delle tasse di concessione governativa e ipo-

otecarie saranno adeguate all'aumento dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat. L'obiettivo è ricavarne un gettito pari a 1.120 milioni di euro per il 2005 (nella prima versione era previsto 570 milioni), 1.120 milioni per il 2006 e 1.320 milioni a decorrere dal 2007.

COMMA 304

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/06, il maxi-emendamento fissa al 99% la misura dell'acconto Irpef e al 100% quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società.

COMMA 305

Il governo attende poi maggiori entrate pari a 650 milioni dai versamenti che le banche effettuano all'erario sulle riscossioni effettuate.

COMMA 306

I privati, dietro il pagamento di un canone, possono prendere in concessione i beni culturali immobili di stato, regioni ed enti locali per i quali non percepiscono canoni, e che hanno bisogno di interventi di restauro.

COMMA 307

Dal canone vanno sottratte le spese di restauro che però non devono superare l'importo del canone. Il concessionario è obbligato ad aprire al pubblico i beni.

COMMA 308

I beni non individuati con proposta del ministero per i beni e le attività culturali su proposta del direttore regionale com-

petente. Il concessionario viene individuato con procedimento a evidenza pubblica.

COMMA 309

Il comma 309 interviene a modificare l'articolo 10, comma 4, del Testo unico delle spese di giustizia, dedicato alle esenzioni dal contributo unificato. Viene eliminata l'esenzione per i processi di valore inferiore a 1.100 euro. L'effetto è ovviamente un incremento di costi che creano un forte effetto disincentivante, se si pensa che tale costo viene ad aggiungersi alle spese da sostenersi per l'onorario dell'avvocato.

COMMA 310

L'articolo 13 del Testo unico delle spese di giustizia è dedicato agli importi del contributo unificato.

La modifica va nel senso di un generale incremento delle somme dovute: minore per seconda, terza e quarta fascia (incremento a cavallo del 10%); maggiore per le tre fasce superiori (incremento a cavallo del 20%). Il picco di aumento si registra per il contributo dovuto per le esecuzioni immobiliari (incremento di circa il 30%).

Gli aumenti sono considerevoli. Inizia una causa significa anticipare parecchie centinaia di euro, contando contributo unificato, spese per notificazioni, spese da anticipare al legale incaricato.

La modifica comporta anche la modifica degli scaglioni che vengono definiti con arrotondamento alle migliaia. Viene inserito anche lo scaglione iniziale per le

cause di valore fino a 1.100 euro, prima esenti.

COMMA 311

Il comma 311 impone oneri a chi vuole iniziare una causa avanti al giudice di pace e a chi vuole attivare il magistrato onorario per procedure conciliative. Per le cause di valore fino a 1.033 euro è infatti dovuto un contributo unificato di 30 euro.

COMMA 312

Le maggiori somme raccolte con l'incremento del contributo unificato sono utilizzate per pagare debiti e per il funzionamento degli uffici giudiziari.

COMMA 313

L'articolo 11 della legge 374/1991 riguarda le indennità spettanti ai giudici di pace (calcolate a udienza, a provvedimento, rimborso spese), introducendo un tetto massimo di 72 mila euro lordi annui.

COMMA 314

Il comma 314 applica ai giudici tributari il tetto massimo alle indennità annue spettanti: non possono superare 72 mila euro lordi annui.

COMMA 315

Il comma 315 si propone di risolvere il problema delle spese per la custodia di veicoli sequestrati. Viene introdotta la seguente procedura: avviso agli aventi diritto alla restituzione; in caso di mancato ritiro, alienazione al custode. La pro-

giudici tributari.

■ **315.** I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrono le seguenti condizioni:

a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell'autorità giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;

b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;

c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002;

d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.

■ **316.** La cessione di cui al comma 315 è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.

■ **317.** All'alienazione di cui ai commi 315 e 316 e alle attività a essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.

■ **318.** L'alienazione del veicolo

si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo a elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.

■ **319.** Il provvedimento di alienazione è comunicato all'autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.

■ **320.** Il provvedimento di alienazione è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.

■ **321.** Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del Testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:

a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;

b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici;

c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

■ **322.** Gli importi di cui al comma 321 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.

■ **323.** Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a de-

correre dall'anno 2006.

■ **324.** Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti di cui al comma 315, le disposizioni di cui ai commi da 315 a 323.

■ **325.** All'articolo 82, comma 1, del Testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dell'ordine,» sono soppresse.

■ **326.** L'articolo 30, comma 1, del Testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».

■ **327.** La tabella di cui all'allegato n. 1 del Testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.

■ **328.** All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,» sono so-

stituite dalle seguenti:

«astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

■ **329.** Al comma 1 dell'articolo 5 del Testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime».

■ **330.** All'articolo 205 del Testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del ministro della giustizia di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno».

■ **331.** Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti: «Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità e i tempi di ef-

fettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del ministro della giustizia di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente».

■ **332.** Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo,».

■ **333.** Le disposizioni contenute nei commi da 329 a 332 si applicano alle prestazioni previste al comma 329 disposte successivamente alla emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma 2-bis, del Testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dall'articolo 96, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificati dai commi 330 e 331.

■ **334.** Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 329 a 333 non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello stato.

■ **335.** Al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, primo comma: 1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso co-

cedura riguarda i veicoli anche se non confiscati. Devono ricorrere alcune condizioni quali il periodo di sequestro e la vetustà del veicolo.

■ **COMMA 316**

Per l'alienazione dei veicoli sotto sequestro si procede in maniera semplificata e per così dire «sulla carta» sulla base della mera identificazione del veicolo.

■ **COMMA 317**

Le istruzioni attuative per l'alienazione dei veicoli sequestrati saranno date con decreto del ministero della giustizia.

■ **COMMA 318**

Il contratto di alienazione dei veicoli sequestrati è sostituito dal provvedimento amministrativo notificato al custode.

■ **COMMA 319**

Il provvedimento di alienazione, oltre che notificato al titolare del deposito, deve essere comunicato all'autorità che lo ha disposto.

■ **COMMA 320**

Il titolo della variazione di proprietà costituito dal provvedimento di alienazione è comunicato al Pra, che aggiorna gli archivi iscrivendo il nome del titolare del deposito quale soggetto a favore del quale avviene l'alienazione.

■ **COMMA 321**

Il comma 321 fissa i compensi onnicomprensivi dovuti al custode dei veicoli sequestrati, destinati all'alienazione con

le procedure fissate nei commi precedenti. Il compenso mensile cresce in relazione alle caratteristiche del veicolo. L'obiettivo è quello di ridurre le spese per l'erario.

■ **COMMA 322**

L'importo del compenso del custode cresce in relazione al maggior periodo di custodia.

■ **COMMA 323**

L'importo dovuto per compensi al custode dei veicoli verrà pagato in cinque anni a decorrere dal 2006, con conseguente beneficio finanziario per l'erario.

■ **COMMA 324**

Il comma 324 dispone l'applicazione retroattiva delle disposizioni su procedure di alienazione e compensi dovuti ai custodi di veicoli sequestrati a tutte le procedure non ancora concluse.

■ **COMMA 325**

L'articolo 82 riguarda l'onorario e spese del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato. In particolare il comma 1 del citato articolo prevedeva la procedura di liquidazione del compenso e delle spese stabilendo la competenza in capo alla autorità giudiziaria con decreto di pagamento e previo parere del consiglio dell'ordine degli avvocati. Il comma in esame elimina il parere preventivo del consiglio dell'ordine.

■ **COMMA 326**

Il comma 326 forfettizza in 8 euro la

misura dell'anticipazione dovuta per i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio. La somma è a carico di chi avvia un giudizio. La cifra di 8 euro rappresenta un incremento molto consistente delle somme previste nella tabella vigente (allegato 1 al T.u. delle spese di giustizia).

■ **COMMA 327**

Il comma 327 abroga la tabella delle anticipazioni forfettarie per le notificazioni a richiesta di ufficio nel procedimento civile. L'abrogazione è una conseguenza del precedente comma 326 che fissa in 8 euro la somma dovuta a questo titolo. Anche questa misura contribuisce a far crescere il costo della giustizia.

■ **COMMA 328**

L'indennità per i magistrati, in relazione agli oneri incontrati nello svolgimento della loro attività è esclusa per le ipotesi di congedo parentale e di congedo per la malattia del figlio.

■ **COMMA 329**

Sono spese di giustizia ripetibili quelle relative alle intercettazioni disciplinate nel codice delle comunicazioni elettroniche (dlgs 259/2003). Tali spese hanno suscitato molte polemiche per la loro onerosità. Di esse si stabilisce la ripetibilità a carico dei condannati.

■ **COMMA 330**

Il comma 330 stabilisce la misura e la

procedura per il recupero delle spese relative alle intercettazioni. È previsto un decreto ministeriale con periodicità annuale e costi relativi alle singole tipologie di intercettazione.

■ **COMMA 331**

Il comma 331 stabilisce modalità del ristoro dei costi sostenuti per le intercettazioni telefoniche. L'innovazione consiste nella previsione della forma di canone annuale.

■ **COMMA 332**

Il comma 332 presenta un coordinamento formale della nuova versione del comma 2 dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche.

■ **COMMA 333**

La procedura di applicazione del canone annuo per il ristoro delle spese per intercettazioni si applica per il futuro a seguito della emanazione dei previsti decreti ministeriali.

■ **COMMA 334**

Il comma 334 prevede la neutralità per il bilancio dello stato del sistema di pagamento delle spese per le intercettazioni.

■ **COMMA 335**

Il comma 335 contiene una serie di integrazioni al dpr 602/1975.

La prima concerne un'integrazione degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, prevedendo l'obbligo per i titoli edilizi abilitativi relati-

munque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera»;

2) alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi idrici e del gas,»;

b) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6»;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza»;

3) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria»;

4) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del presente arti-

colo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;

5) al dodicesimo comma, le parole: «il ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dell'Agenzia delle entrate».

■ **336.** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 335, a decorrere dal 1° aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

■ **337.** Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 336.

■ **338.** La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i

calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 342. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

■ **339.** I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

■ **340.** Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione del-

la richiesta del comune di cui al comma 339 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

■ **341.** Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempiamento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo 31 del medesimo regio decreto legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.

■ **342.** Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza stato-città e autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 339 e 340.

■ **343.** Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della su-

perficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della sussistenza di riferimento».

■ **344.** Al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

«Art. 52-bis. - (Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione) -

1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo a immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fer-

Commenti

vamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera»; l'obbligo di inserimento del codice fiscale riguarda anche gli utenti nei contratti di somministrazione di servizi idrici e del gas.

La seconda integrazione riguarda gli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria. In forza delle modifiche apportate gli uffici pubblici devono comunicare le notizie relative ai titoli edilizi abilitativi e concessioni e abilitazioni e licenze.

Inoltre le aziende erogatrici di energia e servizi idrici devono comunicare i dati catastali identificativi degli immobili presso cui sono attivate le utenze.

Viene inoltre integrata e aggiornata la disposizione relativa agli intermediari finanziari, precisando che l'obbligo di identificazione, compresa acquisizione del codice fiscale, riguarda tutti i rapporti e tutte le operazioni finanziarie.

Rispetto alle procedura di comunicazione si introduce in via esclusiva la modalità telematica.

■ COMMI 336-337

Ai fini di incentivare la lotta all'evasione e al sommerso viene previsto l'obbligo per le aziende, gli istituti, gli enti e le società che stipulano contratti con i privati di richiedere, a decorrere dal 1° apri-

le 2005, i dati identificativi catastali degli immobili al momento della sottoscrizione dell'accordo. Per i contratti già in corso di validità le informazioni verranno acquisite al momento del rinnovo del contratto. Le informazioni analitiche che individueranno le unità immobiliari saranno stabilite, precisa il comma 337, con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio.

■ COMMI 338-342

Via agli aggiornamenti catastali fai-da-te. I comuni in presenza di immobili non dichiarati o di classamenti catastali non più in linea con i valori di mercato potranno chiedere ai proprietari la presentazione dell'atto di aggiornamento entro 90 giorni. L'iniziativa per il nuovo classamento degli immobili partirà dai comuni. Gli enti locali chiederanno agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio la revisione del classamento degli immobili privati siti in microzone del territorio comunale per le quali il valore medio di mercato si discosta in modo significativo dal valore catastale utilizzato per il calcolo dell'Ici. Le amministrazioni locali, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto o la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie,

richiederanno ai titolari di diritti reali sugli immobili (proprietari, ma anche usufruttuari) la presentazione degli atti di aggiornamento. La richiesta dovrà contenere gli elementi constatati dal comune tra cui, qualora venga accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale; andrà notificata agli interessati e comunicata agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. In caso di inadempimento da parte dei proprietari nel termine di 90 giorni dalla notificazione, sarà l'Agenzia del territorio a provvedere all'iscrizione in catasto dell'immobile o alla verifica del classamento. Successivamente notificherà le risultanze del classamento e la relativa rendita. Le sanzioni amministrative previste andranno da un minimo di 258 a un massimo di 2.066 euro. Nell'ipotesi di mancata presentazione della denuncia catastale i valori attribuiti agli immobili produrranno effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dell'omessa presentazione indicata nella richiesta notificata dal comune. In assenza di tale indicazione i nuovi valori produrranno effetto dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune. Le modalità tecniche del procedimento saranno precisate con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da adottare, previa intesa con la

Conferenza stato-città e autonomie locali, entro un mese dall'entrata in vigore della Finanziaria. Il provvedimento sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

■ COMMA 343

Si stabilisce che dal 1° gennaio 2005 la superficie di riferimento degli immobili privati a destinazione ordinaria censiti nel catasto edilizio urbano non possa essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata ai sensi del dpr 23 marzo 1998, n. 138 (che ha effettuato la revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari). Per gli immobili già denunciati i comuni modificheranno d'ufficio le superfici inferiori a tale percentuale, incrociando i dati in loro possesso con quelli dell'Agenzia del territorio. Nel caso in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per la nuova determinazione saranno i privati, su richiesta del comune, a dover presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria dell'immobile.

■ COMMI 344-349

I commi in esame comprendono una serie di disposizioni finalizzate allo snellimento delle procedure, relativamente alle locazioni e alle cessioni immobiliari.

Con una modifica al Testo unico sull'im-

mi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima».

■ **345.** Al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-bis inserito il seguente:

«Art. 41-ter. - (Accertamento dei redditi di fabbricati) - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore a un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del Testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

■ **346.** Le disposizioni degli articoli 52-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 344 e 345 del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, del-

la legge 9 dicembre 1998, n. 431.

■ **347.** Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.

■ **349.** I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

■ **350.** All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;

b) nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile»;

c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera da a) a e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91»;

d) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

«4-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera da a) a e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media dell'incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce l'incremento massimo agevolabile nei periodi d'imposta successivi. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupa-

zionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, a esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana

mentre il rinvio all'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 79 del 1997 per la certificazione di effettività delle spese deve essere inteso come non comprensivo della perizia richiesta da quella disposizione normativa ai fini della valutazione della congruità e dell'inerenza relativa alle spese ammissibili.

La successiva lettera b) apporta solo una modifica di coordinamento all'interno dell'articolo 11 per tener conto di quanto introdotto con la lettera a).

La lettera c), invece, contiene una previsione relativa alla determinazione della nuova deduzione dal valore della produzione che viene fissata, dal 1° gennaio 2005, nel modo seguente:

- euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

- euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

- euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

- euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91

la lettera d) del comma in commento, infine, apporta la variazione più significativa nell'ambito del pacchetto Irap, relativamente allo sconto per le nuove assunzioni. In particolare, si aggiungono

postata di registro, si prevede il principio di esclusione del versamento dell'imposta derivante dai contratti di locazione, nel caso in cui l'importo del canone riferito a immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto non inferiore al 10% del valore dell'immobile.

Viene stabilito altresì che le disposizioni relative ai poteri degli uffici delle imposte, alle rettifiche delle dichiarazioni delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche non si applicano nei confronti dei redditi di fabbricati derivanti da locazione, dichiarati in misura non inferiore a un importo corrispondente a quello maggiore tra il canone di locazione derivante dal contratto, ridotto del 15%, e il 10% del valore dell'immobile. Qualora il contratto di locazione immobiliare non fosse stato registrato, viene dichiarata la presunzione dell'esistenza del rapporto contrattuale per l'anno in corso, nonché per i quattro anni precedenti (a meno che le parti non esibiscano documentazioni probatorie differenti), si determina quale canone presunto il 10% del valore dell'immobile.

Tali disposizioni non si applicano tuttavia nei confronti dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati o rinnovati con il supporto delle associazioni di categoria.

Prevista la possibilità di ottenere, in forma gratuita, dall'Agenzia delle entrate, la versione informatizzata del modello di comunicazione di cessione fabbricati; la comunicazione è effettuata, anche mediante l'apporto dei soggetti incaricati e degli uffici dell'Agenzia delle entrate, mediante la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione in modalità telematica, alla suddetta Agenzia, che provvede a comunicare sempre in forma elettronica l'avviso di ricevimento. Tale comunicazione deve essere effettuata anche da parte delle agenzie immobiliari, con riferimento alle cessioni di cui esse siano direttamente a conoscenza, sia con riferimento alle trattative svolte sia con riguardo alle cessioni diverse rispetto a quelle in proprietà, anche di durata inferiore al mese: si applica a tale riguardo la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 al massimo di euro 1.549,37; in caso di seconda sanzione, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, il sindaco del comune dispone nei confronti degli agenti immobiliari inadempienti la sospensione per un mese della loro attività.

Si prevede infine l'obbligo di registrazione dei contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari oppure

di loro porzioni. Tutti i contratti non registrati sono infatti dichiarati nulli.

■ COMMA 350

Il comma 350 apporta modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in materia Irap. Anzitutto, la lettera a) prevede la deducibilità, oltre che dei contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, delle spese relative agli apprendisti, ai disabili nonché alle spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro, anche dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. È comunque fissata una condizione necessaria ai fini dell'ottenimento della deducibilità, vale a dire il rilascio di una attestazione di effettività dei costi che sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro. In effetti, la norma ripropone, in alcuni aspetti, quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge n. 269 del 2003, vale a dire la cosiddetta Tecno-Tremonti

La Finanziaria commentata comma per comma

ItaliaOggi conclude la pubblicazione del testo della legge finanziaria 2005 (legge n. 311, pubblicata sul S.O. n. 192/L alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre).

■ **412.** All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno in due periodi di imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto a indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con

apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale».

■ **413.** Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 412 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.

■ **414.** All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:
1) le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i periodi»;

2) le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.»;

3) le parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

b) al comma 2:
1) le parole da: «Per il primo periodo d'imposta» fino a: «revisione del medesimo.» sono sostituite dalle seguenti: «Per i

NEL TESTO DELLA FINANZIARIA VARATO IL 29 DICEMBRE DAL SENATO NON SONO PRESENTI GLI 8 COMMI SOPPRESSI ALLA CAMERA. DI CONSEGUENZA RISULTA SCALATA LA NUMERAZIONE DEI COMMI SUCCESSIVI. IL TESTO CON LA NUMERAZIONE DEFINITIVA È DISPONIBILE SU: WWW.ITALIAOGLI.IT

medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1.»;

2) le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

3) le parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale.»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.».

■ **415.** In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

Commenti

COMMA 412

Le modifiche sull'utilizzo degli studi in caso di accertamento riguardano l'articolo 10 della legge 146/98. In particolare, viene sostituito il comma 2 e inserito un nuovo comma, 3-bis, disponendo che le modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

Il nuovo comma 2 stabilisce che nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, l'accertamento basato sugli studi trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi, compreso quello da accertare, l'ammontare di compensi o ricavi determinabili sulla base degli studi è superiore a compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta. L'accertamento basato sugli studi di settore trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto a indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione degli esperti. Il nuovo comma 3-bis dispone che l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire. In pratica, prima di emettere l'accertamento, l'ufficio invita il contribuente, con l'obiettivo di definire l'accertamento con l'adesione

del contribuente. Si noti che tale previsione è ora stata introdotta in via normativa laddove, fino alla modifica la stessa era invece contemplata solo in via amministrativa, ossia secondo le istruzioni dettate dall'Agenzia con circolari e provvedimenti diretti agli uffici.

Viene infine espressamente stabilito che i maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi o emersi a seguito di adeguamento spontaneo in dichiarazione non possono mai avere rilevanza penale e rilevare fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

COMMA 413

La disposizione stabilisce l'efficacia immediata, con riguardo al periodo di imposta 2004, delle novità inerenti agli studi di settore; in particolare quelle inerenti dell'utilizzo dello strumento in caso di accertamento di cui all'articolo 10 della legge n. 146/98.

COMMA 414

Le modifiche in materia di applicazione degli studi riguardano l'articolo 2 del dpr 31 maggio 1999, n. 195. Le novità più rilevanti riguardano l'adeguamento spontaneo dei ricavi o compensi ai dati degli studi di settore, la rilevanza ai fini Irap delle maggiori entrate dichiarate in seguito all'adeguamento e la fissazione di un nuovo termine per il versamento dell'Iva dovuta per adeguamento. Quest'ultimo termine è «accorciato» rispetto al precedente: in passato l'adeguamento

doveva essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per esempio, per l'adeguamento Iva agli studi di settore del 2003, è rimasto fermo il termine del 2 novembre 2004, data in cui doveva essere presentata telematicamente la dichiarazione dei redditi. A partire da Unico 2005, in base alla nuova norma, l'Iva dovuta per adeguamento agli studi di settore dovrà essere versata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, cioè, di norma, entro il 20 giugno 2005 o dal 21 giugno al 20 luglio 2005 con l'aumento dello 0,40%.

Viene, inoltre, stabilito che l'adeguamento è effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, o le modifiche conseguenti alla sua revisione, a condizione che sia versata una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la differenza non supera il 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

COMMA 415

Le disposizioni contenute nel comma 415 intervengono in tema di accertamento, occupandosi delle comunicazioni conseguenti all'attività di liquidazione effettuata dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 36-bis dpr n. 600/ del 1973. In particolare, si prevede che l'Agenzia entrate comunichi mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti

l'esito della predetta attività di liquidazione, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Quale ulteriore semplificazione a favore del contribuente, la norma prevede poi che la relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, debba essere versata mediante modello di pagamento, di cui all'art. 19 d.lgs 9 luglio 1997 n. 241, precompilato dall'Agenzia.

Qualora il contribuente non ottemperi al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo delle imposte dovute, con l'applicazione di sanzioni e interessi, decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione. Secondo le stime elaborate nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, la misura è in grado di garantire all'erario un anticipo delle entrate che, in termini di cassa, si attestano a circa 140 milioni di euro. L'effetto, secondo quanto riportato nella medesima relazione, è conseguenza del fatto che annualmente gli importi richiesti come tassazione separata sono pari a 280 milioni di euro, mentre solamente il 50% circa di tali somme viene incassato. In caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, con l'applicazione della sanzione del 30% e degli interessi a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

■ **416.** Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione».

■ **417.** Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituiti di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta».

■ **418.** All'articolo 49, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono ag-

giunte le seguenti: «; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

■ **419.** All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: «entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonché»;

b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonché conservative e ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

■ **420.** Al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;

b) all'articolo 19, comma 4-bis, le parole: «a espropriazione forzata» sono sostituite dalle seguenti parole: «alla riscossione coattiva»; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;

c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa a un ruolo straordinario».

■ **421.** Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il se-

guente:

«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante»;

b) all'articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».

■ **422.** All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di mancato pa-

gamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante».

■ **423.** Le disposizioni del comma 419, lettera a), e del comma 420, lettere a) e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005.

■ **424.** Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai

Commenti

COMMA 416

Il comma 416 specifica che, nel caso di riscossione di somme dovute a seguito di controlli automatici ovvero a seguito di controlli formali, con riferimento alle dichiarazioni presentate al 1° gennaio 1999, gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione concernente la determinazione della somma dovuta.

COMMA 417

Il comma 417 introduce nell'ambito del dlgs n. 74 del 2000 una nuova fattispecie di reato, punita a titolo delittuoso, costituita dall'omesso versamento di ritenute certificate. La disposizione intende colmare una lacuna normativa rilevata a seguito dell'entrata in vigore del citato dlgs n. 74 del 2000 che ha interamente riformato la materia. In particolare, la rilevanza del fenomeno dell'omesso versamento da parte del sostituto d'imposta di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ha indotto il governo a prevedere tale nuova fattispecie, sanzionato con la pena della reclusione da sei mesi a due anni. La punibilità della stessa, peraltro, è subordinata al verificarsi della condizione che l'ammontare dell'omesso versamento sia superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

COMMA 418

Nell'ambito delle disposizioni in materia di riscossione, volte al potenziamento dell'attività nonché la capacità e la celerità nella riscossione delle somme dovute dai contribuenti a seguito dell'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, il comma 418 intende modificare le norme regolatrici dell'attività della riscossione consentendo ai concessionari l'utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalle norme ordinarie per la tutela del credito iscritto a ruolo, attraverso il richiamo dell'esperibilità delle azioni cautelari e conservative nonché di ogni altra azione che sia posta a tutela del creditore. In questo senso, la finalità della norma è quella di eliminare ogni possibile dubbio sulla legittimazione ad agire dei concessionari, recuperando, al tempo stes-

so, terreno entro il quale i medesimi possono efficacemente esperire le azioni consentite dalla legge.

COMMA 419

Con il comma 419 si introduce, invece, una modifica alla vigente disciplina relativa al diritto di scarico che può esercitare il concessionario in caso di inesigibilità del credito. Al riguardo, sono differenziati i termini entro i quali la mancata notificazione della cartella di pagamento, per motivi imputabili al concessionario, comporta per questi la perdita del diritto di scarico, tenuto conto delle differenze relative ai ruoli ordinari e a quelli straordinari. Per questi ultimi, il termine è ridotto rispetto ai ruoli ordinari, anche in considerazione della natura degli stessi i quali sono formati nel caso in cui vi sia fondato pericolo per la riscossione. In questo senso, la mancata notificazione della cartella di pagamento entro il sesto mese successivo alla consegna del ruolo ha effetto preclusivo al scarico da parte del concessionario (per i ruoli ordinari il termine è più ampio, entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo). Infine, con il comma 419 si intendono introdurre alcune cautele a favore dell'amministrazione finanziaria, riguardanti il rapporto con il concessionario. Si stabilisce, infatti, la possibilità dell'ufficio di segnalare al concessionario le azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme previste a ruolo. Questo consentirebbe all'amministrazione di esercitare un maggiore potere di controllo verso il concessionario, a tutela dell'interesse erariale all'effettivo incasso delle somme dovute dai contribuenti, anche con riferimento a eventuali azioni conservative e a ogni altra azione ordinarmente prevista a tutela del creditore.

COMMA 420

Le disposizioni recate dal comma 420 sono simili a quelle esaminate con riferimento al comma precedente e intervengono modificando gli artt. 12, 19 e 25 dpr 29 settembre 1973 n. 602. In merito, la norma proposta prevede che nel ruolo sia ora indicata la sua natu-

ra, differenziata tra ruoli ordinari o straordinari, in ordine ai quali sono altresì indicati i termini di notifica della cartella di pagamento. È così stabilito che la notifica deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna se la cartella è relativa a un ruolo straordinario. Ne deriva che il mancato rispetto da parte del concessionario dei nuovi termini per la notificazione costituisce causa di perdita del diritto al scarico.

Altre disposizioni contenute nel comma in esame riguardano il potere previsto dalla vigente disciplina a favore del concessionario di procedere a espropriazione forzata nei confronti del fideiussore del debitore; si intende sostituire il riferimento a tale istituto con quello più ampio e generico, alla riscossione coattiva. Vengono, in questo modo, comprese altre forme di tutela del credito tra quelle esperibili da parte del concessionario, al fine di eliminare dei potenziali vincoli attualmente rilevabili in ordine alla tutela del credito nei confronti del garante inadempiente, considerato che, come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, potrebbe essere contestata l'iscrizione di ipoteca a carico del garante, ovvero l'iscrizione del fermo di beni mobili registrati.

La lettera c) introduce, all'art. 25 del dpr n. 602/72 un termine perentorio per la notifica della cartella di pagamento al contribuente. Tale scadenza è fissata all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo o, per i ruoli straordinari, all'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna. Il successivo comma 29 dello stesso articolo prevede poi che le disposizioni in questione si applichino ai ruoli resi esecutivi a decorrere dall'1/1/05.

La relazione di accompagnamento sottolinea, sul punto, che la modifica reintroduce un termine per la notifica della cartella, a pena di decadenza, diversificato in ragione della specie del ruolo (ordinario o straordinario) assolvendo alla duplice funzione di colmare

il vuoto legislativo a tutela del contribuente determinato dall'art. 1 del dlgs n. 193/01 che aveva espunto qualsiasi termine di decadenza per la notifica della cartella e di avvicinare il momento dell'accertamento a quello della riscossione, rendendo conseguentemente più efficiente ed efficace il sistema di riscossione coattiva.

COMMI 421-422

I commi in questione vengono trattati congiuntamente in quanto si occupano entrambi del rilascio di garanzie e conseguente recupero coattivo in caso di inadempienze. Si tratta di disposizioni sorrette cioè dalle medesime finalità e da analoghe formulazioni testuali che si collocano, tuttavia, le prime agli artt. 8 e 15 dlgs n. 218 del 1997, modificando la disciplina relativa all'accertamento con adesione, e le altre all'art. 48 dlgs n. 546 del 1992, in materia di conciliazione giudiziale. In particolare, gli interventi modificano la tipologia di garanzia che il contribuente è tenuto a prestare in ciascuna delle suddette fasi del procedimento tributario, disponendo che i soli strumenti validamente utilizzabili a tal fine siano la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria. In sintesi, sono espunte dal ventaglio delle possibili alternative la cauzione in titoli di stato o garantiti dallo stato, la fideiussione rilasciata da un'impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità. Secondo quanto si apprende dalla relazione illustrativa, l'intervento sarebbe motivato dalla necessità di prevedere che le garanzie vengano rilasciate soltanto da alcuni soggetti particolarmente qualificati, in modo da cautelare l'erario da eventuali rischi di inadempimento.

COMMA 423

Si tratta di una disposizione che chiama in causa la decorrenza dal 1° gennaio 2005 delle modifiche apportate in materia di consegna del ruolo e di notifica della cartella di pagamento.

COMMA 424

Sempre attinente all'attività di ri-

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del presidente della repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

■ **425.** In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

■ **426.** La competenza all'ema-

nazione degli atti di cui al comma 424, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.

■ **427.** In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.

■ **428.** Al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per

iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore».

■ **429.** È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione e i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali a essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre ra-

te, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 e il 31 dicembre 2006. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

■ **430.** La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2006.

■ **431.** A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il termine del 30 settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione e il giuramento delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo 2005. Tra i soggetti abilitati per tale attività di redazione e giuramento delle perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere di commer-

cio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del Testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

■ **432.** Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

■ **433.** Ai fini del comma 432 sono imprese di grande distribuzione commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

scossione è, poi, il tema trattato congiuntamente dai commi 424, 425 e 426, relativi alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati dai contribuenti. La particolare tematica trova attualmente la propria regolamentazione nell'ambito degli atti di accertamento dell'amministrazione finanziaria che, in sede di controllo della dichiarazione e della posizione fiscale del contribuente, provvede all'eventuale contestazione dell'indebita fruizione di crediti d'imposta non spettanti in tutto o in parte. Con i commi in esame del disegno di legge finanziaria, si consente all'Agenzia delle entrate di adottare una diversa e più snella procedura per il recupero di tali indebiti crediti d'imposta, attraverso l'adozione di uno specifico atto motivato e notificare agli interessati prima dell'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni ordinarie di cui al dpr n. 600 del 1973. In questo modo, al contribuente è assegnato un termine, comunque non inferiore a 60 giorni decorrenti dalla notifica, entro il quale dovrà versare le somme oggetto della contestazione.

Ai fini della riscossione dei crediti in questione restano, tuttavia, fermi i poteri esercitabili da parte dell'amministrazione ai sensi del citato decreto del presidente della repubblica. La novità delle nuove disposizioni si pongono in linea con gli strumenti concessi al contribuente ai fini della tutela in sede contenziosa delle proprie ragioni. Infatti, il contribuente, dopo aver ricevuto apposito motivato atto da parte dell'Agenzia delle entrate, avrà la possibilità di impugnarlo innanzi alle competenti commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 19 dlgs n. 546 del 1992.

Infine, la particolare procedura di recupero dei crediti d'imposta indebitamente fruiti dai contribuenti descritta sinora non si applica nel caso di due precise ipotesi, costituite dalle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto di talune dettagliate norme. Tali somme, infatti, sono oggetto di specifiche modalità di recupero, descritte dall'art. 1 dl 20 marzo 2002 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 maggio 2002 n. 96 e dai benefici concessi in favore delle banche e oggetto del recupero tramite versamento, ai sensi dell'art. 1 dl 24 dicembre 2002 n. 282, con il quale sono state previste alcune norme per il completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna dell'Italia per infrazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.

■ **COMMA 425**

L'ipotesi del mancato pagamento, anche solo in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, è prevista dal comma 425 che richiama, quale naturale strumento di tutela erariale, la riscossione coattiva con le modalità previste dal dpr n. 602 del 1973.

■ **COMMA 426**

Infine, il comma 426 specifica che la competenza all'emanazione degli atti di recupero, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo d'imposta.

■ **COMMA 427**

Il comma in esame prevede la proroga al 31 dicembre 2006 dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute, relativamente alle dichiarazioni presentate nell'anno 2003, a seguito dell'attività di liquidazione avvalendosi di procedure automatizzate, prevista dall'art. 36-bis dpr n. 600 del 1973. Si tratta di un termine che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), dpr n. 602 del 1973, è normalmente fissato il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e che, pertanto, in assenza della proroga prevista dalla norma esaminata, scadrebbe al 31 dicembre 2005. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, la proroga si rende necessaria per tenere conto delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2003, in ordine alle iscrizioni a ruolo, nonché delle previsioni della legge finanziaria per il 2004 che ha esteso la sanatoria agli omessi ri-

tardati versamenti relativi al periodo d'imposta 2002.

■ **COMMA 428**

Il comma 428 prevede che il concessionario della riscossione, prima di procedere all'espropriazione forzata nei confronti dei terzi debitori del soggetto che è iscritto a ruolo, ai sensi dell'art. 543 e seguenti c.p.c., può avvalersi della facoltà di chiedere a tali soggetti terzi di dichiarare per iscritto le cose o le somme da loro dovute al creditore. Si tratta di una facoltà concessa al concessionario al fine di rafforzare le capacità della riscossione, il quale in questo modo può esperire un ulteriore tentativo prima di promuovere il procedimento giudiziario di espropriazione. L'intervento è attuato aggiungendo al dpr 29 settembre 1973 n. 602, l'art. 75-bis.

■ **COMMA 429**

Il comma in esame prevede la riscossione mediante ruolo delle somme dovute, per inadempimento, dall'incaricato del servizio di intermediazione all'incasso, ovvero dal suo garante.

È inoltre previsto che i concessionari e i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione possano sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali a essi affidati in concessione alla data del primo gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40% del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30% del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 e il 31 dicembre 2006.

■ **COMMA 430**

Il comma 430 proroga al 31 dicembre 2006 la durata delle concessioni del Servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, il cui termine è attualmente al 31 dicembre 2004 ai sensi dell'art.

576 dlgs n. 112 del 1999, limitatamente a quei soggetti che, alla data del 1° luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi.

■ **COMMA 431**

La disposizione contiene una sorta di riapertura alla rivalutazione di terreni e quote di cui all'originaria legge n. 448 del 2001. La disposizione in esame si ricollega a quella di cui al comma 379 laddove si prevede che il riferimento al 30 settembre contenuto nell'articolo 2, comma 2 del dl 282 del 2002 slitta ora al 30 giugno 2005. Lo spostamento riguarda perciò non la data di possesso dei beni (che resta fissata al 1° luglio 2003), ma quella del versamento della prima rata e della redazione e del giuramento della perizia. Il comma in esame, invece, sposta al 31 marzo 2005 i termini per le perizie anche per quanto previsto dagli articoli 5 (rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 7 (rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola) della legge 448/01, purché la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il termine del 30 settembre 2004. Inoltre viene allargato il campo dei soggetti che possono redigere la suddetta perizia, includendo ora anche i periti iscritti alle camere di commercio.

■ **COMMA 432**

Le imprese che operano nella grande distribuzione potranno evitare di certificare con lo scontrino fiscale i corrispettivi riscossi dai propri clienti se si collegheranno in via telematica con l'Agenzia delle entrate per trasmettere, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Resta comunque l'obbligo di emettere la fattura su richiesta del cliente.

■ **COMMA 433**

Le imprese chiamate in causa dal provvedimento sono le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superf-

■ **434.** Le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica di cui al comma 432 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica di cui al comma 432 sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.

■ **435.** Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 432 e 434 sono soggette alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

■ **436.** Nell'ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello stato, l'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali lo stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venire meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.

■ **437.** Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore del-

la presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità. La richiesta di trasferimento è presentata alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento.

■ **438.** Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui al comma 437, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui all'elenco 3 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 437, e restano compensate fra le parti le spese di lite.

■ **439.** I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 no-

vembre 2001, n. 410, di valore non superiore a 100.000 euro, individuati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico a offrire, della quale sia data adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due periodici a diffusione locale, di durata non inferiore al mese, esposto telematicamente attraverso il sito Internet della medesima Agenzia.

■ **440.** Le alienazioni di cui al comma 439 non sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al primo periodo le alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi a oggetto immobili di valore inferiore a 250.000 euro; in caso di valore pari o superiore al presente importo, il diritto di prelazione è esercitato dall'ente locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell'Agenzia del demanio.

■ **441.** Relativamente agli immobili di cui al comma 439 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione, a

condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente.

■ **442.** Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni dello stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.

■ **443.** Il regio decreto legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

■ **444.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonché agli alloggi di cui al comma 445.

■ **445.** Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle procedure e in coerenza con l'articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai

sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.

■ **446.** Dopo il comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:

«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all'amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.

13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

13-quinques. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di in-

Commenti

cie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

COMMA 434

La disposizione non è operativa dal 1° gennaio 2005; sarà, infatti, necessario un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

COMMA 435

Le violazioni alle disposizioni precedenti sono soggette alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 6, comma 3 (100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato per la mancata emissione degli scontrini), dell'articolo 11, comma 5 (sanzione fissa da 1.032 euro a 4.131 euro per omessa installazione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini), e dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sospensione dell'attività in caso di accertamento della mancata installazione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini).

COMMI 436-443

Viene autorizzata l'Agenzia del demanio alla vendita, a trattativa privata, anche in blocco, delle quote indivise di beni immobili, dei fondi interclusi, nonché dei diritti reali su immobili,

dei quali lo stato è proprietario o titolare. Il prezzo di vendita è stabilito in base a criteri e valori di mercato, tenuto conto dello stato dei beni e diritti, sul piano giuridico. Con la vendita, viene meno l'uso governativo delle concessioni esistenti e dei diritti pendenti in capo a terzi sui suddetti beni.

Previsto il trasferimento in proprietà, a titolo oneroso, ai comuni che hanno realizzato le opere di urbanizzazione sulle aree appartenenti al patrimonio e demanio statale entro il 31/12/2004: tali aree sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune, con vincolo decennale di inalienabilità. Il comune deve presentare la domanda di trasferimento presso la filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio, unitamente alle planimetrie e agli atti catastali. Il costo del trasferimento è determinato in base ai parametri indicati nell'elenco 3 allegato alla legge: detti parametri sono aggiornati ogni anno, a partire dall'1/1/2006, nella misura dell'8%. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree, non versate fino alla data di firma dell'atto di trasferimento, sono pagate, assieme al trasferimento, in misura pari a 1/3 degli importi indicati nell'elenco 3, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Il trasferimento delle aree comporta l'estinzione dei giudizi pendenti, promossi dall'amministrazione demaniale, e la

compensazione tra le parti delle spese di lite.

I beni immobili demaniali non interessati dalle procedure di dismissione, di valore non superiore a 100 mila euro, possono essere venduti direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico alla presentazione di offerte: prevista la pubblicità su due quotidiani nazionali e due periodici locali, nonché sul sito Internet dell'Agenzia del demanio. Queste vendite non sono assoggettate a prelazione a favore degli enti locali. Relativamente invece alle vendite effettuate dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, con aste pubbliche deserte, riferite a immobili con valore inferiore a 250 mila euro, se il valore è pari o superiore al suddetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dal comune entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere e delle relative condizioni da parte dell'Agenzia del demanio.

Per ciò che concerne i beni immobili che non sono interessati dalle procedure di dismissione, è confermato il diritto di prelazione a favore dei concessionari, dei conduttori e dei soggetti che si trovano nel godimento dell'immobile interessato dalla vendita, purché essi siano in regola con tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente.

Si applicano infine le disposizioni di agevolazione previste alla normativa in vigore a favore di enti locali territoriali, enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà dello stato, in regime di reciprocità, anche a favore delle amministrazioni statali, le quali utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.

COMMI 444-445

Previsto, entro il 30/6/2005, il trasferimento a titolo gratuito, e nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, degli alloggi di proprietà dello stato, in caso di trasferimento ai comuni, proprio a favore di questi ultimi, territorialmente interessati. Entro 120 giorni dalla data di volturazione, i comuni procedono poi all'accertamento delle eventuali difformità urbanistico-edilizie. Tale trasferimento non è previsto per gli alloggi assegnati ai profughi né per gli alloggi statali realizzati ai sensi della legge 640/54. Proprio questi ultimi tipi di alloggi, infatti, sono ceduti in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti di legge. Quanto alla determinazione delle condizioni di vendita, della fissazione del prezzo e delle modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.

COMMA 446

dividuzione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dimissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate al Dicastero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

13 sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell'amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, per ciascuno

degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro è destinata all'ammmodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 è destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente».

■ **447.** Le finalità di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.

■ **448.** Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

■ **449.** Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata a interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello stato, fermo restando il quadro normativo vigente, e in particolare le competenze del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello stato e le Agenzie fiscali, a eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello stato a comunicare all'Agenzia del demanio:

a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello stato;

b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;

c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;

d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all'esecuzione delle predette finalità.

■ **450.** L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 449 il supporto

informativo per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.

■ **451.** L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma 450.

■ **452.** I piani di investimento immobiliare deliberati dall'Inail sono approvati dal ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il ministro della salute e il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

■ **453.** Il ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dimissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a Infrastrutture spa, tratti di rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo comunque non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato con modalità concordate tra il ministero dell'economia e delle finanze, il ministero delle infra-

strutture e dei trasporti e Infrastrutture spa. Le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui al secondo periodo, rimangono le stesse della restante rete stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra Anas spa, Infrastrutture spa e i ministeri interessati.

■ **454.** È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

■ **455.** Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire l'effettività alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere più efficiente la grande viabilità lungo il percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorità al completamento degli interventi infrastrutturali

Entro il 28/2/2005, il ministero della difesa, in accordo con l'Agenzia del demanio, individua i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e quindi da consegnare proprio all'agenzia stessa. Detti immobili entrano a far parte del patrimonio disponibile dello stato, e saranno assoggettati alle procedure di valorizzazione e dismissione; gli immobili individuati sono stimati dall'Agenzia del demanio nello stato di fatto e diritto in cui si trovano. Entro 30 giorni dalla data di individuazione dei suddetti immobili, la Cassa depositi e prestiti concede anticipazioni finanziarie della quota pari al valore degli immobili individuati, per un importo non inferiore a 954 mln di euro e non superiore a 1.357 mln di euro. Il ministero dell'economia e delle finanze procederà poi al rimborso delle somme anticipate e degli oneri finanziari mediante utilizzo dei proventi delle vendite degli immobili. Le anticipazioni versate dalla Cassa depositi e prestiti sono destinate ai budget del bilancio statale per il ministero della difesa: tra l'altro una somma di 30 mln di euro è destinata, dal 2005 al 2008, per l'ammmodernamento degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Altri 30 mln di euro sono stanziati nel 2005 per finanziare un programma di edilizia residenziale a favore del personale delle forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.

■ **COMMA 447**

Le finalità previste dalla disciplina legislativa per l'acquisizione di immobili a favore della guardia di finanza, possono essere raggiunte anche mediante l'utilizzo della locazione, anche finanziaria, usando le risorse non ancora impegnate alla data del 31/12/2004.

■ **COMMA 448**

È stata abrogata una disposizione della legge Bassanini 2 che consentiva la cessione a titolo gratuito agli enti locali dei beni demaniali civili e militari inutilizzati da almeno dieci anni.

■ **COMMI 449-451**

Al fine di razionalizzare la spesa pubblica per investimenti relativa al patrimonio edilizio dello stato, le p.a. statali e le agenzie fiscali devono comunicare all'agenzia del demanio, entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali delle opere relative all'esecuzione di interventi edilizi, nonché, entro un mese dalla data di approvazione dei relativi provvedimenti amministrativi, i programmi definitivi e le relative variazioni. Inoltre con cadenza trimestrale le p.a. devono comunicare il consuntivo dello stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali e dei lavori sotto soglia, eventualmente eseguiti nell'anno di riferimento. Ed entro il 31 ottobre di ogni

anno vanno comunicate all'agenzia del demanio le previsioni riguardanti i fabbisogni annuali di nuovi spazi occorrenti allo svolgimento delle attività istituzionali e le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario per l'esecuzione delle predette finalità. L'Agenzia del demanio elabora quindi le linee guida tecnico-operative per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, e fornisce alle p.a. interessate il software applicativo per la redazione e trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.

Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Agenzia del demanio trasmette al ministro dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione di tali disposizioni

■ **COMMA 452**

Il ministro del welfare approva con propri provvedimenti i piani di investimento deliberati dall'Inail: gli investimenti costituiscono lo sviluppo delle linee direttive tracciate con decreto del medesimo ministro.

■ **COMMI 453-454**

Con vari decreti, il ministro dell'economia e delle finanze avvia programmi di dimissioni immobiliari da realizzare con cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con apposito dm possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a Infrastrutture spa, trat-

ti della rete stradale nazionale assoggettabili a pedaggio figurativo e comunque non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato con modalità concordate tra il ministero dell'economia e delle finanze, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture Spa. Rimangono identiche le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti stradali, rispetto alla restante rete stradale di interesse nazionale, e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con dm da emanarsi entro il 30/6/2005, sono ridefiniti i rapporti finanziari tra Anas spa, Infrastrutture spa e i ministeri interessati. Resta confermata l'applicazione del Codice Urbani (dlgs 42/2004), con riferimento alla manutenzione delle strade nazionali.

■ **COMMA 455**

Al fine di completare le opere e le infrastrutture necessarie a garantire la completa attuazione della convenzione stipulata tra l'Italia e la Francia, il 24/6/1970 a Roma come disposte dalla legge n. 475/1973, è stata autorizzata una spesa complessiva di 5 milioni di euro per 12 anni, a decorrere dall'anno 2005.

L'assegnazione di fondi si è resa necessaria al fine di realizzare completamente le opere di viabilità stradale e autostradale sia speciale che di grande comunicazione già indicate nella convenzione del 1970.

stradali e di grande attraversamento viario nelle località in cui sono ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già perfezionata la fase della progettazione preliminare.

■ **456.** Per consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del Cipe del 21 dicembre 2001 per l'accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro, a favore dell'Anas spa, a decorrere dall'anno 2005. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell'Anas spa ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

■ **457.** All'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «alla procedura» sono inserite le seguenti: «di esecuzione di lavori».

■ **458.** Per la realizzazione e il completamento di interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell'ambiente in relazione a opere di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle città metropolitane a più in-

tensa circolazione viaria, nonché tra nodi di scambio portuali e aeroportuali e aree urbane attraverso aree naturali protette, è istituito, nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilità con una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi ammessi alla fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

■ **459.** Per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture a elevata ambientale e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni par-

lamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

■ **460.** Per la prosecuzione degli interventi previsti all'articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005.

■ **461.** È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 127 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

■ **462.** Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

■ **463.** Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:

a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

■ **464.** L'articolo 10 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.

■ **465.** L'articolo 11 del decre-

to del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

■ **466.** Le previsioni di cui ai commi da 463 a 465 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.

■ **467.** A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata a una riserva indivisibile prevista dallo statuto.

■ **468.** Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del presidente della re-

Commenti

Per garantire l'efficacia dell'iniziativa e al fine di rendere effettiva la realizzazione delle opere necessarie al completamento della grande viabilità nel percorso tra Italia e Francia, si assicura la priorità al completamento della rete viaria nelle località dove sono collocati gli immobili che i due governi hanno stabilito di collegare alla firma della convenzione, con la redazione di un elenco d'immobili adibiti all'esercizio della linea, per i quali sia già stata definita la fase di progettazione preliminare alla data di entrata in vigore della legge in commento.

■ COMMA 456

È autorizzato un contributo annuale di 2 milioni di euro per 15 anni a favore dell'Anas spa per consentire l'inizio dei lavori riguardanti la viabilità della strada statale 38 d'accesso alla Valtellina, come previsto dalla delibera Cipe del 21/12/2001. L'Anas spa potrà chiedere l'intervento della Cassa depositi e prestiti, autorizzata all'intervento.

■ COMMA 457

Possibilità di eseguire anche prestazioni a favore degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge n. 801/1977 (Sismi, Sisd e Cesis) a trattativa privata nel rispetto di quanto disposto dal comma 7, dell'art. 24 della legge n. 289/2002.

■ COMMA 458

Istituzione di un fondo per la viabilità con una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2005 e 5 milioni di euro per l'anno successivo, necessario per la realizzazione e il completamento degli interventi strutturali tesi ad assicurare la tutela dell'ambiente nella fase di collegamento delle grandi reti viarie, sia urbane che extraurbane, delle grandi città metropolitane ad alta circolazione e per la sistemazione o creazione di nodi portuali o aeroportuali e aree urbane, attraverso aree naturali protette.

Gli interventi ammessi, gli importi erogabili e le procedure d'assegnazione saranno individuati con apposito decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato entro 60 giorni dalla data d'entrata in vigore della legge in commento, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

■ COMMA 459

Sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2005-2007 a favore della realizzazione di infrastrutture a elevata ambientale e ridotto impatto ambientale di supporto ai nodi di scambio viario intermodali.

I contributi saranno erogati nel rispetto delle condizioni richieste da un apposito decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle commissioni parlamentari competenti che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la specifica individuazione delle tipologie d'intervento e gli importi massimi erogabili, nel rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di stato.

■ COMMA 460

Per la realizzazione delle opere di integrazione del passante di Mestre è stata autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005.

■ COMMA 461

Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l'attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, funzionali alla realizzazione del Parco della salute e delle Nuove Molinette di Torino è stata autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

■ COMMA 462

Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova sono autorizzati, ri-

spettivamente, limiti d'impegno di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, con riduzione dell'autorizzazione di spesa indicata dal comma 1, articolo 13, legge n. 166/2002.

■ COMMA 463

Per le cooperative a mutualità prevalente, il legislatore della Finanziaria 2005 ha stabilito che l'agevolazione di cui all'art. 12 della legge 904/77 non si applicherà, dall'esercizio successivo al 31/12/03:

- sulla quota del 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi e delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

- sulla quota del 30% degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

■ COMMA 464

L'esenzione da Ires (prevista dall'art. 10, dpr n. 601/73, per i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci) non si applica sul 20% dell'utile netto annuale. Di conseguenza, essendo parzialmente soggette a Ires, possono detrarre dall'imposta dovuta la ritenuta di acconto subito sugli interessi attivi. Inoltre, poiché la norma fa riferimento agli utili netti annuali e non al reddito le eventuali riprese fiscali continueranno a non costituire, neppure parzialmente, base imponibile per l'Ires.

■ COMMA 465

Per le cooperative di produzione lavoro, l'esenzione prevista dall'art. 11 del dpr n. 601/73 si potrà applicare solo sul reddito derivante dall'indeducibilità dell'Irap. In pratica si tratta di una riconferma delle disposizioni transitorie, d'ora in poi definitive, introdotte dalla

legge n. 112 del 15 giugno 2002, che ha convertito il decreto legge n. 63/2002.

■ COMMA 466

Per le cooperative sociali, invece, purché siano rispettati i requisiti della legge 381/91, potranno continuare a essere applicate in toto le agevolazioni preesistenti alla legge n. 112/2002.

■ COMMA 467

Il legislatore della manovra 2005 ha stabilito che a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'art. 3 della legge n. 212/2000, per le cooperative non riconosciute e loro consorzi, la detassazione del reddito sarà limitata alla quota del 30% degli utili netti annuali, a condizione che tale importo sia destinato a una riserva indivisibile prevista dallo statuto.

Pertanto, le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente che mantengono l'accantonamento a riserva obbligatoria del 20% degli utili netti annuali ai sensi del comma 2 dell'art. 223-quinquiesdecies c.c. (nota), non potranno accedere ai benefici fiscali (e quindi alla possibilità di applicare l'art. 12 della legge n. 904/77).

Com'è noto il comma 2 dell'art. 223-quinquiesdecies recita: «In deroga all'articolo 2545-quater del codice civile, le cooperative di cui al primo comma (ovvero diverse, ndr), qualora non accedano ai benefici fiscali, devono destinare al fondo di riserva legale il 20% degli utili netti annuali».

■ COMMA 468

In generale, la Finanziaria introduce un inasprimento fiscale a carico delle cooperative che raccolgono prestiti in denaro dai loro soci persone fisiche e li remunerano attraverso la corresponsione di interessi, assoggettati alla tassazione a titolo d'imposta nella misura del 12,5%.

In pratica, gli interessi passivi corrisposti ai soci diverrebbero indeducibili ai fini Ires in capo alla cooperativa, per la parte che supera l'ammontare com-

pubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.

■ **469.** Le disposizioni dei commi da 463 a 468 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

■ **470.** Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1° gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le agevolazioni

di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente comma.

■ **471.** All'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso.

■ **472.** All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari»;

b) il comma 4 è abrogato.

■ **473.** All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manife-

stazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato».

■ **474.** A decorrere dal 1° gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto contenute nel regolamento di cui al decreto del ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e nel regolamento di cui al decreto del ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro. I soggetti di cui al presente comma hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

■ **475.** All'articolo 4, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe-

nali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse».

■ **476.** Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento. La disposizione del primo periodo non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.

■ **477.** Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva di cui al comma 476 è ridotta al 4 per cento.

■ **478.** Le riserve e i fondi di

cui al comma 476 e i saldi attivi di cui al comma 477, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito di imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

■ **479.** L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 476 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.

■ **480.** L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

■ **481.** Per la liquidazione, l'ac-

plivo calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90%.

La norma sembra avere una portata generale per tutte le cooperative e va a sommarsi alla indeducibilità degli interessi sancita dall'art. 98 del Tuir (cosiddetta thin capitalization), nei casi in cui si renda applicabile alle cooperative.

■ **COMMA 469**

Il legislatore della Finanziaria 2005 ha inteso estendere le disposizioni inerenti le agevolazioni delle cooperative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

■ **COMMA 470**

Le prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale ecc., di cui al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al dpr n. 633/72, a decorrere dal 1° gennaio 2005, rientrano nel regime di esenzione di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'art. 10 della medesima legge sull'Iva. Si tratta di prestazioni in favore di anziani, inabili, tossicodipendenti ecc. rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta tuttavia salva la facoltà per le cooperative sociali in regola con le previsioni della legge n. 381/91, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs n. 460/97. Le agevolazioni saranno concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. L'attuazione delle disposizioni in esame verranno attuate dal ministro dell'economia e delle finanze attraverso l'emaneazione di propri decreti.

■ **COMMA 471**

Il comma ha soppresso la norma che prevede il versamento del 3% ai fondi mutualistici da parte delle cooperative disciplinate dal rd n. 1706/37.

■ **COMMA 472**

L'art. 6 della legge 13 maggio 1999 n. 133 prevede l'esenzione dall'Iva di prestazioni di servizi rese nell'ambito di attività di carattere ausiliario di cui al d.lgs n. 385/93, fra cui quelle rese da consorzi costituiti tra banche nei confronti dei soci o consorziati. Il comma aggiunge che nel caso in cui a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2005, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione dall'Iva potrà applicarsi solo per le prestazioni rese nei confronti delle banche, purché l'ammontare delle operazioni rese nei confronti di queste ultime, sia superiore al 50% del volume d'affari. Di conseguenza il comma 4, che conteneva la medesima disposizione ma limitatamente all'anno 2000, è abrogato.

■ **COMMA 473**

È sempre da inquadrare come occasionale la pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche.

La qualificazione sussiste nel caso in cui siano presenti:

- il carattere sportivo-dilettantistico della manifestazione;
- una capienza inferiore a 3 mila unità dell'impianto in cui è effettuata la pubblicità.

Il rapporto di occasionalità vale per la connessione con l'evento sportivo che deve essere organizzato direttamente.

■ **COMMA 474**

Limitate le agevolazioni Iva previste per i contribuenti che gestiscono il servizio di rifiuti solidi urbani e assimilati e il servizio di fognatura e depurazione. Tali agevolazioni riguardano i contribuenti che addebitano i corrispettivi mediante bolletta e consistono principalmente in alcune facilitazioni che riguardano la registrazione dei corrispettivi e soprattutto la liquidazione dell'imposta. Quest'ultima è infatti concessa con cadenza trimestrale. Il comma in commento prevede invece che a

fare data dal 1° gennaio 2005 le particolari modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro. A parziale compensazione della cancellazione dell'agevolazione è però confesso che tali soggetti abbiano la facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

■ **COMMA 475**

L'articolo 4, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, prevede tra l'altro che in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Inoltre dispone la sospensione della procedura di riscossione dei diritti di accisa nel caso di fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave. La Finanziaria prevede ora che in tale ipotesi resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise.

■ **COMMA 476**

Riaperta la possibilità di liberazione dei fondi in sospensione d'imposta mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 10%. La norma si riferisce alle riserve e ai fondi (in sospensione) esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004. La liberazione è possibile anche qualora gli stessi siano stati imputati al capitale sociale. L'imposta è sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'Ires e dell'Irap.

La norma agevolativa non può esse-

re applicata alle riserve per ammortamenti anticipati.

■ **COMMA 477**

Norme particolari con riguardo all'affrancamento delle riserve e fondi sono previste per il caso di importi conseguenti a uno dei provvedimenti di rivalutazione introdotti gli anni scorsi.

In questo caso l'affrancamento è ottenuto mediante il pagamento di una imposta sostitutiva ridotta pari al 4%.

■ **COMMA 478**

Per l'affrancamento sono poi disciplinate anche le conseguenze contabili e fiscali. Le riserve e i fondi affrancati mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente. In caso di distribuzione non spetta il credito di imposta previsto dalle precedenti norme in tema di rivalutazione.

■ **COMMA 479**

L'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 2004.

Il pagamento è fissato in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.

■ **COMMA 480**

Con riguardo all'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento la stessa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto.

Nel caso di imputazione al capitale sociale (o al fondo di dotazione) la riduzione può essere operata anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

■ **COMMA 481**

Con riguardo al procedimento di af-

certamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

■ **482.** Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

■ **483.** Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.»;

b) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis.»;

c) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione

ne negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Le violazioni ripetute e continue delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005.

In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma,

al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.»;

d) all'articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.»;

e) all'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-ter. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.».

■ **484.** All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 13-ater, è aggiunto il seguente:

«13-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.».

■ **485.** Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

«È responsabile esclusivamente colui che materialmen-

te è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.»;

b) all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma: «È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.».

■ **486.** Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 3, le parole: «sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente.»;

b) all'articolo 15, comma 19, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente.».

■ **487.** Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2005. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.

■ **488.** Con provvedimento direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo

2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

■ **489.** Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di stato, sentito il ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

■ **490.** La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.

■ **491.** Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, non comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento.

■ **492.** Il primo comma dell'ar-

Commenti

francamento delle riserve e fondi in sospensione d'imposta valgono le regole previste per le imposte sui redditi in tema di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni e contenzioso.

■ **COMMA 482**

Il Fondo bieticolo nazionale (istituito dall'art. 3 del decreto legge n. 391 del 21/12/1990 e convertito nella legge n. 48 del 18/2/91) è incrementato della somma di 10 milioni di euro per il 2005.

■ **COMMA 483**

Previsto l'esonero dalla tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni (prima era ridotto alla metà) per i manifesti riguardanti: in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali; comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; gli annunci mortuari.

A queste tipologie di manifesti, a cui va applicato il principio della responsabilità personale (non solidale) di chi effettua l'affissione, il comune deve riservare il 10% degli spazi totali. La richiesta deve essere presentata dalla persona fisica che intende effettuare le affissioni. Il comma prevede poi un condono per tutti i manifesti selvaggi attraverso un versamento di soli 100 euro per anno e per provincia. Per aderire alla sanatoria c'è tempo fino al 31 maggio 2005.

■ **COMMA 484**

La responsabilità è personale e non solidale nel caso in cui l'installazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.

■ **COMMA 485**

La responsabilità è personale e non solidale nei casi di pubblicità elettorale.

■ **COMMA 486**

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure con il committente.

La responsabilità in materia di manifesti di propaganda abusiva è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente.

■ **COMMA 487**

Esteso al 2005 il credito d'imposta del 10% riconosciuto (in base alla Finanziaria 2004) alle imprese editrici di quotidiani e periodici e alle imprese editrici di libri per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri. Il limite di spesa per il 2006 viene fissato in 95 milioni di euro.

■ **COMMA 488**

Aumento delle sigarette in vista. La Finanziaria concede la possibilità di au-

mentare l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati. L'aumento deve assicurare un maggiore gettito complessivo pari:

- a 500 milioni di euro per l'anno 2005 e

- a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

■ **COMMA 489**

L'aumento dei tabacchi è previsto anche dal comma 489. In tal caso l'aumento è finalizzato al perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, con in testa quelli di difesa della salute pubblica. Il ministero dell'economia a tal fine potrà individuare criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

■ **COMMA 490**

Stop ai pacchetti da 25 delle sigarette. La norma prevede infatti una confezione standard delle sigarette: le stesse possono essere vendute solo in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.

■ **COMMA 491**

È introdotta una ritenuta unica per tutti i giochi. La ritenuta viene equiparata a quella prevista per il gioco del lotto (eliminando le differenze oggi presenti) ed è quindi fissata nella misura del 6%.

■ **COMMA 492**

Gli interventi sul lotto ridisegnano la mappa del gioco stabilendo che: il gioco si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90; le ruote sono quelle di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napo-

li, Palermo, Roma, Torino, Venezia e ruota nazionale (Roma). I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota.

■ **COMMA 493**

I giocatori che intendono effettuare la giocata sulla ruota nazionale devono escludere tutte le altre ruote. La raccolta di queste scommesse è effettuata dal concessionario del gioco del lotto attraverso la sua rete automatizzata.

■ **COMMA 494**

Sempre in tema di gioco è poi fissato che i premi sono fissati come sorti del gioco (premi per ogni combinazione):

- estratto semplice: 11 volte e 232 millesimi della posta;
- estratto determinato: 55 volte la posta;
- ambo: 250 volte la posta;
- terno: 4.500 volte la posta;
- quaterna: 120 mila volte la posta;
- cinquina: 6 milioni di volte la posta.

In ogni caso la vincita massima non potrà superare per ogni scontrino di giocata la somma di 6 milioni di euro.

■ **COMMA 495**

Rimane ancora in essere la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

■ **COMMA 496**

Una novità che riguarda i giocatori è l'introduzione della scommessa dell'estratto determinato. La stessa è effettuata aggiungendo all'indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa alla successione ordina-

articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma».

■ **493.** Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene effettuata dal concessionario del gioco del lotto attraverso la rete automatizzata del lotto.

■ **494.** Il primo e il secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:

«I premi sono fissati come appresso:

a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;

b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;

c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;

d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;

e) terno: quattromilacinquecento volte la posta;

f) quaterna: centoventimila volte la posta;

g) cinquina: sei milioni di volte la posta. Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo del-

le scommesse, non può eccedere la somma di 6 milioni di euro».

■ **495.** Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

■ **496.** È istituita la scommessa dell'estratto determinato. La giocata dell'estratto determinato si effettua aggiungendo all'indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto.

■ **497.** Con provvedimento direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di stato può essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto.

■ **498.** All'articolo 110, comma 7, del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata.

■ **499.** La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1° gennaio e 1° maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno della nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la ripetizione della par-

te. ■ **500.** L'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica e i terzi incaricati della raccolta stessa.

■ **501.** È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di stato, sentito il ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'Unire. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attività dei punti di vendita, il 6 per cento come en-

trate erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell'Unire.

■ **502.** All'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

■ **503.** All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e al comma 4 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».

■ **504.** All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.

■ **505.** Il ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurare la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti so-

no a carico dei richiedenti.

■ **506.** All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

■ **507.** All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2003 e per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005».

■ **508.** Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

■ **509.** All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;

b) il comma 5-bis è abrogato.

■ **510.** Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

le di primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto.

COMMA 497

In arrivo una nuova estrazione del lotto. La Finanziaria concede infatti la possibilità di istituire una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto.

COMMA 498

Le nuove regole per i video poker entrano in Finanziaria. Al Testo unico di pubblica sicurezza è eliminata infatti la norma che indica come giochi leciti quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattamento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica.

COMMA 499

Dal 1° gennaio e 1° maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno della nulla osta, gli apparecchi e congegni per giochi con l'introduzione di moneta metallica se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.

COMMA 500

L'esenzione Iva prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 6), del dpr 633/72 si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento anche con riguardo ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica e i terzi incaricati della raccolta stessa.

COMMA 501

In arrivo anche una nuova scommes-

sa ippica a totalizzatore, proposta dall'Unire. Sarà un successivo provvedimento che dovrà stabilire le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa che sarà effettuata nei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi. Il monte scommesse dovrà essere ripartito assegnando il 72% come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, l'8% come compenso dell'attività dei punti di vendita, il 6% come entrate erariali e il 14% come prelievo a favore dell'Unire.

COMMA 502

È previsto che la sanzione nei casi di non conformità alle disposizioni di legge degli apparecchi installati presso esercizi pubblici è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del Testo unico di pubblica sicurezza.

COMMI 503-504

Estesa anche alla previsione di cui al comma 7 del Testo unico di pubblica sicurezza le regole di conformità previste dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sono invece abrogati i primi due commi dalla disposizione.

COMMA 505

Sono demandate a un provvedimento del ministero dell'economia i requisiti tecnici dei documenti attestanti la conformità degli apparecchi da intrattenimento con riguardo alla possibilità di un loro controllo a distanza. Il provvedimento dovrà indicare che i costi da

sostenere siano a carico dei richiedenti.

COMMA 506

Prorogata sino al 31 dicembre 2005 l'indetraibilità dell'Iva afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del dpr n. 633/1972 dell'Iva, a eccezione dell'acquisto, dell'importazione e dell'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la cui indetraibilità è ridotta al 90% del relativo ammontare e al 50% nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.

COMMA 507

Anche per l'anno 2005 concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8 mila euro i redditi derivanti da lavoro dipendente prestatore, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato.

COMMA 508

Rideterminato in euro 3.615,20, per l'anno 2005, il limite da dedurre dal reddito derivante da lavoro dipendente, previsto dall'art. 51 del dpr 917/1986, relativo ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziali in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

COMMA 509

Le disposizioni di cui all'articolo 34, dpr n. 633/1972, relativo al regime speciale per i produttori agricoli si applicano anche per il 2005 ai soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 40 milioni di lire.

Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, di cui al comma 1 del medesimo articolo, effettuate anche nell'anno 2005 da tali soggetti, l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

Viene abrogato il comma 5-bis del menzionato art. 34 che prevedeva che le disposizioni del comma 10 del medesimo articolo si applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2005, anche ai produttori agricoli.

COMMA 510

Prevista per l'anno 2005 la proroga delle esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa degli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968; le eventuali imposte già pagate non sono però soggette a restituzione.

■ **511.** All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

■ **512.** All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i cinque periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

■ **513.** Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

■ **514.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul Gpl impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul Gpl impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

■ **515.** Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese

agricole e agroalimentari, a decorrere dal 1° gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria è attribuita all'Ismea. L'Ismea senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

■ **516.** Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

■ **517.** È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

■ **518.** A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'articolo I al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui

all'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo è limitata a euro 16,03656 per mille litri.

■ **519.** La riduzione prevista al comma 518, primo periodo, si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autotrasporti di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (Cee) n. 684/92 del consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

■ **520.** Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 518 e 519 del presente articolo, presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del presidente della repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fisca-

le di cui al predetto regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

■ **521.** Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2005.

■ **522.** Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 20 milioni di euro.

■ **523.** All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2005». Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-ter, le parole: «lire 30 miliardi annue» sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro annui».

■ **524.** Il comma 6 dell'articolo 21 del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

Commenti

COMMA 511

Il beneficio fiscale previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi (ex legge 488/2001, art. 9, comma 6) è prorogato fino al 31 dicembre 2005 fino all'importo complessivo di 100 mila euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi derivanti da dissesto idrogeologico.

COMMA 512

Per il periodo d'imposta relativo al 2005, come per il 2004, l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75% per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del DPR 601/1973.

COMMA 513

Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare i benefici fiscali e gli sgravi contributivi previsti rispettivamente dagli articoli 4 e 6 del dl 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, in legge 30/1998, sono estesi anche all'anno 2005 e, nel limite del 70%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

COMMA 514

Prorogata al 31 dicembre 2005 la scadenza di tutta una serie di agevolazioni in materia di accise. In particolare la proroga riguarda: la riduzione delle

aliquote sia per i produttori che per gli autoproduttori (cioè prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto) di «emulsioni stabilizzate», cioè di miscele di oli da gas o di olio combustibile denso (sia ad alto che a basso contenuto di zolfo) e acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15% in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.

Viene aumentata a euro 256,70 per mille litri l'aliquota d'accisa dell'emulsione realizzata da gasolio con acqua utilizzata come carburante.

Le altre agevolazioni riguardano l'aliquota dell'accisa sul gas metano destinato alla combustione per usi civili e la riduzione d'accisa del gas metano applicata agli utilizzatori industriali con consumi superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui, le agevolazioni previste a favore dei soggetti che utilizzano gasolio e gpl nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, nonché le agevolazioni previste per il gasolio e gpl utilizzato per il riscaldamento nelle zone climatiche E (purché ricadenti in comuni parzialmente non metanizzati); prorogato il contingente previsto per il gasolio per la provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine; prorogata l'esenzione sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni di serre, il che evita il ripristino della precedente aliquota agevolata prevista originaria-

mente nella misura del 10% dell'aliquota normale.

COMMA 515

Senza oneri aggiuntivi dal 1° gennaio 2005 L'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole e agroalimentari, assume la gestione e la relativa dotazione finanziaria del fondo interbancario di garanzia previsto dall'art. 36 della legge n. 454/1961, articolo peraltro soppresso dall'art. 161 del dlgs n. 385 del 1993, ma che continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie previsti dal medesimo decreto.

COMMA 516

Anche per il 2004, come per gli anni precedenti, salvo che per il 1999 (in cui è stato emesso), non viene emanato il Dpcm che prevede la rimodulazione delle aliquote di accisa in ragione dell'emissione di anidride carbonica nell'ambito del meccanismo definito «carbon tax».

COMMA 517

Con l'abrogazione di tale articolo viene meno l'obbligo di raggiungere le cosiddette aliquote obiettivo nel 2005 previste dal meccanismo denominato «carbon tax».

COMMA 518

La disposizione riguarda due cate-

gorie di autotrasportatori, quelli con veicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate e quelli non inferiori alle 11,5 tonnellate. Per i primi viene rimodulata e fissata in euro 33,21391 l'aliquota agevolata in diminuzione rispetto a quella base. L'altra misura prevista è una misura compensativa che nasce dalla cosiddetta «carbon tax» e riguarda gli autotrasportatori con veicoli non inferiori a 11,5 tonnellate, essa riduce il cumulo tra l'agevolazione già prevista dalla carbon tax, che è in misura fissa, e quella temporaneamente vigente.

COMMA 519

Estende anche per l'anno 2005 alle imprese di trasporto passeggeri in concessione e alle funivie l'agevolazione della riduzione di euro 33,21391 sul gasolio per autotrazione previsto dal comma precedente per il trasporto merci.

COMMA 520

Pone le modalità per usufruire del beneficio del rimborso anche mediante P24, per le categorie di soggetti previsti nei precedenti due commi.

COMMA 521

Comma di copertura finanziaria per le agevolazioni di cui sopra.

COMMA 522

Comma di copertura finanziaria per le agevolazioni di cui sopra.

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.

6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validità del pro-

gramma di cui al comma 6, i ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.

6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

■ 525. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 524 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Com-

missione europea.

■ 526. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

■ 527. *Abrogato.*

■ 528. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea n. C(2004)2638 FIN dell'8 settembre 2004, l'articolo 94, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

■ 529. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è ridotta, per l'anno 2005, di 15 milioni di euro.

■ 530. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per l'anno 2005, di 50 milioni di euro.

■ 531. Tra i soggetti di cui all'articolo 44, comma 9-quinquies, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Al citato comma 9-quinquies dell'articolo 44 del decreto legge n. 269 del 2003, le parole: «periodi anteriori al 1° gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «periodi anteriori al 1° gennaio 2003» e le parole: «possono esercitare tali facoltà entro il 31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «possono esercitare tali facoltà entro

il 31 marzo 2005».

■ 532. In virtù del combinato disposto dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 36 della legge della regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti, al fine medesimo condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste, all'articolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle norme di contabilità di stato.

■ 533. All'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite».

■ 534. È autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l'anno 2005, a sostegno delle realtà calcistiche femminili Figc - Divisione calcio femminile - di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire nel seguente modo:

a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);

b) 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);

c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al cam-

pionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte).

■ 535. Il contributo di cui al comma 534 è corrisposto alle società di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto l'egida del settore scolastico, e a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile.

■ 536. I contributi a sostegno dell'attività professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la quota a esse spettante in base al comma 534 verrà calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici.

■ 537. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 534, le stesse vengono accantonate per l'anno successivo a integrazione di quanto già impegnato.

■ 538. Le risorse di cui al comma 534 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati Figc - Divisione Calcio Femminile - delle Serie A, A2 e B.

■ 539. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro

■ COMMA 523

Il comma va letto negli effetti con il comma successivo. Esso prevede dal 1° gennaio 2005 la partenza del progetto sperimentale sul bietanolo (art. 21, comma 6-bis), prevedendo aliquote di accisa più basse al fine di compensare i maggiori costi di produzione. A tal fine viene ampliata la copertura finanziaria da 30 miliardi di lire annue a 73 milioni di euro annui, incentivando il settore (a discapito della produzione di biodiesel).

■ COMMA 524

Viene riscritto l'articolo 21, comma 6 relativo al biodiesel. L'articolo viene modulato su quanto prevede la direttiva 96/2003 (tassazione prodotti energetici). La norma riduce tra l'altro il contingente annuo di esenzione dall'accisa portandolo a 200 mila rispetto alle 300 mila tonnellate previste dal programma triennale precedente, mentre ora il programma, che va dal 2005 al 2010 è di sei anni in linea con la previsione della direttiva comunitaria.

■ COMMA 525

L'esecuzione alle misure previste dal comma precedente sono subordinate all'approvazione della Commissione europea secondo le disposizioni che regolano il regime degli aiuti di stato.

■ COMMA 526

Ancora un anno di proroga per il passaggio dalla Tassa rifiuti (Tarsu) alla

tariffa Ronchi. La proroga interessa i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%. Tali enti non dovranno deliberare il passaggio nel corso del 2005, ma avranno tempo, salvo ulteriori differimenti da parte delle prossime leggi finanziarie, fino al 2006.

■ COMMA 527

Abrogato

■ COMMA 528

Viene meno la possibilità per i territori compresi nelle aree a basso livello occupazionale di usufruire dei benefici della Tremonti-Sud. L'articolo 94, comma 14 della Finanziaria 2003 (legge 289/2002) che prevedeva tale possibilità è infatti abrogato in ottemperanza a una decisione della Commissione europea dell'8 settembre 2004.

■ COMMI 529-530

Il comma 529 riduce di 15 milioni di euro per il 2005 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali. Il comma 530 invece riduce di 50 milioni di euro per il 2005 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.

■ COMMA 531

Il comma chiarisce che tra i soggetti aventi diritto alla contribuzione figurativa sono da ricomprendere anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Inol-

tre, si precisa che coloro i quali non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.

■ COMMA 532

I contributi, sotto forma di credito d'imposta, alle piccole e medie imprese siciliane per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo sono trasferiti alla riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia.

■ COMMA 533

Dal 1° gennaio 2005 le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada saranno arrotondate all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, ovvero per difetto se è inferiore.

■ COMMI 534-538

Il comma stanza 1.770.000 euro per le squadre di calcio femminile di serie A, A2 e B. Per la stagione 2004-2005 alle 12 squadre di serie A andranno 50 mila euro ciascuna; le 24 squadre di serie A2, invece, avranno 25 mila euro ciascuna, mentre i 57 team di serie B incasseranno 10 mila euro a testa. Il contributo sarà corrisposto alle società di A e A2 a cui risultano iscritte almeno tre squadre giovanili di cui una appartenente al settore Primavera e due al settore Scolastico. Per le società di

serie B, invece, basterà avere una squadra iscritta al settore giovanile. I contributi non potranno essere cumulati con altri finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. In questa ipotesi il contributo sarà defalcato per l'ammontare del finanziamento percepito. Le risorse inutilizzate saranno accantonate per il 2006. I contributi verranno erogati tramite bandi regionali in proporzione al numero di squadre iscritte ai diversi campionati.

■ COMMA 539

Per il finanziamento del fondo istituito con la legge n. 288/1992, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007. Si tratta di un fondo costituito con decorrenza 1° gennaio 2003, per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o dell'accompagnatore del servizio civile. In questi casi è prevista la corresponsione di un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per 12 mensilità.

■ COMMA 540

A norma del quinto comma dell'art. 1 della legge n. 92/2003, ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti

per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

■ **540.** Nei casi in cui l'articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto applicazione, perché il limite di età pensionabile era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta, previsto per i perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi del citato articolo 1-quater del decreto legge n. 136 del 2004, e alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi ivi previste.

■ **541.** Onde poter assicurare la continuità nel processo di risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per l'anno 2005 a favore dell'Ente Parco.

■ **542.** Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è implementato per l'anno 2005 di 11 milioni di euro.

■ **543.** I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2004 e all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4 e 4-bis del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

■ **544.** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti a esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.

■ **545.** Per far fronte a esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l'impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno 2005, 56 milioni di euro per l'anno 2006, 86 milioni di euro per l'anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di stato e di 1.400 carabinieri, come incremento d'organico dei rispettivi ruoli.

■ **546.** Alla copertura dei posti

per agente della Polizia di stato di cui al comma 545, si provvede:

a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di stato o nell'Arma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di stato;

b) per i restanti 594 posti, per l'anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

■ **547.** Alla copertura dei posti per carabinieri di cui al comma 545, l'Arma dei carabinieri è autorizzata a procedere a un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale:

a) nel limite di 770 posti, per l'anno 2005 mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

b) per i restanti 630 posti, per l'anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

■ **548.** Per l'attuazione del programma di cooperazione Aeneas, di cui al regolamento (Ce) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonché per proseguire gli

interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006.

■ **549.** La spesa di cui al comma 548 è ripartita nel corso delle gestioni tra le unità previsionali di base interessate con decreto del ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

■ **550.** Per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché per avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata fino a un massimo di cinquecento unità complessive. Con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l'anno 2005, euro 12 milioni per l'anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal 2007. Con successivo decreto del ministro dell'interno, da comunicare al ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento

Commenti

fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Il periodo di tre anni di permanenza in servizio concesso, su richiesta, ai pubblici dipendenti, previsto dall'art. 1-quater del d.l. n. 136/2004, convertito in legge n. 186/2004, qualora interessi un soggetto riconosciuto perseguitato politico antifascista o razziale, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, e alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi ivi previste (permanenza in servizio per altri tre anni, senza accredito della contribuzione pensionistica).

■ COMMI 541-542

Il 2005 vedrà inoltre la concessione di un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro a favore dell'Ente parco per il rilancio del territorio del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali sarà aumentato per l'anno 2005 di 11 milioni di euro.

■ COMMA 543

Prorogati i termini per la realizzazione dei conti economici, da allegarsi ai rendiconti della gestione, in questo senso: detti conti dovranno essere infatti redatti, per i comuni con popolazione tra i 3 mila e i 5 mila abitanti, con riferimento all'esercizio 2004 (e dunque con approvazione da parte degli organi consiliari entro il 30/6/2005), e per i comuni con meno di 3 mila abitanti, con riguardo all'esercizio 2007 (e quindi con approvazione consiliare entro il 30/6/2008).

■ COMMA 544

Il presente comma è l'interpretazione autentica di alcune norme legislative, in conseguenza della quale i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti collegate strutturalmente a esso, anche in via transitoria, e ai quali possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili al fine di realizzare un unico bene complesso. Contribuiscono quindi alla determinazione della rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costituiti per le esigenze speciali di un'attività industriale o commerciale, seppure fisicamente non incorporati al suolo. Di conseguenza, i trasferimenti erariali agli enti locali interessati saranno rideterminati per tutti gli anni di ri-

ferimento.

■ COMMA 545

Il comma 545 stanza le risorse necessarie perché in un triennio si assumano 1.324 agenti della polizia di stato e 1.400 carabinieri, prescindendo dal tetto alle assunzioni stabilito sia nella legge 350/2003, sia nella stessa legge finanziaria per il 2005.

■ COMMA 546

Il comma in esame detta i criteri per la selezione degli agenti di polizia di stato che il comma precedente consente di assumere, dando precedenza agli agenti ausiliari.

■ COMMA 547

Questo comma è simmetrico al comma 546, e stabilisce i criteri per l'assunzione del plafond di nuovi carabinieri consentito dal comma 545.

■ COMMI 548-549

Ammonta a 43 milioni di euro il finanziamento nazionale al programma comunitario Aeneas, istituito dal regolamento Ce n. 491/2004. Tale stanziamento si rende necessario in quanto la Comunità europea è autorizzata a finanziare le azioni per un massimo dell'80%. Il programma è finalizzato a dare ai paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flus-

si migratori e di asilo, nonché per proseguire gli interventi intesi a realizzare apposite strutture nei paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina. Il programma riguarda in particolare interventi in materia di gestione dei flussi migratori, ritorno e reinserimento dei migranti nei rispettivi paesi d'origine, asilo, controlli di frontiera, profughi e sfollati. La dotazione comunitaria del programma ammonta a 250 milioni di euro e opera fino al 2006.

■ COMMA 550

Previsto l'incremento di ulteriori 500 unità lavorative per la dotazione organica del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con dm si procederà alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e dei profili professionali delle unità portate in aumento. Con separato dm saranno poi ripartite per sedi di servizio le nuove unità lavorative. Per 250 posti ci si avvarrà della graduatoria concorsuale 1998, e per la parte restante della graduatoria 2001. Ambedue le graduatorie resteranno valide fino al 31/12/2006.

■ COMMA 551

Stanziati sul triennio 12 milioni di euro per il potenziamento dei servizi di soccorso dei vigili del fuoco in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico.

di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si prevede, nella misura del 50 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centotantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si prevede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione e approvazione.

■ **551.** Per il potenziamento dell'attività di soccorso tecnico urgente in materia di rischi nucleari, batteriologici, chimico e radiologico e per il proseguimento del programma di interventi previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005, di 6 milioni di euro per l'anno 2006 e di 1 milione per l'anno 2007.

■ **552.** Per le specifiche esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del

terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:

a) la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'interno - centro di responsabilità pubblica sicurezza e della spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'interno - gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro - per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;

b) la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'interno - centro di responsabilità pubblica sicurezza.

■ **553.** Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 552 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

■ **554.** All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca

variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.

4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4-quater. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal ministero per l'anno 2003.

4-sexies. Per la finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non in-

feriore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal Cipe, qualora gli interventi siano stati finanziati dal Cipe stesso.

4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzi, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzi possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate».

■ **555.** *Abrogato.*

■ **556.** *Abrogato.*

■ **557.** *Abrogato.*

■ **558.** I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

■ **559.** Le controversie aventi a oggetto le procedure e i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

■ **560.** In attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, all'integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorità dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati a incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo.

■ **561.** Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la

■ COMMI 552-553

Prevista una serie di stanziamenti per le esigenze della pubblica sicurezza, comprese l'Arma dei carabinieri, nonché le altre forze, ai fini di prevenire e contrastare il terrorismo e la criminalità organizzata; 34 milioni di euro sono destinati a opere infrastrutturali e di investimento, nonché 53 milioni di euro per esigenze di spesa corrente. Tali somme potranno essere ripartite durante la gestione di bilancio tra le unità previsionali assegnate al ministero dell'interno.

■ COMMA 554

Riveduto profondamente il testo dell'art. 26 della legge 109/94, dedicata alla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici. Il divieto della revisione dei prezzi viene infatti derogato attraverso il principio della procedura di compensazioni, in aumento o diminuzione, nel caso in cui il prezzo dei singoli materiali da costruzione, a causa di eccezionali circostanze, dovesse subire variazioni in aumento o diminuzione. La quota percentuale è quella del 10% rispetto al prezzo rilevato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di rilevazione delle variazioni percentuali annuali dei materiali da costruzione più significativi, da approvarsi ogni anno

entro il 30 giugno (difatti la prima scadenza è già fissata per il 30/6/2005). Spetterà quindi al direttore dei lavori provvedere all'accertamento delle quantità interessate ai fini della determinazione della compensazione, mediante applicazione della percentuale di variazione che supera il 10% del prezzo dei singoli materiali da costruzione utilizzati nelle lavorazioni contabilizzate durante il precedente anno solare. Tale principio si applica a partire dalle opere eseguite e contabilizzate dall'1/1/2004; di conseguenza, il dm da emanarsi entro il 30/6/2005 comprenderà la rilevazione riferita anche all'esercizio 2003. Per ciò che concerne le opere aggiudicate sulla base di offerte anteriori all'1/1/2003, si farà riferimento ai prezzi rilevati dal ministero per il 2003. In caso di compensazioni in aumento, ci si avvarrà della quota degli imprevisti e accantonamenti all'interno del quadro economico dell'opera, tenuto conto che non dovranno essere sostenuti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, purché entro la soglia dell'1% del totale dell'importo lavori. Si possono utilizzare anche i risparmi dei ribassi d'asta e le eventuali somme a disposizione. Le p.a. aggiudicatrici devono aggiornare con cadenza annuale i propri prezzi, con riferimento alle voci di elenco correlate ai prodotti destinati alle co-

struzioni, interessati da significative variazioni di prezzo legate a condizioni particolari di mercato. Dall'1/1/2005 è prevista la cessazione di validità dei prezzi alla data del 31/12 di ciascun anno, con possibilità di utilizzo transitorio fino al 30/6 dell'anno successivo per i progetti a base di gara, la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

■ COMMI 555-557

Abrogati

■ COMMA 558

I provvedimenti amministrativi legati alle misure comunitarie sono impugnabili come le sanzioni amministrative, davanti al giudice di pace o dinanzi al tribunale, a seconda delle competenze assegnate, e in ogni caso in base alla disciplina prevista dalla legge n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative. In quest'ambito potrebbero rientrare anche i contenziosi sull'ambiente o le «multe» e le revocche di agevolazioni che l'Unione europea chiede nei confronti di chiunque abbia utilizzato misure di finanziamento comunitarie, per assenza dei requisiti o mancato rispetto degli adempimenti.

■ COMMA 559

Le controversie relative ai provvedimenti in materia di impianti di gene-

razione elettrica, e i conseguenti risarcimenti, saranno riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Di conseguenza i giudici amministrativi potranno pronunciarsi anche sui diritti soggettivi.

■ COMMA 560

Sbloccati i finanziamenti per sostenere i legami tra Italia e Unione europea e supportare gli accordi internazionali sulla lotta alla criminalità siglati con paesi terzi interessati: il ministero dell'interno potrà spendere fino a 4 milioni di euro l'anno per il 2005 e il 2006 e fino a 5 milioni di euro dal 2007 in poi per finanziare i collegamenti tra le forze di polizia e mantenere contatti con le organizzazioni internazionali. La misura è finalizzata, oltre che ad aumentare la cooperazione internazionale per la repressione della criminalità e dei traffici illeciti, a sostenere azioni comuni nella lotta contro il terrorismo.

■ COMMI 561-563

Con dpr è prevista la disciplina relativa al servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali delle forze di polizia in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza o trasferiti nello stesso per la specifica esigenza, e le relative dipendenze, unitamente alle modalità di se-

specifiche esigenze, e le relative dipendenze, nonché le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati e il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento adottato dal ministro dell'interno, di concerto con i ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee guida per l'eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualità di esperti a norma dell'articolo 168 del decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

■ **562.** Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o più stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.

■ **563.** Con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro della difesa, con il ministro degli affari esteri e con il ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i trattamenti economici degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e succes-

sive modificazioni.

■ **564.** I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali, i servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

■ **565.** All'articolo 23, comma 7, del Testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5».

■ **566.** Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

■ **567.** Gli importi da iscriverne nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 ago-

sto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevedono possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

■ **568.** Le dotazioni da iscriverne nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

■ **569.** Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

■ **570.** Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima

tabella.

■ **571.** Gli importi da iscriverne in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

■ **572.** A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella F allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

■ **573.** In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11.

■ **574.** In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

■ **575.** La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscriverne nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

■ **576.** Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

■ **577.** Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

■ **578.** Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per l'anno 2004 di pertinenza dell'unità previsionale di base 3.2.3.4 «informazione e ricerca» dello stato di previsione del ministero delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono destinate per l'importo di 30 milioni di euro all'entrata del bilancio dello stato per il 2005.

■ **579.** Abrogato.

■ **580.** La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Commenti

lezione, formazione e assegnazione dei suddetti funzionari o ufficiali interessati e il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione. Nel dpr sono stabilite anche le linee guida per l'eventuale utilizzo degli ufficiali di collegamento presso le rappresentanze diplomatiche e presso gli uffici consolari in qualità di esperti. Detti ufficiali possono anche, in base ad accordi bilaterali o multilaterali, essere incaricati di curare gli interessi di uno o più stati membri dell'Unione europea, sia pure nel rispetto dei vincoli indicati dalle norme in vigore, a meno che ciò possa costituire un pericolo per gli interessi nazionali. Con dm sono determinati i trattamenti economici degli ufficiali di collegamento, in misura almeno pari a quella prevista per gli esperti.

COMMA 564

Prevista autorizzazione delle amministrazioni di provenienza, viene autorizzata a favore dei comuni con meno di 5 mila abitanti, dei consorzi tra enti locali che gestiscono servizi a rilevanza non industriale, delle comunità montane e delle unioni di comuni, la possibilità di avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali.

COMMA 565

Con una modifica al dpr 38/2001 (Testo unico dell'edilizia), viene ridefinito l'istituto attinente alla presentazione di domande di permesso a costruire per i casi di opere, per le quali risulti sufficiente la denuncia di inizio attività. In tale occasione, infatti, dovrà essere

inserita nella domanda la ricevuta della presentazione, precedentemente effettuata, della variazione catastale derivante dalle opere realizzate o, in alternativa, la dichiarazione in base alla quale tali opere non hanno comportato modifiche al classamento. Qualora tale documentazione non dovesse essere presentata, l'ufficio tecnico dovrà provvedere all'irrogazione della sanzione di €516 euro.

COMMA 566

A partire dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 2005, a favore del personale beneficiario degli assegni familiari, si prevede che l'erogazione venga effettuata solo a favore del coniuge dell'avente diritto. Le disposizioni attuative saranno poi sviluppate con apposito dm.

COMMA 567

Si tratta di una norma tecnica finalizzata alla previsione dei relativi budget di spesa, sia di parte corrente sia in conto capitale (tabelle A e B), per finanziare i provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del triennio 2005-2007.

COMMA 568

Si prevede che le dotazioni da iscriverne negli stati previsionali sia per il 2005 sia per il triennio 2005-2007 con riferimento alle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, siano indicate nella tabella C.

COMMA 569

Gli stanziamenti di spesa in conto

capitale per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia, sono determinati, a valere sul triennio 2005-2007, nella tabella D.

COMMA 570

Le riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa sono indicate nella tabella E.

COMMA 571

Nella tabella F sono indicati gli importi da iscriverne in bilancio con riferimento alle autorizzazioni di spesa derivanti da leggi aventi carattere pluriennale.

COMMA 572

In base alle autorizzazioni di spesa in conto capitale indicate con riferimento a leggi aventi carattere pluriennale, indicate nella tabella F, le p.a. e gli enti pubblici possono assumere impegni nel 2005, a carico dei successivi esercizi, purché entro i limiti massimi consentiti di impegno riferiti a ogni disposizione legislativa, anche con riferimento agli impegni già assunti nei precedenti esercizi in ordine alle stesse autorizzazioni.

COMMA 573

Nell'allegato 1 sono indicate le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa.

COMMA 574

Nell'allegato 2 vengono indicate le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti assegnati ai rispettivi mini-

steri interessati.

COMMA 575

Nel prospetto allegato alla legge viene indicata la copertura finanziaria del collegato principale alla Finanziaria 2005 per ciò che concerne le nuove o le maggiori spese correnti, le riduzioni di entrata e le ulteriori disponibilità da iscriversi nel Fondo speciale di parte corrente.

COMMA 576

Il presente comma menziona il principio di applicazione dell'intero collegato principale alla Finanziaria 2005 anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, purché compatibilmente con le norme degli statuti regionali.

COMMA 577

Questo comma precisa che le norme contenute nel collegato principale alla Finanziaria 2005 hanno valore di disposizioni di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

COMMA 578

Prorogato al 31/12/2005 il termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

COMMA 579

Abrogato

COMMA 580

La Finanziaria 2005 entra in vigore l'1/1/2005.

